

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	36
GIUSTIZIA (II)	»	53
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	69
DIFESA (IV)	»	70
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	78
FINANZE (VI)	»	89
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	90
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	94
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	106
AFFARI SOCIALI (XII)	»	112

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	120
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	139
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	140

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. Esame C. 5423 – Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
ERRATA CORRIGE	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 6 settembre 2012. – Presidenza del Presidente Doris LO MORO.

La seduta comincia alle 9.30.

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

Esame C. 5423 – Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Beatrice LORENZIN, *relatore*, dopo aver brevemente illustrato i contenuti del decreto legge in oggetto, i cui presupposti di straordinaria necessità ed urgenza sono evidenti, essendo volto a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria verificatasi nel territorio della città di Taranto, osserva che esso presenta un contenuto omogeneo. Evidenzia altresì

come il provvedimento si rapporti all'ordinamento vigente effettuando un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, salvo alcuni limitati casi riguardanti una modifica non testuale di una disposizione di recente approvazione, alcuni richiami normativi effettuati in maniera imprecisa e due disposizioni che derogano in maniera implicita al diritto vigente. A tal proposito, si sofferma in particolare sull'articolo 1, comma 1, che deroga implicitamente alla normativa vigente in materia di nomina e di poteri del Commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio. Quanto ai rapporti con le fonti subordinate del diritto, segnala che l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto affida ad una fonte secondaria del diritto il compito di modificare una disposizione di rango primario, secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400.

Dopo aver osservato positivamente che il decreto è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativo (ATN) e reca l'autorizzazione all'esenzione dall'obbligo

di redigere l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5423 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, essendo unicamente volto ad introdurre misure finalizzate a fronteggiare la situazione di criticità ambientale e sanitaria venutasi a creare nella città di Taranto, assicurando l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa, per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio di Taranto, siglato il 26 luglio 2012, tra i Ministeri dell'ambiente, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e della coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario straordinario del porto di Taranto;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge in esame si rapporta all'ordinamento vigente effettuando un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative; un difetto di coordinamento con la normativa vigente si riscontra tuttavia all'articolo 1, comma 8, che modifica in via non testuale una disposizione di recentissima approvazione (si tratta dell'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83), integrando, conseguentemente, una modalità di produzione normativa che mal si concilia sia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, che con le esigenze di stabilità e certezza della legislazione; inoltre, all'articolo 2, comma 1, laddove dispone che *“L'area industriale di Taranto è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di*

cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83”, sembra in realtà configurare un'implicita deroga alla procedura delineata dal succitato articolo 27 (contenuto anch'esso in una legge di recentissima approvazione), il quale prevede che le situazioni di crisi industriale complessa siano individuate mediante decreto ministeriale di natura non regolamentare;

un'ulteriore disposizione derogatoria del diritto vigente, nella quale non è presente un'espressa indicazione delle norme derogate, si rinviene altresì all'articolo 1, comma 1; infatti, la disposizione in questione, laddove prevede che il Commissario straordinario chiamato all'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, deroga implicitamente all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede invece che la suddetta nomina debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica; inoltre, la disposizione in questione, nell'autorizzare il Commissario *“ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67”*, gli conferisce la facoltà – ai sensi del comma 4-bis del citato articolo 13 – di provvedere *“in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento”*;

il decreto-legge si rapporta, inoltre, alla normativa vigente procedendo in alcuni, limitati casi, mediante richiami effettuati in forma imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnala l'articolo 1, che, al comma 7, richiama le disposizioni di cui all'articolo 2, commi

2-septies e 2-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010. Tuttavia, il citato comma 2-septies, a sua volta, novella l'articolo 27, comma 1, secondo periodo, della legge 24 novembre 2000, n. 340, al quale ci si dovrebbe correttamente riferire, tenuto anche conto che l'articolo 27 in questione è stato recentemente novellato (da parte dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59) e, che pertanto, il testo di cui al comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, richiamato dal decreto legge in esame, risulta superato;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il provvedimento, al già richiamato articolo 1, comma 1, secondo periodo, prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possa prorogare la durata in carica del Commissario straordinario, fissata in un anno dalla medesima disposizione, affidando così ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

infine, il disegno di legge è provvisto sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che dell'autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di redigere l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), conformemente a quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, primo periodo – laddove prevede che il Commissario straordinario chiamato all'attuazione

degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – sia esplicitata la deroga al disposto dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede invece che la suddetta nomina debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, con l'auspicio che, per il futuro, ci si attenga, nel delineare le procedure di nomina di Commissari straordinari del Governo, al dettato della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo – laddove prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possa prorogare la durata in carica del Commissario straordinario, fissata in un anno dalla medesima disposizione – sia verificata la congruità dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 1, comma 7, si dovrebbe sostituire il richiamo normativo ivi contenuto all'articolo 2, comma 2-septies, del decreto legge n. 225 del 2010, con quello, più corretto, all'articolo 27, comma 1, secondo periodo, della legge n. 340 del 2000;

si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 8 – che integra in via non testuale il disposto dell'articolo 57, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2012 – in termini di novella a tale ultima disposizione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 5, che, nell'individuare il Commissario straordinario

quale soggetto attuatore per l'impiego di determinate risorse, dispone che queste ultime devono essere utilizzate "mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata", si dovrebbe chiarire a quali strumenti di programmazione negoziata ci si intenda riferire ».

Carlo MONAI, considerata la peculiare rilevanza della legge n. 400 del 1988 che, essendo volta a disciplinare in via generale l'attività del Governo, riveste un carattere ordinamentale, si interroga sull'opportunità di inserire nel parere una condizione volta a richiedere che quanto meno l'eventuale proroga della durata in carica del Commissario straordinario (essendo questi già stato nominato) sia disposta mediante lo strumento giuridico a tal fine richiesto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e cioè con decreto del Presidente della Repubblica.

Doris LO MORO, *presidente*, pur condividendo lo spirito dell'intervento del collega Monai, ritiene tuttavia che la soluzione prospettata non sia in realtà funzionale allo scopo di semplificare il quadro normativo vigente: ove infatti si prevedesse che la proroga della durata in carica del Commissario nominato con DPCM debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, si finirebbe per assegnare a tale ultima fonte il compito di incidere su una fonte di diversa natura, con ulteriore complicazione del quadro normativo di riferimento.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 693 del 1° agosto 2012, a pagina 4, seconda colonna, undi-

cesima riga, sostituire il parere riportato fino a pagina 20, prima colonna, ventiduesima riga, con il seguente:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5389 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 25 articoli, ai quali si aggiungono gli ulteriori 14 articoli approvati nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano un complesso di misure teleologicamente orientate a favorire la riduzione della spesa pubblica mediante:

a) la riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi, la riduzione delle piante organiche delle pubbliche amministrazioni, la razionalizzazione del patrimonio pubblico e delle società pubbliche (Titolo I);

b) la riduzione delle spese delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non territoriali, il riordino e la soppressione di enti, organismi, agenzie e società e la riduzione delle spese per il personale (Titolo II);

c) interventi per la riduzione della spesa sanitaria (Titolo III);

d) interventi per la razionalizzazione e la riduzione della spesa degli enti territoriali, quali il riordino delle province e delle loro funzioni, la razionalizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte degli enti locali (Titolo IV);

e) l'introduzione di misure volte ad imprimere un vincolo di destinazione dei risparmi di spesa conseguiti mediante l'attuazione delle misure prima indicate (Titolo V);

f) la definizione di interventi finalizzati a rendere più efficiente, a valoriz-

zare e a dismettere il patrimonio pubblico, a razionalizzarne l'amministrazione economico-finanziaria, nonché a rafforzare il patrimonio delle imprese del settore bancario (titolo V-bis, introdotto al Senato, nel quale sono confluiti i contenuti del decreto-legge n. 87 del 2012);

non appaiono invece riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento, alle sue finalità ovvero alla partizione del testo nella quale sono inseriti: il comma 26-bis dell'articolo 7 (rubricato "Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri") e contenuto nel Titolo II (Riduzioni di spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali), che dispone la proroga del Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia al fine di adeguarne lo Statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo; i commi 12-sexies, 12-septies e 12-octies dell'articolo 23, rubricato "Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili" e collocato nell'ambito del Titolo V (Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario), i quali intervengono, nell'ordine, sulla gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, sulla stabilità dell'equilibrio finanziario nei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009, anche per garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché in materia di sospensione, nell'isola di Lampedusa, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, "tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la

evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita", nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, in numerose circostanze, incide su di essa mediante modifiche non testuali, ovvero reca disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di disciplinare in modo ordinato le materie in questione; in altri casi, infine, si sovrappone alle previgenti normative, riproducendone e talvolta integrandone il contenuto, senza però disporre l'abrogazione delle suddette discipline o, comunque, nell'assenza di un adeguato coordinamento. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, tra le quali si segnalano, a titolo meramente esemplificativo:

l'articolo 1, che, ai commi da 1 a 18, introduce un'articolata disciplina in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, la quale fa sistema con la disciplina contenuta all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, nonché con la normativa contenuta all'articolo 1, comma 455, della legge n. 296 del 2006, cui si sovrappone e di cui talvolta riproduce il contenuto (si vedano, a tale ultimo proposito, in particolare i commi 1 e 8 che in parte riproducono e in parte integrano in via non testuale le disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999);

l'articolo 1, commi 19 e 20, che, laddove prevede che venga realizzato "un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili", reca una disciplina che fa sistema con quella contenuta in precedenti atti nor-

mativi, tra i quali si segnala il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2001 e dei quali riproduce parzialmente il contenuto;

L'articolo 2, che, nell'intervenire al fine di ridurre le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, reca una normativa che fa sistema con quella recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, con quella contenuta agli articoli 6 ("Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche"), 19 ("Incarichi di funzioni dirigenziali") e 33 ("Eccedenze di personale e mobilità collettiva") i quali formano in alcuni casi oggetto di modifiche non testuali (si vedano, al riguardo, i commi da 11 a 16, che integrano in via non testuale il succitato articolo 33 in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni) ed ai quali le disposizioni contenute all'articolo 2 si sovrappongono. I commi 1 e 6 dell'articolo 2 si sovrappongono, altresì, al disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge n. 138 del 2011, che già era intervenuto in tema di riduzione di piante organiche delle pubbliche amministrazioni mediante una disciplina in parte analoga a quella contenuta nei commi in esame;

L'articolo 3 che, al comma 1, ai commi da 3 a 8 e al comma 10, reca una complessa disciplina in materia di contratti di locazione passiva stipulati dalle pubbliche amministrazioni, disciplina che non viene inserita in un appropriato contesto normativo e che si sovrappone a quella contenuta all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, e all'articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011;

L'articolo 4, che introduce una articolata normativa in materia di razionalizzazione e trasformazione delle società pubbliche, formulata in molti casi (vedi, ad esempio, il comma 6) in modo generico, senza inserirla in un idoneo contesto nor-

mativo ed in assenza di clausole di coordinamento (abrogazioni/novelle) con la normativa vigente;

L'articolo 5 che, ai commi da 1 a 9, interviene in materia di riscossione dei tributi, di spese delle pubbliche amministrazioni per autovetture, di regime del personale addetto alla guida delle medesime, di buoni pasto attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, in materia di ferie, riposi e permessi del personale e sulla disciplina degli incarichi di consulenza senza inserire le disposizioni in questione in un idoneo contesto normativo ed in assenza di clausole di coordinamento (abrogazioni/novelle) con la normativa vigente; mentre, al comma 14, modifica in via non testuale l'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010;

L'articolo 6, commi 1 e 2, che modifica in via non testuale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 587, 588 e 589 della legge n. 296 del 2006 e che, al comma 3, laddove dispone che "il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta" interviene in via non testuale sulla normativa che assegna poteri ispettivi ai dipartimenti suindicati. I commi da 3 a 17 dell'articolo 6 in oggetto introducono, inoltre, una articolata disciplina in materia di contabilità delle pubbliche amministrazioni, nonché di amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, senza inserirla in alcun contesto normativo, né coordinarla con l'ordinamento vigente;

L'articolo 7 che, intervenendo in materia di riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1), di riduzione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato (comma 12) e di conseguente predisposizione degli interventi correttivi di finanza pubblica (commi 14 e 15) e in materia di informatizzazione di iscrizioni alle istituzioni scolastiche, di pagelle e registri

(commi da 28 e 32), introduce disposizioni avulse da un idoneo contesto normativo e che, ai commi 14 e 15, fanno sistema con i contenuti della legge n. 196 del 2009, recante Legge di contabilità e finanza pubblica;

l'articolo 14, comma 13, che, in relazione al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, si sovrappone alla disciplina recata dall'articolo 19, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 98 del 2011, con la quale dovrebbe essere coordinato;

l'articolo 15, comma 11, che prevede che la disciplina in materia di spesa farmaceutica introdotta dai commi precedenti sostituisca integralmente quella di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011, senza procedere ad una modifica testuale di quest'ultimo;

l'articolo 23, comma 12-*octies*, introdotto al Senato, che differisce in maniera non testuale al 31 dicembre 2012 il termine del 30 giugno 2012 riguardante la sospensione, nell'isola di Lampedusa dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, peraltro utilizzando il verbo "perdura", in presenza di una cesura temporale tra la scadenza del termine (30 giugno) e la data di entrata in vigore della legge di conversione;

in aggiunta alle fattispecie analiticamente indicate, difetti di coordinamento con l'ordinamento in ragione della mancata novellazione della normativa preesistente, ovvero dell'introduzione di discipline "decontestualizzate", si rinvennero, a titolo meramente esemplificativo, all'articolo 1, comma 26-*ter*; all'articolo 3, comma 11-bis, all'articolo 5, commi da 11 a 11-*sexies*, all'articolo 6, comma 15-*bis*, 21-*bis* e 26-*bis*, all'articolo 7, commi 22 e 38;

si registrano, infine, casi in cui il mancato coordinamento si verifica in relazione a codici o testi unici, dei quali vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; in proposito, si segnalano:

l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 7, comma 6, che intervengono sull'ambito applicativo del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, senza tuttavia novellarlo;

l'articolo 2, che, ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, nel fissare tetti massimi ai trattamenti economici percepibili dai dipendenti di società non quotate, controllate da pubbliche amministrazioni nonché ai compensi stabiliti dai consigli di amministrazione di tali società, reca una normativa che fa sistema con quella contenuta all'articolo 2389 del codice civile e con quella contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

l'articolo 3, comma 16, che estende in via non testuale l'ambito d'applicazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato;

l'articolo 4, comma 8, che interviene in materia di affidamenti diretti di contratti di servizi e forniture senza inserire la disciplina in questione in un adeguato contesto normativo, rappresentato dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

l'articolo 4, comma 14, che interviene sulla disciplina delle clausole arbitrarie apposte nei contratti pubblici, senza inserire la suddetta normativa nell'appropriato contesto normativo, rappresentato dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

l'articolo 12, commi 74 e 75, che integra in via non testuale il disposto degli articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies* e 2545-*septiesdecies* del codice civile in materia di commissari liquidatori delle società cooperative sciolte o poste in liquidazione coatta amministrativa;

l'articolo 17 che interviene, tra l'altro, su funzioni e organi di governo delle province, senza tuttavia inserire la suddetta disciplina nell'ambito del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e in assenza di alcun coordinamento normativo;

l'articolo 18, che, nell'intervenire sulla disciplina delle città metropolitane, introduce un'articolata disciplina che fa sistema con quella contenuta nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nell'ambito del quale dovrebbe essere opportunamente collocata; peraltro, il comma 1 si limita a disporre l'abrogazione dei soli articoli 22 e 23 del TUEL, senza introdurre gli opportuni coordinamenti con gli articoli da 24 a 26 e 82 del succitato testo unico;

il provvedimento, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; a titolo meramente esemplificativo, si citano al riguardo, le disposizioni contenute all'articolo 23-*ter*, che incide sulla normativa in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, materia caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni succedutesi a partire dalla legge n. 579 del 1993, che ha introdotto la prima disciplina in materia di cessioni di immobili pubblici statali, alla quale sono succedute la legge n. 127 del 1997, che è intervenuta sulla cessione del patrimonio

immobiliare degli enti locali, il decreto-legge n. 351 del 2001, che ha dettato disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, nonché il decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto legislativo n. 85 del 2010 (federalismo demaniale) e, da ultimo, il decreto legge n. 98 del 2011. Disposizioni specifiche per gli immobili della Difesa sono inoltre contenute nel Codice dell'ordinamento militare;

il provvedimento si contraddistingue per la genericità delle disposizioni da esso recate, la quale si traduce nella presenza di un numero elevato di norme prive di portata normativa in quanto meramente descrittive; nella presenza di rinvii generici alla normativa vigente (risultando così difficilmente individuabile la disciplina oggetto del rinvio); di clausole abrogative generiche; nell'assenza di clausole di coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto con l'ordinamento vigente e nell'introduzione di deroghe generiche e implicite;

in relazione al primo aspetto, il provvedimento contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto:

a) di principio (si vedano, ad esempio, tra le tante, l'articolo 6, comma 5, che così dispone: "Le disposizioni ai commi da 5 a 9, sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.");

b) prive di portata innovativa dell'ordinamento (si vedano, tra i tanti, l'articolo 4, comma 2, che prevede che all'affidamento di servizi si proceda: "nel rispetto della normativa comunitaria e na-

zionale”; l’articolo 4, comma 6, che prevede che l’acquisizione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni avvenga: “in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.”; l’articolo 4, comma 8, che “prevede” il “rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house”; l’articolo 18, comma 7-bis, che prevede restino “ferme le funzioni di programmazione e coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione”; l’articolo 19, comma 1, lettera a): “Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione (...)”;

c) ricognitive della normativa vigente, che viene spesso richiamata ricorrendo ad espressioni quali “fermo restando”, “salva” (si vedano, *ex plurimis*, l’articolo 10, comma 7, che mantiene fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78 del 2010); inoltre, talune delle disposizioni ricognitive in questione “fanno salva” la normativa vigente senza identificarla, ma indicandola genericamente (vedi, per tutte, l’articolo 2, comma 9, che prevede restino “ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni” e l’articolo 3, comma 18, che fa “salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici”; l’articolo 6, comma 3, che prevede resti fermo “quanto previsto da altre disposizioni legislative”; l’articolo 7, comma 35 che fa salvi “gli ordinari rimedi previsti dal codice civile”; l’articolo 8, comma 3, che “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni”, dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ad enti e organismi); oppure mantengono “ferma” una disciplina senza precisare in quale fonte essa sia contenuta

(si vedano, ad esempio, l’articolo 2, comma 6, che fa “salve le procedure concorsuali e di mobilità (...) e le procedure per il rinnovo degli incarichi” e l’articolo 2, comma 11, che mantiene: “fermo (...) per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo”);

in relazione al secondo aspetto, si segnala che il decreto legge si rapporta alla normativa vigente procedendo perlopiù mediante richiami effettuati in forma generica, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, l’articolo 1, comma 3, che rinvia ad una non meglio precisata “specifica normativa”; l’articolo 1, comma 19, che rinvia alla “normativa vigente”; l’articolo 2, comma 4 che prevede che “Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore”;

in relazione al terzo aspetto, il provvedimento reca talune clausole abrogative formulate in modo inappropriato o generico; a titolo meramente esemplificativo, all’articolo 12, comma 48, e all’articolo 12, comma 70, si limita a disporre l’abrogazione delle “eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione” e all’articolo 13, comma 40 dispone che: “Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli”; in altri casi, invece, il decreto legge dispone la soppressione di enti e società senza contestualmente abrogarne le leggi istitutive: ad esempio, all’articolo 12, comma 1, si limita a prevedere che “l’INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”; peraltro, il successivo comma 2, dopo aver trasferito ad altro ente “le competenze dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi elette”, ribadisce che “Sono soppresse le funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex INCA” senza però abrogare l’articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999, istitutivo dell’ente in questione; in relazione alle disposizioni contenute all’articolo 12 in og-

getto si registrano, in termini più generali, difetti di coordinamento con la normativa vigente ulteriori rispetto a quelli prima analiticamente indicati: infatti, l'articolo 12, laddove interviene a riordinare e ad accorpate enti ed organismi esistenti non provvede al necessario coordinamento con la normativa istitutiva degli enti medesimi: a titolo meramente esemplificativo, si segnala il comma 17, che dispone l'abrogazione delle "disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili" con la riforma disposta dal medesimo articolo in merito alle funzioni e agli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea);

in relazione all'ultimo aspetto prima menzionato, il decreto in esame reca numerose disposizioni che agiscono in deroga a norme vigenti, talora indicando specificamente le disposizioni cui intendono derogare, ma più spesso facendo generico riferimento alla legislazione vigente ovvero derogandovi implicitamente. Deroghe circoscritte e puntuali alla normativa vigente sono presenti in molte disposizioni, tra le quali si segnala, a titolo esemplificativo, l'articolo 15, comma 13, lettera c), che deroga ad una disposizione del codice civile. Deroghe formulate in termini generici si rinvengono, invece, ad esempio, all'articolo 1, comma 12, che consente il diritto di recesso da parte delle pubbliche amministrazioni "anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti", all'articolo 3, comma 3, che consente alle regioni e agli enti locali di recedere da contratti di locazione in essere "anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto"; all'articolo 17, comma 2, che prevede che, ai fini della soppressione e delle province, l'individuazione della popolazione residente sia effettuata, "anche in deroga alla disciplina vigente (...) in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; all'articolo 23-sexies, comma 1, lettera a), che dispone "anche in deroga alle norme di contabilità di Stato" e all'articolo 23-de-

cies, comma 5, che indica le numerose disposizioni che non si applicano all'assunzione di partecipazioni azionarie nel Monte dei Paschi di Siena da parte del Ministero dell'economia e delle finanze conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Deroghe implicite alla normativa vigente sono invece presenti, a titolo esemplificativo, all'articolo 2, che, ai commi 10-bis e 10-ter, deroga implicitamente all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, disponendo — rispettivamente — che: per le amministrazioni e gli enti pubblici "il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario" e che "Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze", laddove l'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, demanda invece a regolamenti di delegificazione il compito, tra gli altri, di determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri e le relative piante organiche; al riguardo, si segnala, peraltro, che l'articolo 12, ai commi 10 e 54 — con disposizioni che non risultano coordinate con le precedenti — prevede, con specifico riferimento al Ministero delle politiche agricole ed al Ministero dello sviluppo, che le rispettive dotazioni organiche siano adeguate con l'ordinaria strumentazione, cioè con regolamenti "da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988";

il decreto-legge introduce altresì modifiche — non sempre testuali — alle disposizioni, di recentissima approvazione, contenute nei decreti legge emanati nel corso del 2011 e del 2012 al fine di

fronteggiare la crisi economica internazionale in atto (intervenendo, in particolare, su disposizioni contenute nei decreti-legge n. 98, n. 138, n. 201 e n. 216 del 2011, nei decreti-legge n. 1, n. 5; n. 16; n. 52 – che risulta in più punti oggetto di modifiche non testuali – del 2012); il provvedimento, all'articolo 23, comma 2, novella altresì la recentissima legge 6 luglio 2012, n. 96, recante Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici;

il provvedimento si connota per il ricorso ad una tecnica normativa – che si rinviene in tutti i più recenti provvedimenti d'urgenza – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvengono, ad esempio, all'articolo 1 comma 19; all'articolo 3, comma 1; all'articolo 6, comma 13; all'articolo 8, comma 1; all'articolo 11 comma 1, e all'articolo 15, commi 1 e 13;

inoltre, secondo una tecnica normativa invalsa nei più recenti provvedimenti, il disegno di legge presenta una peculiare struttura, consistente nell'introduzione di numerose previsioni di carattere generale alle quali seguono disposizioni di carattere derogatorio ovvero condizionante delle prime; da ciò consegue che, nell'ambito di numerose disposizioni, all'enunciazione della regola segue l'individuazione della deroga. Tale fenomeno si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, ove il comma 1 definisce l'ambito di applicazione della norma, mentre i commi 5 e 7 prevedono delle eccezioni; all'articolo 3, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive, ove i commi da 1 a 6 contengono la

disciplina di carattere generale e i commi 7 e 8 dispongono eccezioni alla loro applicazione; all'articolo 4, ove il comma 1 indica la regola e il comma 3 prevede una serie di eccezioni, nonché ai commi 7 e 8 (regola) e 8-*bis* (eccezione); nonché all'articolo 12, comma 20, che interviene sul riordino degli organismi collegiali istituiti presso pubbliche amministrazioni;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il provvedimento in esame riproduce integralmente, agli articoli 23-*bis* e seguenti, i contenuti del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e da distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari, sia pure attenuata dall'espressa clausola di salvezza degli effetti prodotti dal decreto-legge non convertito in legge, il cui contenuto risulta confluito nel provvedimento in esame;

inoltre, il provvedimento, in più punti (si vedano, l'articolo 2, comma 7, l'articolo 5, commi da 2 a 4; l'articolo 14, commi 2 e 8) reca disposizioni che si intersecano con quelle di cui agli articoli 3, 3-*bis*, 4 e 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre

strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, licenziato definitivamente dalla Camera nella giornata di ieri; all'articolo 4, comma 3-*quater*, fa sistema con l'articolo 20 del decreto-legge n. 83 del 2012, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato ed, al successivo comma 3-*quinqüies*, sembra presupporre l'attribuzione di alcune competenze all'Agenzia per l'Italia digitale, le quali, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del già menzionato decreto-legge n. 83 del 2012, sono state tuttavia conferite a Consip spa. Inoltre, all'articolo 3-*bis*, reca un'articolata disciplina in materia di interventi agevolativi in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012, che sono oggetto del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato definitivamente dal Senato nella giornata odierna e che risulta in più punti oggetto di modifiche non testuali; sul medesimo decreto-legge intervengono altresì in via testuale il comma 20 dell'articolo 7 e, in via non testuale, i commi 21 e 21-*bis*, del medesimo articolo; da tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

da ultimo, si segnala che l'articolo 3, comma 11, e l'articolo 7, commi 5 e 6, incidono in maniera testuale e non testuale sul codice dell'ordinamento militare, intervenendo, tra l'altro, sugli articoli 306 e 2190, i quali formano oggetto di modifica anche da parte di un secondo schema di decreto legislativo correttivo del

codice in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 giugno 2012;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; trattandosi di un provvedimento che, nell'ottica della riduzione di spesa, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale o che prevedono l'avvio di una fase sperimentale o transitoria (per esempio, tra i tanti, l'articolo 6, comma 10, introduce una disciplina sperimentale per il triennio 2013-2015, "nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato"; l'articolo 6, comma 16, reca una disciplina sperimentale, valida per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, in relazione alle autorizzazioni di spesa pluriennale) molteplici sono, infatti, gli adempimenti, talora plurimi e/o complessi necessari ai fini della relativa attuazione (si vedano, per tutti, l'articolo 15, commi 2 e 13, lettera c));

alcune disposizioni rinviando, ai fini della relativa attuazione, a successivi atti legislativi: ad esempio, l'articolo 17, comma 4, dispone che "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane", mentre l'articolo 21, comma 2, demanda alla legge di stabilità per il 2013 l'indicazione delle misure volte ad evitare l'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote IVA;

inoltre, numerose disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo; in particolare, troveranno applicazione:

a) a decorrere dall'anno 2013: le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 26; 4, comma 10; 5, comma 2; 6,

commi 7 e 20; 7, commi 1, 9, 11 e 12; 8, comma 3; 14, comma 15; 15, commi 3, 4, 7, 14, 20 e 23; 14, comma 5-*bis*; 16, commi 2, 6 e 7; 20, commi 1 e 4; 21, comma 1, lettera *b*), n. 3);

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013: le disposizioni contenute negli articoli 2, comma 11, lettera *c*); 4, commi 6 e 11; 5, commi 1 e 14; 6, comma 6; 7, comma 39; 12, comma 84; 15, comma 13, lettera *b*); 19, comma 1, lettera *a*) capoverso 31-*ter*, lettera *a*); 23, comma 7;

c) entro il 28 febbraio 2013: le disposizioni contenute nell'articolo 15, comma 13, lettera *c*);

d) entro il 30 giugno 2013: le disposizioni contenute negli articoli 2, comma 12; 4, comma 1, lettera *b*);

e) entro il 31 dicembre 2013: le disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1, lettera *a*); 18, comma 1; 19, comma 2, capoverso 5;

f) a decorrere dal 1° gennaio 2014: le disposizioni contenute negli articoli 4, comma 8; 12, comma 24; 15, comma 13, lettera *f*); 19, comma 1, lettera *a*) capoverso 31-*ter*, lettera *b*);

g) a decorrere dal 1° gennaio 2015: l'articolo 3, comma 4;

h) a decorrere dall'anno 2016: le disposizioni contenute all'articolo 14, commi 2, 4 e 5;

in relazione a tutte le succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto;

il disegno di legge (agli articoli 3, comma 18; 4, comma 13; 6, comma 1, che definisce, in via generale, cosa debba intendersi per "controllo" in relazione ad enti controllati da pubbliche amministrazioni; 7, comma 42-*ter*; 14, commi 16 e 22; 15, comma 25; 16, comma 11) contiene numerose disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica di pre-

vigenti normative, in relazione alle quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo";

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, in più punti, incide mediante novelle ovvero modifiche non testuali su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (per le modifiche testuali, si vedano, l'articolo 3, comma 2, che novella il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005; l'articolo 6, comma 18, che incide sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, prorogando testualmente vari termini ivi previsti; l'articolo 7, comma 42, che modifica in via testuale l'articolo 5 del Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997; per modifiche non testuali a fonti secondarie del diritto, si vedano, invece, l'articolo 6, comma 20, lettera *b*), che integra in maniera non testuale le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, in ordine alle attribuzioni del collegio dei revisori delle istituzioni scolastiche; l'articolo 7, comma 42-*bis*, che interviene con previsione legislativa in un ambito già regolato dal recente decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università per il 2012; l'articolo 14, commi da 17 a 20, che, in materia di mobilità del personale docente, interviene in un ambito già disciplinato dall'articolo 23 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 81 del

2009; infine, si veda l'articolo 23, comma 2, che amplia l'ambito temporale di efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010 in materia di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 3, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra l'altro, il compito di rideterminare la "Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare", attualmente fissata per legge, dall'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante Codice dell'ordinamento militare; all'articolo 4, comma 3-*sexies*, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di prorogare i termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo; all'articolo 23-*undecies*, affida invece ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di procedere ad una "riduzione lineare delle dotazioni finanziarie" e alla "riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa", consentendo di intervenire con tale strumento su decisioni di spesa assunte con atti legislativi; nei suddetti casi, si attribuisce a decreti del Presidente del Consiglio la possibilità di incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto, affidando così a fonti atipiche del diritto il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che

non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

il decreto-legge prevede l'adozione di circa venti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a contenuto normativo: si vedano, ad esempio, l'articolo 2, comma 3, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, il compito di ridurre il totale generale degli organici delle forze armate; l'articolo 2, comma 5, che affida ad uno più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 2, comma 11, lettera d), che affida l'avvio dei processi di mobilità guidata presso le pubbliche amministrazioni, a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; l'articolo 4, comma 3, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle società pubbliche sottratte all'ambito di applicazione dell'articolo 4; l'articolo 5, comma 11, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, "l'individuazione dei criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici"; si vedano altresì, l'articolo 4, comma 3-*sexies*, l'articolo 6, comma 9, l'articolo 7, comma 4; l'articolo 14, comma 8; 16, comma 1; l'articolo 16, comma 8; l'articolo 17, commi 7 e 8; l'articolo 23, comma 8; l'articolo 23-*bis*, comma 4; l'articolo 23-*ter*, comma 1, lettera g), capoversi 8-*ter* e 8-*quater*; articolo 23-*quater*, comma 9, sesto e ottavo periodo, e articolo 23-*undecies*, comma 1; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti

del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);

il provvedimento, in quindici casi (si tratta dell'articolo 1, commi 11 e 20; dell'articolo 12, commi 3, 9, 10, 30, 35, 42, 44, 50 e 77; dell'articolo 20, comma 3; dell'articolo 23-*quater*, commi 3 e 9; 23-*duodecies*, comma 1), demanda compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali specifica la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica” e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti “atipici”, di natura non regolamentare”;

il decreto-legge contiene quattro autorizzazioni alla delegificazione (si vedano, l'articolo 2, comma 3, quarto periodo, l'articolo 10, commi 2 e seguenti e l'articolo 11, commi 1 e 2), che si discostano in parte dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988: all'articolo 2, comma 3, quarto periodo, introdotto dal Senato, in materia di personale delle forze armate, si prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, senza indicare né le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento; all'articolo 10, comma 2, in ordine alla riorganizzazione dello Stato sul territorio, talune delle

norme generali regolatrici della materia sembrano piuttosto coincidere con la finalità della delegificazione (a titolo esemplificativo, la lettera *a*) si riferisce al “contenimento della spesa pubblica”), mentre il comma 3 del medesimo articolo deroga implicitamente all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, innalzando da trenta a quarantacinque giorni il termine per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; all'articolo 11, il comma 1 fa riferimento a “criteri” in luogo di “norme generali regolatrici della materia”; il comma 2, nel prevedere una ulteriore autorizzazione alla delegificazione, richiama *per relationem* i criteri di cui al comma 1; in nessuna delle autorizzazioni alla delegificazione in oggetto vengono inoltre indicate le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti. Inoltre, il decreto, all'articolo 12, comma 19, modifica in maniera non testuale l'autorizzazione alla delegificazione contenuta all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), finalizzata all'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino di enti ed organismi pubblici statali, centralizzando il potere di proposta di tali regolamenti nel Presidente del Consiglio dei ministri e introducendo una fase endoprocedimentale di proposta da parte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012; in relazione a tutte le citate disposizioni, si ricorda, altresì, che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla “correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge”, nonché “ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina “le norme generali regolatrici della materia”, né indica espressamente le norme di rango

primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione”;

il decreto-legge, in taluni casi prevede altresì adempimenti indefiniti: si vedano, al riguardo, l'articolo 7, comma 27, che prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, di un “Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie” senza precisare quale veste giuridica il piano in oggetto debba rivestire; l'articolo 13, comma 38, che prevede l'adozione di un regolamento “emanato ai sensi dell'articolo 17” della legge n. 400 del 1988, senza indicare il comma di riferimento e quindi la tipologia del provvedimento stesso; l'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), capoverso 8-quater, che prevede l'adozione di un “decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio”; l'articolo 23-duodecies, che, al comma 2, dispone che “Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente decreto secondo quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea”, mentre, al comma 3 autorizza “emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità”, senza specificare il soggetto competente ad emanare tali decreti e lasciando indeterminata la destinazione dei proventi dei titoli di Stato;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento presenta una struttura molto complessa, in quanto, già nella versione originaria, era organizzato in 5 titoli, si componeva di 25 articoli, corrispondenti a 424 commi e conteneva tre allegati, per un totale di 86 pagine della “Gazzetta Ufficiale”. Il testo trasmesso dal Senato, si articola in 6 titoli e si compone di 39 articoli, corrispondenti a 559 commi.

Molte delle disposizioni contengono novelle e sono caratterizzate da una struttura particolarmente complessa: a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 12, concernente la soppressione di enti e società, occupava, nel testo originario, 11 pagine e mezza della “Gazzetta Ufficiale” e si articolava in 88 commi (divenuti 73, a seguito di alcune soppressioni approvate al Senato);

il provvedimento adotta talune espressioni di cui non appare chiara la portata normativa, ovvero dal significato tecnico-giuridico impreciso o di non immediata comprensione; tra di esse si segnala, ad esempio, l'articolo 5, comma 11-quinquies, che dispone che “Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione”, è attribuito un trattamento retributivo accessorio;

in relazione alla tecnica di redazione del testo, si segnala che numerose disposizioni contengono sigle che non vengono seguite dalla denominazione per esteso dell'organo o dell'istituto cui ci si intende riferire, in difformità quindi da quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica testi normativi che, al paragrafo 14, lettera b), raccomanda di riportare, nella prima citazione dell'ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso. A titolo meramente esemplificativo, si segnala che: l'articolo 2, comma 4 utilizza l'acronimo “AFAM”; l'articolo 6, comma 14 si riferisce al “sistema informativo SICOGÉ”; l'articolo 7, comma 42-bis si riferisce ai consorzi interuniversitari “Cineca, Cilea e Caspur”; l'articolo 12 utilizza numerosi acronimi quali “INRAN” (comma 1), “CRA” (comma 2); “FEAGA” “FEASR” (comma 7); l'articolo 15, al comma 3 utilizza l'acronimo “AIFA” e al comma 25-bis si riferisce all'AGENAS; l'articolo 23, comma 12-terdecies, si riferisce al progetto UIRNet del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti ed alla omonima società;

inoltre, il provvedimento, tra gli altri, all'articolo 1, commi 17 e 18, che si riferiscono all'"e-procurement", all'articolo 4, comma 3-*sexies*, che si riferisce all'in house providing, all'articolo 15, comma 6, lettera c), che si riferisce al *payment by results, risk sharing* e *cost sarin*, e all'articolo 15, comma 13, che contiene un riferimento al global service e facility management, ricorre all'uso di termini inglesi in difformità da quanto previsto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 4, lettera m), recita: "È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente";

in relazione al coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al quale affida la riduzione degli organici e la ripartizione dei volumi organici delle forze armate; al successivo quarto periodo, introdotto dal Senato, prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, il cui ambito di intervento sembra sovrapporsi a quello del primo; inoltre, all'articolo 23-*duodecies*, il comma 1, demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire "le disposizioni di attuazione del presente decreto-legge": si tratta tuttavia delle disposizioni di attuazione del titolo V-*bis*, che assorbe i contenuti del decreto-legge n. 83 del 2012;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis*

del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espungano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 26-*bis*, all'articolo 23, commi 12-*sexies*, 12-*septies* e 12-*octies*, che recano norme estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

siano riformulate le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su disposizioni contenute in codici o testi unici, in termini di novella ai medesimi, anche al fine di non comprometterne i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare;

siano altresì riformulate le disposizioni indicate in premessa, contenute in buona parte dell'articolato, le quali incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime; siano altresì inserite in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

si espungano dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

all'articolo 1, commi 11 e 20; all'articolo 12, commi 3, 9, 10, 30, 35, 42, 44, 50 e 77; all'articolo 20, comma 3; all'articolo 23-*quater*, commi 3 e 9 e all'articolo 23-*duodecies*, comma 1, che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio

di Stato, richiamate in premessa – siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 2, commi 3, 5 e 11, lettera *d*); all'articolo 4, commi 3 e 3-*sexies*; all'articolo 5, comma 11; all'articolo 6, comma 9; all'articolo 7, comma 4; all'articolo 14, comma 8; all'articolo 16, commi 1 e 8; all'articolo 17, commi 7 e 8; l'articolo 23, comma 8; all'articolo 23-*bis*, comma 4; l'articolo 23-*ter*, comma 1, lettera *g*), capoversi 8-*ter* e 8-*quater*; all'articolo 23-*quater*, comma 9, sesto e ottavo periodo, e all'articolo 23-*undecies*, comma 1 – che prevedono l'adozione di venti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 2, comma 3; all'articolo 4, comma 3-*sexies* e all'articolo 23-*undecies*, laddove prevedono che decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano modificare disposizioni di rango primario – sia verificata l'appropriatezza dell'impiego degli strumenti normativi in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

previa valutazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, quarto periodo, all'articolo 10, commi 2 e seguenti e all'articolo 11, commi 1 e 2, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

si sopprimano, nella parte in cui modificano in via testuale disposizioni contenute in fonti secondarie del diritto, le disposizioni contenute agli articoli 3, comma 2; 6, comma 18, e 7, comma 42, nonché, laddove incidono in via non te-

stuale su fonti secondarie del diritto, si sopprimano le disposizioni contenute agli articoli 6, comma 20, lettera *b*); 7, comma 42-*bis*; 14, commi da 17 a 20 e 23, comma 2, ovvero subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

all'articolo 12, comma 1, che dispone la soppressione dell'INRAN, senza disporre l'abrogazione della norma istitutiva del suddetto ente (e, segnatamente, dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999), siano indicate le norme oggetto di abrogazione;

con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 23-*ter*, che intervengono su settori normativi già oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, nella materia della gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sia effettuato un adeguato coordinamento con le disposizioni previgenti, anche al fine di consentire un'agevole individuazione del quadro normativo di riferimento;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si provveda a specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio;

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono clausole abrogative formulate in termini generici, si provveda a specificare correttamente la normativa oggetto di abrogazione;

per quanto detto in premessa, sia verificato il coordinamento interno all'articolo 2, comma 3, primo e quarto periodo;

all'articolo 17, comma 4 – che rinvia ad un "atto legislativo di iniziativa governativa" da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del decreto in oggetto – sia precisato che non ci si intende implicitamente riferire all'adozione di un decreto-legge (dal momento che si prefigurerebbero – sin d'ora e in via legislativa – requisiti di necessità e urgenza privi del requisito della straordinarietà), bensì ad un disegno di legge del Governo; sia precisato altresì che il termine di 60 giorni si riferisce all'esercizio dell'iniziativa da parte del Governo e non anche alla conclusione dell'esame parlamentare ed alla definitiva approvazione, nel rispetto degli *interna corporis* parlamentari.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, commi 10-*bis* e 10-*ter*, si dovrebbe valutare l'opportunità della deroga implicita ivi contenuta all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali sulla produzione normativa;

all'articolo 17, che prevede il riordino delle province e delle loro funzioni attraverso una complessa procedura, riferendosi, tra l'altro, al comma 4, "alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione", si dovrebbe valutare la congruità della disposizione in oggetto (e, in particolare, dell'uso dell'aggettivo "eventuali") con la citata disposizione costituzionale, che, stabilendo che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una regione "sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione", colloca l'iniziativa dei comuni quale punto di partenza obbligato della procedura di revisione delle province;

per quanto detto in premessa, si dovrebbero specificare i soggetti competenti e la natura giuridica degli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 27;

dall'articolo 13, comma 38; dall'articolo 23-*ter*, comma 1, lettera g), capoverso 8-*quater* e dall'articolo 23-*duodecies*, commi 2 e 3;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 23, comma 12-*octies*, si dovrebbe sostituire il termine "perdura" con i seguenti: "è differito";

si dovrebbe altresì chiarire il significato tecnico giuridico dell'espressione contenuta all'articolo 5, comma 11-*quinquies*, riportata in premessa;

si dovrebbero, infine, sciogliere gli acronimi riportati in premessa, nonché sostituire i termini inglesi riportati in premessa con un sinonimo in uso nella lingua italiana."

Il Comitato formula, altresì, le seguenti raccomandazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, siano valutate le modalità attraverso cui assicurare – anche durante l'*iter* di conversione – la coerenza degli strumenti

normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare del requisito di immediata applicabilità delle norme recate nei decreti legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

abbia altresì cura il legislatore di verificare la portata precettiva delle norme che si introducono nei provvedimenti, spe-

cie ove questi, come nel caso all'esame, che si compone di ben 559 commi, risultano assai lunghi e complessi, evitando in particolare il ricorso a disposizioni che appaiono prive di portata innovativa dell'ordinamento, in quanto generiche, meramente descrittive, di principio, ovvero ricognitive della normativa vigente, poiché tutte le anzidette disposizioni, oltre ad accrescere le dimensioni dei testi, non sempre risultano effettivamente funzionali all'esegesi dei testi nei quali sono inserite ».

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
--	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	25
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	29

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 9.05.

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 settembre 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono state presentate richieste

di riesame della valutazione di ammissibilità in relazione agli emendamenti Lanzarin 1.21 e Torazzi 1.13, nonché all'articolo aggiuntivo Alessandri 2.04.

Aggiunge che le presidenze delle Commissioni VIII e X, effettuato, alla luce dei criteri di ammissibilità richiamati nella seduta di ieri, un supplemento di istruttoria sulle proposte emendative sopra richiamate, ritengono di confermare il giudizio di inammissibilità: sull'emendamento Torazzi 1.13, in quanto esso destina le risorse del comma 3 dell'articolo 1 anziché all'attuazione del Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 concernente la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione di Taranto, ad interventi di bonifica di altre aree in situazioni di crisi industriale incluse in accordi di programma quadro; sull'emendamento Lanzarin 1.21, limitatamente alla seconda parte; in quanto incide, modificandola, sulla destinazione delle risorse disponibili del Ministero dell'ambiente dirette all'attuazione di piani straordinari per rimuovere le situazioni a

più elevato rischio idrogeologico; sull'articolo aggiuntivo Alessandri 2.04, in quanto reca modifiche dal decreto legislativo n. 155 del 2010 concernenti la definizione dei livelli massimi di benzoapirene in determinate aree urbane.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sul complesso degli emendamenti esprime un giudizio estremamente critico su un provvedimento che, a suo giudizio, non avrebbe motivo di sussistere se decontestualizzato dal territorio a favore del quale è stato adottato. Ricorda che in Italia, oltre a Taranto, sono stati individuati altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), ubicati soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, che si trovano in condizioni del tutto analoghe a quelle del territorio pugliese. Lamenta che per tutti questi siti non è stato previsto alcun provvedimento di urgenza che accelerasse le procedure previste nei diversi accordi di programma. In questo caso, pertanto, viene a crearsi un pericoloso precedente di discriminazione territoriale, un inaccettabile provvedimento di favore nei confronti di una regione meridionale. Sottolinea che il provvedimento in esame si occupa unicamente della bonifica dell'area industriale e portuale della città di Taranto e non contiene alcuna disposizione a favore dell'Ilva, come surrettiziamente si è voluto far credere ai lavoratori. Non si comprendono pertanto le ragioni che abbiano condotto all'adozione di un provvedimento urgente a favore della città di Taranto, senza prevedere alcun intervento per altri siti altrettanto pericolosi per la salute pubblica ubicati a Mantova, Ravenna, Casale Monferrato, solo per citarne alcuni. Sollecita pertanto il Governo a intervenire con analoghi provvedimenti di urgenza anche sugli altri cinquantasei SIN; in caso contrario, si assisterebbe – lo ribadisce – ad una inaccettabile discriminazione territoriale che, peraltro incide in maniera fortemente negativa sulla credibilità del sistema Paese: gli interventi di riqualificazione del porto di Taranto recherebbero, infatti, enormi benefici soprattutto alla società TCT (Taranto Container Terminal

Spa) a capitale asiatico, cui è stato chiesto un contributo irrisorio per gli interventi di riqualificazione dell'area portuale.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI) dichiara di non condividere le modalità seguite dal Governo nella gestione della situazione dell'ILVA. In primo luogo fa notare come il decreto legge in esame dia solo copertura ad un accordo immodificabile.

Alberto TORAZZI (LNP), nell'associarsi alle osservazioni del collega Fava, stigmatizza in particolare l'utilizzo di 20 milioni di euro disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il dissesto idrogeologico, a favore del risanamento ambientale del territorio della città di Taranto. Analoghe considerazioni svolge sull'esigua somma chiesta alla cinese TCT Spa (7,2 milioni di euro) per interventi di riqualificazione del porto a fronte degli 187 milioni complessivi stanziati a questo fine.

Manuela LANZARIN (LNP) sottolinea come il Governo, con il decreto-legge in esame, abbia preso in considerazione solo la realtà di Taranto, non dando la stessa importanza ad altre analoghe situazioni presenti nel territorio nazionale e determinando pertanto una situazione di disparità. Ribadisce la posizione di contrarietà del gruppo della Lega Nord sul provvedimento in esame che, tra l'altro, a suo avviso, non va a risolvere la grave situazione dell'ILVA che chiama in causa anche la responsabilità degli enti locali.

Fa notare come il provvedimento in questione ponga al centro dell'attenzione il tema delle bonifiche, sul quale il Governo non ha mai concentrato la dovuta attenzione, nonostante i numerosi siti che necessitano di bonifica e che, se ristrutturati, potrebbero rappresentare un volano per l'economia.

Con riferimento poi ai 20 milioni di euro disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per interventi a tutela della difesa del suolo, richiama le battaglie svolte dalla VIII Commissione a

favore di una politica incisiva in materia di prevenzione del rischio idrogeologico. Ritiene pertanto non condivisibile l'operazione del Governo che distoglie risorse finanziarie da tale settore strategico. Riconosce che nell'ambito della difesa del suolo vi siano casi di responsabilità delle regioni che non hanno rispettato gli accordi di programma. Ritiene che tale aspetto vada colpito, non distogliendo risorse finanziarie dal settore, ma punendo quegli amministratori locali responsabili del mancato rispetto dell'accordo di programma.

Analogamente stigmatizza la previsione dell'utilizzo di risorse del Fondo Kyoto per finalità sicuramente importanti, come la riqualificazione ambientale del territorio della città di Taranto, ma comunque diverse da quelle originarie come la riduzione di anidride carbonica. Quanto poi alla nomina del Commissario si domanda come mai, stante l'urgenza della situazione a Taranto, il Governo non abbia ancora provveduto alla nomina del commissario. Auspica che in tale caso, contrariamente a quanto avvenuto per la gestione dei rifiuti in Campania, la gestione della situazione di Taranto da parte del Commissario non si trasformi in un fatto ordinario. Conclude richiamando l'attenzione del Governo sulla urgenza di provvedere alla bonifica di altri siti in Italia di importanza analoga a quella di Taranto.

Renato Walter TOGNI (LNP) sottolinea come gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord nascano dalla constatazione dell'esistenza in Italia di numerose altre zone colpite da fenomeni di inquinamento ambientale e per le quali, analogamente a Taranto, occorrerebbe un intervento dello Stato.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per l'VIII Commissione, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1, evidenziando che le proposte relative all'articolo 2 risultano tutte inammissibili.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI concorda con il parere espresso dai relatori.

Andrea LULLI (PD), comunica che il gruppo PD ritira tutti gli emendamenti presentati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in considerazione dell'inizio imminente dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI, indi del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.15.

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nel passare all'esame delle proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione (*vedi allegato*) comunica che la collega Zamparutti ha ritirato gli emendamenti a propria firma e il collega Ghiglia tutti gli emendamenti del proprio gruppo. Da quindi la parola al collega Fava sull'emendamento 1.1.

Giovanni FAVA (LNP) illustra le finalità del proprio emendamento 1.1, ribadendo la propria netta contrarietà al provvedimento in esame che, oltre ad essere discriminatorio nei confronti delle regioni del Nord, non offre alcuna soluzione ai problemi ambientali e occupazionali della città di Taranto. A suo avviso, considerato l'inquinamento della zona industriale, sarebbe stato preferibile prevedere l'abbandono dell'abitato del quartiere Tamburi e del comune di Statte, piuttosto che procedere alle previste operazioni di bonifica. Sollecita il Governo a dare risposte anche a regioni del Nord che versano nelle stesse condizioni ambientali, rammaricandosi che il solo gruppo della Lega Nord intervenga in questa discussione per difendere gli interessi di tutti i cittadini italiani. Invita, quindi, i colleghi della maggioranza a intervenire in difesa del diritto ad una parità di trattamento per tutti i cittadini che nelle diverse regioni italiani vivono in condizioni analoghe a quelle della città di Taranto.

Alberto TORAZZI (LNP), nell'associarsi alle considerazioni del collega Fava, ribadisce che si tratta di un provvedimento discriminatorio nei confronti delle regioni del Nord. Stigmatizza altresì il fatto che con denaro pubblico italiano si proceda alla riqualificazione dell'area portuale della città di Taranto da cui trarrà beneficio soprattutto la società cinese TCT Spa.

Manuela LANZARIN (LNP), sottolinea come appaia opportuno, come previsto dall'emendamento 1.1., coinvolgere il Ministro dello sviluppo economico nelle procedure relative all'individuazione e alla nomina del Commissario straordinario. Coglie l'occasione per stigmatizzare l'atteggiamento di tutti i gruppi parlamentari che hanno rinunciato a priori alla possibilità di apportare miglioramenti al decreto in esame, in qualche modo così evidenziando la propria presa di distanza da un provvedimento evidentemente considerato inutile. Ritira quindi l'emendamento 1.1. ripromettendosi di ripresentarlo ai fini dell'esame in Aula.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo per illustrare l'emendamento 1.2 a sua firma, stigmatizza il fatto che il relatore Ghiglia abbia rilasciato in un comunicato stampa alcune dichiarazioni relative agli interventi previsti dal provvedimento in esame invece di intervenire nel dibattito che si sta svolgendo in commissione. In particolare il relatore ha dichiarato che il decreto-legge rappresenta una prima e fondamentale risposta ad un complesso problema ambientale e che la produzione degli stabilimenti dell'ILVA interessa indirettamente numerosi stabilimenti del Nord.

Ribadisce quindi il suo giudizio estremamente negativo sul provvedimento che non fornisce alcuna risposta per la questione ILVA, si limita a sbloccare risorse per la bonifica del porto di Taranto e rappresenta un intervento legislativo discriminatorio nei confronti degli altri siti di interesse nazionale.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, invita il collega Fava ad approfondire il significato delle dichiarazioni contenute nel citato comunicato stampa. In proposito ribadisce di aver preso le distanze dagli interventi del gruppo della Lega che hanno definito razzista il provvedimento in esame poiché a suo parere esso rappresenta invece una tempestiva risposta del Governo nonostante le poche risorse disponibili.

Alberto TORAZZI (LNP) interviene chiarendo il significato del termine razzismo come utilizzato in questo contesto dal suo gruppo. Evidenzia come il provvedimento in esame attribuisce, come spesso è stato fatto in passato, ulteriori risorse finanziarie alle regioni del Mezzogiorno e che rappresenta di fatto un provvedimento discriminatorio nei confronti di tutti i territori del nord Italia che si trovano nelle medesime condizioni di Taranto. Annuncia il ritiro dell'emendamento 1.2.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI), esprime perplessità sull'invito al ritiro espresso dal Governo, conformemente ai

relatori, su tutti gli emendamenti presentati, ritenendo invece che sarebbe stato più opportuno un atteggiamento di apertura da parte del Governo in particolare in relazione a quegli emendamenti che intervengono sulla disposizione dell'articolo 1 che distoglie dalla finalità originaria le risorse del Fondo Kyoto, destinandole ad interventi di riqualificazione ambientale del territorio della città di Taranto. Annuncia quindi il ritiro dei propri emendamenti 1.26 e 1.27.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), annuncia il ritiro del proprio emendamento 1.02.

Manuela LANZARIN (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 1.3, evidenzia come risulti inappropriata la previsione di una possibile proroga all'incarico di Commissario straordinario, segnalando il pericolo che la straordinarietà si possa trasformare, come nel « caso Napoli » in ordinaria amministrazione. Fa inoltre notare come, nonostante l'adozione del provvedimento di urgenza, il Commissario straordinario, ad un mese di distanza, non sia stato ancora nominato. Ritira comunque il proprio emendamento 1.3.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 1.4 segnala come appaia certamente necessario che anche nell'eventuale proroga del Commissario straordinario sia coinvolto il Ministro dello sviluppo economico. Coglie l'occasione per ribadire al collega Ghiglia, della cui replica prende atto, la sua opinione che con il decreto in esame si sia operata una vera e propria discriminazione verso i territori del nord, facendo presente che sarà anche sua responsabilità quella di spiegare ai propri concittadini di Casale Monferrato l'evidente disparità di trattamento. Preannuncia che il proprio gruppo continuerà a chiedere al Governo chiare risposte sugli altri 56 SIN che non hanno ricevuto alcun finanziamento, né, con ogni probabilità ne riceveranno in futuro. Ritira comunque il proprio emendamento 1.4.

Alberto TORAZZI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 1.5 sottolinea come sembra senz'altro opportuno che per gli interventi sull'area portuale sia direttamente il Commissario dell'Autorità portuale ad intervenire senza inutili appesantimenti. Annuncia quindi il ritiro dell'emendamento 1.5.

Manuela LANZARIN (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 1.9, ne illustra la precipua finalità che è quella di non distrarre i fondi relativi alla lotta contro il dissesto idrogeologico dalla loro specifica destinazione, in favore non di una zona d'Italia, ma di tutte le aree del territorio nazionale che ne possano avere necessità. Annuncia comunque il ritiro dell'emendamento 1.9.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 1.10, chiarisce che la sua finalità è quella di porre, per l'ennesima volta, all'attenzione del Parlamento un tema sul quale la Lega è intenzionata a dare ferma battaglia, ovvero l'ingiusta ripartizione dei Fondi destinati alle aree svantaggiate. Ricorda che tali fondi sono destinati, in una percentuale dell'85 per cento, alle regioni meridionali in base a considerazioni che, ingiuste già in partenza, appaiono oggi francamente superate. Infatti oggi la distinzione fra aree del Paese « ricche » e « svantaggiate » appare decisamente annullata dalla situazione di crisi che ha reso in pratica tutto il Paese area svantaggiata: la sperequazione quindi non ha senso ed è francamente insostenibile.

Annuncia comunque il ritiro del proprio emendamento 1.10 preannunciando su tale tema una forte battaglia in sede di esame di Assemblea.

Alberto TORAZZI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 1.15 specifica che esso è diretto, come altre proposte, ad ottenere una diversa allocazione dei fondi di cui al comma 3 che non devono essere distolti dalla loro finalità originaria, ovvero la lotta al dissesto idrogeologico. An-

nuncia in ogni caso il ritiro del proprio emendamento 1.15.

Giovanni FAVA (LNP), annuncia il ritiro da parte del gruppo della Lega Nord delle proposte emendative restanti, ovvero 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avendo esaurito l'esame delle proposte emendative, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri da parte di tutte le Commissioni parlamentari competenti (ovvero I, IX, XI, XII e XIV), oltre che quelli del Comitato per la legislazione e della Commissione per le questioni regionali; il parere della Commissione Bilancio sarà

reso direttamente all'Assemblea. Le Commissioni sono quindi nelle condizioni di poter procedere alla votazione del mandato a riferire ai relatori.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei diciotto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

**Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.
(C. 5423 Governo).**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 24.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1.

(Attuazione del Protocollo d'intesa).

1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato "Protocollo", limitatamente al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, lettere a) ed f), e alla messa in sicurezza d'emergenza della falda acquifera di Taranto, da realizzarsi secondo procedure di attuazione ordinarie, sono assegnate le risorse individuate all'articolo 6 del protocollo stesso.

2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorità portuale ».

- 1. 28.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e del Ministro dello sviluppo economico.

- 1. 1.** Fava, Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con la Regione Puglia;*

b) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con la Regione Puglia.*

- 1. 29.** Bocci, Benamati, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Colaninno, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

- 1. 2.** Fava, Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: prorogabile con decreto fino alla fine del periodo.

- 1. 3.** Lanzarin, Fava, Torazzi, Dussin, Togni.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e del Ministro dello sviluppo economico.

- 1. 4.** Fava, Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

- 1. 33.** Lulli, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali interventi sono attuati dal Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.

- 1. 5.** Torazzi, Fava, Lanzarin, Dussin, Togni.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

1. Al fine di consentire una maggiore e più effettiva attuazione degli Accordi di programma relativi ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, sottoscritti dalle Regioni del nord Italia e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono finalizzate ai medesimi accordi di programma, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

- 1. 21.** Lanzarin, Torazzi, Fava, Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.

- *1. 9.** Lanzarin, Fava, Torazzi, Dussin, Togni.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 25.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sopprimere il comma 3.

- *1. 26.** Vatinno, Mosella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Per l'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì destinate risorse fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2012, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione dell'85 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni del Mezzogiorno ».

- 1. 10.** Fava, Lanzarin, Torazzi, Dussin, Togni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì destinati 20 milioni di euro per l'anno 2012. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

1. 30. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Colaninno, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse derivanti dalla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

1. 34. Prestigiacomo.

Al comma 3, sostituire le parole: degli altri interventi previsti nel Protocollo con le seguenti: degli interventi relativi alla bonifica del SIN di Pitelli (La Spezia).

1. 6. Togni, Torazzi, Fava, Lanzarin, Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: degli altri interventi previsti nel Protocollo con le seguenti: degli interventi relativi alla bonifica dei fiumi Lambro e Olona.

1. 7. Torazzi, Fava, Lanzarin, Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire le parole: degli altri interventi previsti nel Protocollo con le seguenti: degli interventi relativi agli impianti di depurazione delle grandi città del bacino del Po.

1. 8. Torazzi, Fava, Lanzarin, Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire le parole: nel Protocollo con le seguenti: dall'accordo di programma quadro (APQ) dell'8 aprile 2008, sottoscritto tra la regione Emilia Romagna, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, la provincia di Parma e il comune di Fidenza, quale strumento attuativo per il completamento degli interventi di bonifica e la riqualificazione economico-produttiva del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Fidenza.

1. 11. Lanzarin, Fava, Torazzi, Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire le parole: nel Protocollo con le seguenti: dall'accordo di programma quadro (APQ) del 31 maggio 2007 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova ed i comuni inclusi nel sito di interesse nazionale « Laghi di Mantova e Polo Chimico », per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del medesimo sito di interesse nazionale.

1. 12. Fava, Lanzarin, Torazzi, Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire le parole: nel Protocollo con le seguenti: dagli accordi di programma quadro relativi al rilancio delle aree e distretti in situazione di crisi industriale, ubicati sul territorio nazionale.

1. 13. Torazzi, Fava, Lanzarin, Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire le parole: nel Protocollo con le seguenti: dall'accordo di programma quadro (APQ) del 16 aprile 2012, sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Magistrato alle Acque di Venezia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Venezia, dalla Provincia di Venezia e dal-

l'Autorità Portuale di Venezia, per attivare e accelerare il processo di disinquinamento, riconversione industriale e riqualificazione economica dell'area di Porto Marghera.

- 1. 14.** Lanzarin, Dussin, Fava, Torazzi, Togni.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite direttamente al Commissario, cui è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Tali risorse non sono soggette ai vincoli del patto di stabilità ».

- 1. 31.** Lulli, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 4 sopprimere le parole: e quelle di cui al comma 3.

- 1. 15.** Lanzarin, Torazzi, Fava, Dussin, Togni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai fini della prioritaria attuazione degli interventi strettamente connessi alla bonifica del SIN di Taranto, nell'ambito del Protocollo, diversi da quelli relativi al terminale contenitori.

- 1. 16.** Fava, Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 130 milioni.

- 1. 22.** Foti, Lisi.

Al comma 6 sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: al comma 1.

- 1. 17.** Lanzarin, Torazzi, Fava, Dussin, Togni.

Sopprimere il comma 7.

- 1. 18.** Lanzarin, Torazzi, Fava, Dussin, Togni.

Sopprimere il comma 8.

- *1. 19.** Lanzarin, Torazzi, Fava, Dussin, Togni.

Sopprimere il comma 8.

- *1. 27.** Vatinno, Mosella.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto sono destinate risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione dell'85 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni del Mezzogiorno.

- 1. 20.** Lanzarin, Torazzi, Fava, Dussin, Togni.

Al comma 8, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 200 milioni.

- 1. 23.** Foti, Lisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

In relazione al perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 2, punti *a)* ed *f)* del « Protocollo di intesa » ed altresì in relazione all'accelerazione di cui all'articolo 7 del suddetto Protocollo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio ottempera all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento, imponendo l'adozione di misure supplementari particolari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili.

- 1. 01.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriori interventi).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti che hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 stipulano accordi con i soggetti interessati o obbligati che individuino misure ulteriori di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale coerenti con gli obiettivi generali di risanamento ambientale e di riqualificazione socioeconomica, occupazionale ed industriale del territorio della città di Taranto.

- 1. 02.** Di Biagio, Patarino.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della definizione del Piano di Azione Coesione nell'utilizzo dei fondi strutturali 2007-2013, il Governo

destina prioritariamente una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse riprogrammate all'interno dei Programmi Operativi Nazionali a sostegno degli interventi in materia sviluppo nei siti inquinati di interesse nazionale ricadenti nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.

- 2. 1.** Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Boccia, Colaninno, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Bonifica dei siti industriali inquinanti presente nelle aree costiere).

1. Con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un Commissario straordinario del Governo per la bonifica e la messa in sicurezza, sul piano della tutela dell'ambiente e della salute umana, dei siti industriali presenti nelle aree costiere, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) monitorare l'intera fascia costiera italiana allo scopo di individuare i siti industriali in attività che causano inquinamento e quelli dismessi;

b) stabilire percorsi burocratici semplificati volti a favorire la dismissione e la riqualificazione, con il coinvolgimento di soggetti privati, dei siti costieri industriali sia attivi che dismessi;

c) elaborare, in collaborazione con gli enti locali interessati, gli strumenti normativi e tecnici necessari a modificare le situazioni emergenti dal monitoraggio di cui alla lettera *a)*;

d) elaborare politiche utili a rilanciare sul piano turistico e ambientale le aree costiere una volta bonificate;

e) emanare e proporre norme di coordinamento tra le legislazioni regionali in vigore in materia di interventi di bonifica nei siti inquinati a causa di attività industriali nelle aree costiere, così da garantire l'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale delle migliori pratiche in materia di tutela ambientale;

f) compiere, in collaborazione con le regioni e nel rispetto delle competenze ad esse spettanti in materia ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero dell'ambiente 18 settembre 2001, n. 468, un monitoraggio sulla concreta attuazione finora avuta dal Programma nazionale di bonifica dei « siti di interesse nazionale ».

2. 01. Cosenza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Bonifica del SIN di Fidenza).

1. Al fine di consentire la concreta attuazione dell'accordo di programma quadro (APO) dell'8 aprile 2008, sottoscritto tra la regione Emilia-Romagna, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, la provincia di Parma e il comune di Fidenza, quale strumento attuativo per il completamento degli interventi di bonifica e la riqualificazione economico-produttiva del Sito di Interesse Nazionale (Sin) in Fidenza, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro quale quota di stanziamento prevista dall'accordo medesimo, di cui una quota pari a 7 milioni di euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e una quota pari a 4 milioni di euro di competenza del Ministero dello sviluppo economico, cui si fa fronte per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289 e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

2. 02. Lanzarin, Torazzi, Fava, Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Bonifica del SIN di Laghi di Mantova).

1. Al fine di consentire la concreta attuazione dell'accordo di programma, sottoscritto il 31 maggio 2007, tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova ed i comuni inclusi nel sito di interesse nazionale « Laghi di Mantova e Polo Chimico », per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del medesimo sito di interesse nazionale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro quale quota di stanziamento prevista dall'accordo medesimo ed ai cui oneri si fa fronte per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

2. 03. Fava, Lanzarin, Torazzi, Dussin, Togni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in materia di obiettivi di qualità per i livelli di benzo(a)pirene nell'ambiente).

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 1, 2 e 3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento, al quale si appli-

cano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, in deroga all'abrogazione disposta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera s), e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, in deroga all'abrogazione disposta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a). Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ancorché abrogato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati. »;

b) all'articolo 21, comma 1, la lettera n) è soppressa.

2. 04. Alessandri, Lanzarin, Torazzi, Fava, Dussin, Togni.

(Inammissibile)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	52

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	39
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. Testo base C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 4664 cost. Palomba e C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 5105 d'iniziativa popolare (<i>Esame e rinvio</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza
del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge C. 5423 Governo, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto», evidenziando preliminarmente come questo caso i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza siano quanto mai evidenti.

Ricorda, infatti, che il decreto-legge in titolo, che si compone di tre articoli, reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. La relazione illustrativa e le premesse del decreto sottolineano che il provvedimento è volto a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto.

Rileva come il 26 luglio 2012 sia stato stipulato un Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di Taranto.

Il Protocollo indica – all'articolo 5 – un quadro complessivo degli interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e 7,2 milioni di parte privata (TCT SpA – Taranto Container Terminal). L'articolo 6 del Protocollo individua le fonti di finanziamento di parte pubblica.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo, compresi quelli che fanno riferimento alle risorse stanziare con le delibere CIPE del 3 agosto 2012 per un importo specificato nella norma pari a

euro 110.167.413 a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La norma, nel prevedere la nomina del Commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, deroga implicitamente all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale dispone che la suddetta nomina debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Il Commissario, la cui nomina non dà diritto ad alcun compenso e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, resta in carica per la durata di un anno prorogabile con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La norma autorizza, inoltre, il Commissario ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 attribuendogli pertanto la facoltà – ai sensi del comma 4-*bis* del citato articolo 13 – di provvedere «in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento». Il comma 4 contempla, inoltre, espressamente l'adozione, da parte del commissario, di atti e provvedimenti in sostituzione di organi ordinari e straordinari in caso di inerzia nelle attività esecutive dell'intervento ivi previste.

L'articolo 1, comma 2, precisa che restano fermi gli interventi previsti nel Protocollo di intesa con oneri a carico dell'Autorità portuale di Taranto e che, a tal fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.

L'articolo 1, comma 3, prevede che all'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate risorse disponibili (anche in conto residui)

dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Si tratta, in particolare, dei capitoli 7085 e 8532, entrambi relativi all'attuazione del federalismo amministrativo. La norma specifica che si tratta di risorse destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il rischio idrogeologico ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali contabili, il comma 4 prevede che le risorse di cui ai commi 1 e 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario al quale è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Sulla base di quanto disposto dal comma 7, per quanto concerne invece i controlli e la rendicontazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010.

L'articolo 1, comma 6, prevede che il Commissario possa avvalersi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 3 e per quelli ad essi connessi, di un soggetto attuatore, previa delega delle funzioni, e degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma, nel precisare che al soggetto attuatore non spetterà alcun compenso, prevede che il Commissario possa avvalersi inoltre degli organismi partecipati nei termini di cui all'articolo 4 comma 2 del Protocollo che fa riferimento alla società in house Puglia sviluppo. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto precisa infine che al funzionamento delle strutture di attuazione del Protocollo elencate al comma 1 dell'articolo 4 (Comitato dei sottoscrittori e cabina di regia coordinata dalla regione Puglia) del Protocollo medesimo si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie delle

amministrazioni sottoscrittrici del Protocollo già disponibili a legislazione vigente.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, il Commissario è individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse per un importo pari a 30 milioni di euro del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del Porto di Taranto. Tali importi trovano riscontro nella tabella delle fonti di finanziamento del Protocollo sopra riportata.

Il comma 8 prevede che i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cd. Fondo Kyoto – di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 – possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità definiti dal medesimo articolo 57, anche per gli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto. Per tale finalità, nell'ambito del Fondo rotativo è destinata una quota di risorse fino a un importo massimo di 70 milioni di euro.

L'articolo 2 riconosce l'area industriale di Taranto area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. La relazione illustrativa afferma che « tale riconoscimento legislativo supera la procedura di individuazione delle aree in situazione di crisi industriale complessa, demandata a un apposito decreto attuativo, e consente l'immediata realizzazione nell'area individuata di un progetto di riconversione e riqualificazione industriale attraverso la stipula di un apposito accordo di programma tra il Governo, la regione e gli enti locali ».

L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Pierguido VANALLI (LNP) evidenzia come nel caso in questione i requisiti di necessità ed urgenza non sono stati dettati dall'oggettività della situazione – che altrimenti si sarebbe potuta trascinare per molti anni ancora – quanto piuttosto dalle decisioni di un organo dello Stato.

In ordine al contenuto del provvedimento, evidenzia come all'articolo 1, comma 1, si consenta di prorogare con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni del Commissario non specificando la durata della proroga medesima.

Si tratta dunque di una « proroga in bianco » su cui la I Commissione dovrebbe, a suo avviso, esprimere un rilievo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Popolo della Libertà è entrato a far parte della I Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento, il deputato Paolo Bonaiuti.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

Testo base C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 4664 cost. Palomba e C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 agosto 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole con un'osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

David FAVIA (IdV), intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea, ricorda che la proposta di legge di iniziativa del deputato Palomba, che esprime la posizione del gruppo Italia dei Valori, prevede una riduzione più ampia del numero dei consiglieri regionali, pari al cinquanta per cento della loro consistenza.

Per queste ragioni dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Antonio Distaso di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo.

C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della

Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 agosto 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva come le relazioni introduttive svolte dai relatori nella precedente seduta abbiano mostrato orientamenti di segno diametralmente opposto. A suo avviso, considerata la brevità del tempo che resta prima della fine della legislatura, occorre riflettere su quale sia il modo migliore di procedere in tema di riforme costituzionali.

Ricorda che il suo gruppo ha già dichiarato al Senato la propria posizione contraria rispetto al testo in esame, le cui caratteristiche principali sono l'introduzione del presidenzialismo e il superamento del bicameralismo perfetto. Quanto alla forma di Governo, il suo gruppo ritiene che non vi sia motivo di abbandonare il regime parlamentare, fermo restando che questo deve essere corretto e razionalizzato; è invece decisamente contrario al presidenzialismo, la cui introduzione non è utile al Paese e che, tra l'altro, nel testo deliberato dal Senato è delineato in modo frettoloso. Quanto al resto, ritiene poco convincenti le norme che rivedono le età per l'elezione alla Camera e al Senato, che continuano senza motivo a restare differenziate; le norme sul procedimento legislativo, il quale è congegnato in modo tale che i casi di esame effettivamente bicamerale sono del tutto aleatori; le norme sul Presidente della Repubblica, al quale vengono assegnate funzioni che devono essere tenute separate, quella di

garante della Costituzione, e quindi di controllore, e quella di attore politico del sistema, e quindi di controllato: al Capo dello Stato si attribuiscono infatti funzioni relevantissime proprie dell'Esecutivo, a cominciare dalla presidenza del Consiglio dei ministri. In sostanza, si determina uno sbilanciamento nei poteri degli organi costituzionali della repubblica.

Ricorda che, al Senato era stata raggiunta inizialmente una intesa per il superamento del bicameralismo perfetto, il rafforzamento della posizione del Governo in Parlamento e l'introduzione della sfiducia costruttiva: riforme forse non rivoluzionarie, ma costruttive e utili. A suo avviso, il percorso deve riprendere da quelle intese, anche perché è necessario, in questa fase, costituire sul capitolo delle riforme e della legge elettorale un clima di larghe intese e di solidarietà nazionale come quello che si è formato attorno all'azione di Governo. Esprime il timore che quanto accaduto per le riforme costituzionali, per le quali le intese raggiunte non sono state poi rispettate, torni ad accadere per la legge elettorale.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.

C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 agosto 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5210 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2012.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, richiama le relazioni introduttive già svolte in precedenza dai relatori e richiama quanto stabilito dal recente articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini », che reca una procedura di riordino delle province molto complessa, con un intreccio di competenze tra Governo e regioni.

Ricorda, in proposito, come anche nel parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia stato segnalato come i termini dell'intero procedimento di riordino delle province contengano oltretutto alcune discrasie temporali.

Si tratta quindi di elementi di particolare rilevanza di cui occorre tenere conto. Per tali ragioni, prospetta l'opportunità di svolgere, non appena possibile, un'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, affinché la Commissione possa disporre di un quadro completo ed aggiornato del tema in questione, quale presupposto fondamentale di chiarezza per poter procedere alla definizione del sistema elettorale del Consiglio provinciale e del presidente della provincia.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la proposta del collega Calderisi debba essere valutata in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

David FAVIA (IdV) ricorda che il 6 novembre prossimo è prevista la decisione

della Corte Costituzionale sui ricorsi presentati in merito alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riguardanti il riordino delle province, con il rischio di un « travolgimento » dell'intero percorso delineato dal Governo.

Ribadisce quindi l'opportunità di tenere conto di quanto previsto dalle proposte di legge, tra cui quella di iniziativa popolare, volte a sopprimere direttamente dalla Carta Costituzionale il riferimento all'ente provincia, così da superare eventuali profili di incostituzionalità di leggi ordinarie.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 5105 d'iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge di iniziativa popolare, di cui la Commissione inizia oggi l'esame, consta di un solo articolo, che prevede che i parlamentari, il Presidente del Consiglio dei ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, i governatori delle regioni, i presidenti delle province, i sindaci, i funzionari nominati nelle aziende a partecipazione pubblica e i soggetti equiparati non possano percepire, a titolo di stipendi, emolumenti o indennità, tenuto conto del costo della vita e del potere reale di acquisto nell'Unione europea, somme superiori alla media europea degli stipendi, emolumenti e indennità percepiti negli altri Paesi membri dell'Unione per incarichi equivalenti.

Fa presente che la proposta di legge nasce da una esigenza sentita e condivisa, quella di contenere la spesa pubblica e di conformare le retribuzioni pubbliche a un principio etico. Si tratta di una proposta di legge che è doveroso, a suo avviso, prendere in considerazione, valutando se sia possibile in qualche punto migliorare il testo per renderlo più adatto allo scopo che persegue.

Ciò premesso, ricorda che nella materia dei limiti dei trattamenti economici erogati per cariche elettive, per cariche oggetto di nomina o per rapporti di lavoro a carico della finanza pubblica sono già intervenuti diversi provvedimenti, tra cui la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 593), la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, articolo 3, commi 44-52-*bis*), il decreto-legge 97 del 2008 (articolo 4-*quater*, comma 52-*bis*), il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195.

Le discipline citate non dicono nulla in merito alla perdurante vigenza o, di contro, all'abrogazione delle discipline precedenti, fatta eccezione per l'articolo 1, comma 593, della legge 296 del 2006, che abroga la disciplina previgente sulla stessa materia.

Con l'articolo 9 del decreto-legge 78 del 2010 sono state poi disposte misure di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, tra cui la riduzione della misura di specifici trattamenti economici.

Tra le fonti normative più recenti, con riferimento anche ai trattamenti economici per cariche elettive, vi sono l'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, poi modificato dall'articolo 1, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, nonché l'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, al comma 1, primo periodo, stabilisce che il trattamento eco-

nomico onnicomprensivo annualmente corrisposto ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o ai componenti degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, elencati nell'allegato A del provvedimento, non può superare la media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro.

Il comma 1, secondo periodo, stabilisce che, fermo il principio costituzionale di autonomia delle Camere, il trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto a ciascun parlamentare in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali. Il comma 2 dispone che il tetto di cui sopra si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati, definendo, ai soli fini del comma de quo, il trattamento economico onnicomprensivo come il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelle erogate dalle amministrazioni di appartenenza.

Ai sensi del comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Le Regioni sono quindi tenute a adeguare la propria legislazione alle previsioni suddette. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono adeguare la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Il comma 6, infine, stabilisce che le suddette disposizioni, ad eccezione del comma 3, si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, per definire il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

In attuazione di tale previsione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 ha fissato il limite di trattamento economico annuale complessivo in euro 293.658,95, cifra equivalente a quella spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011.

In materia di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni è intervenuto l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni. Tale articolo, oltre a rinviare a un decreto del Ministro dell'economia una classificazione delle società non quotate finalizzata alla limitazione dei compensi erogabili, da emanare entro il 31 maggio 2012, al comma 5-*bis*, ha disposto che il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione; inoltre, al comma 5-*ter*, ha previsto che il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-*bis* non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

Con specifico riferimento agli enti territoriali, si ricordano gli interventi norma-

tivi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, che, a fini di coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, ha previsto che ciascuna regione definisca l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

L'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, per il quale « a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Infine va ricordato l'articolo 14 del decreto-legge 138 del 2011, che ha disposto anche una riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, disponendo che le regioni prevedano che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, sottolinea preliminarmente come, per affrontare seriamente la questione, occorra tenere conto delle previsioni normative vigenti sulla materia e di eventuali profili di incostituzionalità che potrebbero riguardare precetti specifici e dettagliati nei confronti di enti dotati di una propria autonomia.

È altresì necessario definire maggiormente l'ambito di applicazione dell'inter-

vento normativo, specificando in particolare se questo debba riguardare i rapporti giuridici in essere o anche quelli non ancora costituiti.

Richiama, quindi, la giurisprudenza costituzionale sul divieto di *reformatio in peius* ed invita tutti ad una discussione non demagogica ma tale da poter dare le risposte che il Paese chiede, con il necessario approfondimento e con una grande serietà.

Occorre altresì considerare che le difficoltà incontrate dalla Commissione Giovannini, dimostrano come il lavoro in questione non sia molto semplice. È quindi a suo avviso opportuno « fare tesoro » del lavoro finora svolto da tale Commissione e riflettere sugli aspetti che sono mancati per portare avanti tale procedura.

Ribadisce come ci si trovi di fronte ad un tema importante, che è utile affrontare, al fine di dare le necessarie risposte al Paese. Invita quindi tutti i gruppi ad un atteggiamento che possa essere di ausilio all'obiettivo che si intende raggiungere, anche se teme che sarà un lavoro tutt'altro che facile da svolgere.

Ciò premesso, ricorda che, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge, in quanto pone un limite ai trattamenti economici erogabili da parte degli enti territoriali, anche con riferimento a cariche elettive, appare riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Il coordinamento della finanza pubblica – insieme con quello del sistema tributario e l'armonizzazione dei bilanci pubblici – è materia di legislazione concorrente, rispetto alla quale spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali. Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, in questa materia le disposizioni statali possono solo prevedere criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e

puntuali (e *plurimis* sentenze n. 157 e 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004).

In questa prospettiva, secondo la Corte, risulta quindi decisivo verificare se « la norma statale, emanata nell'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia di principio ovvero di dettaglio, dovendosi considerare soltanto in quest'ultimo caso illegittima. Né, ove fosse di principio, sarebbe necessaria la previsione di un meccanismo di coinvolgimento regionale nella scelta dei contenuti della relativa disciplina ». Come è noto, « la portata di principio fondamentale va riscontrata con riguardo alla peculiarità della materia [...] nel coordinamento della finanza pubblica, ciò che viene in particolare evidenza è la finalità cui la disciplina tende » (sentenza n. 139 del 2009).

Occorre per altro verso rilevare che la proposta di legge non specifica l'ambito temporale di applicazione della norma, vale a dire se ai rapporti giuridici in essere o solo a quelli non ancora costituiti. In tema di lavoro pubblico è stato d'altra parte elaborato dalla giurisprudenza il principio del divieto di *reformatio in peius*, sulla base della disposizione di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Questo principio trova riscontro, nel rapporto di lavoro privato, nell'articolo 2103 del codice civile (sulle mansioni del lavoratore), nel quale si ritiene generalmente fondato il principio di irriducibilità della retribuzione, interpretato in sede giurisprudenziale nel senso che « la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro ed ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto »: in questi termini si esprime la Cassazione civile Sezione lavoro nella sentenza 27 ottobre 2003 n. 16106; ma si vedano anche Cassazione civile Se-

zione lavoro 7 dicembre 2000 n. 15517; e Cassazione civile Sezione lavoro 8 settembre 1997 n. 87049.

In merito all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del suddetto principio, si rileva che esso – nato storicamente per i soli dipendenti di amministrazioni statali – è stato successivamente esteso dalla giurisprudenza ai dipendenti delle aziende autonome statali e di altri enti pubblici e alla generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, tanto da far affermare alla stessa Corte costituzionale, con riferimento al trattamento economico di dipendenti di enti regionali, che « il divieto di una siffatta *reformatio* è ormai talmente consolidato che non occorre neppure menzionarlo nelle disposizioni di legge che hanno ad oggetto il trattamento medesimo: si tratta di un principio generale elaborato e costantemente affermato dalla giurisprudenza » (Corte costituzionale 6 maggio 1985, n. 153).

Questo orientamento è rimasto sostanzialmente confermato dalla giurisprudenza successiva, tanto che, quando la Corte costituzionale non ha ritenuto di accogliere questioni di legittimità relative al mutamento di profili attinenti allo stato economico di lavoratori, ha sempre fatto riferimento a questioni peculiari dei casi scrutinati.

In particolare, da alcune successive pronunce della giurisprudenza costituzionale, risulta che la possibilità di ridurre unilateralmente la retribuzione in atto non corrisponde ad un discrezionale *ius variandi*, ma è collegata ad una oggettiva modificazione della prestazione lavorativa o a una nuova (non arbitraria) valutazione della qualità di essa o a scelte lavorative operate dallo stesso lavoratore (nella fattispecie la libera attività professionale) o, ancora, al carattere del tutto temporaneo dei sacrifici richiesti (Corte Costituzionale 19 giugno 1998, n. 219, e 20 luglio 1999, n. 330; nonché sentenza n. 245 del 1997 e ordinanza n. 299 del 1999).

Non mancano, inoltre, pronunce della Corte costituzionale nelle quali è evidenziato nella materia de quo il profilo del

legittimo affidamento. Infatti, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011 ha ribadito – cassando la norma regionale che ridefiniva, riducendola, un'indennità prevista per dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – che il legittimo affidamento nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (tra le altre si vedano le sentenze n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009) non violabile in modo irragionevole a meno di lesione dell'articolo 3 della Costituzione.

Per le misure di riduzione di trattamenti economici previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, già citate, si fa presente che pende davanti alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale delle norme citate, a seguito di ordinanze di rimessione del giudice amministrativo (Tar Umbria ordinanza n. 155 del 2011 e Tar Salerno ordinanza n. 1162 del 2011).

Quanto al coordinamento con la normativa vigente, va ribadito che il provvedimento interviene in una materia in cui già dispongono altre fonti normative, come l'articolo 1 del decreto-legge 98 del 2011. In particolare il comma 3 di tale articolo ha previsto l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, di una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti, che durano in carica quattro anni, la quale, entro il 1° luglio di ciascun anno e con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve provvedere alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui sopra riferiti all'anno precedente e aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel documento di economia e finanza. La ricognizione e l'individuazione riferite all'anno 2010 dovevano essere provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.

Dal comunicato stampa del 4 aprile del 2012 pubblicato sul sito della Presidenza

del Consiglio risulta che «Il 30 marzo 2012 la Commissione governativa presieduta da Enrico Giovannini ha trasmesso al Governo il rapporto finale per l'anno 2011, rimettendo il mandato affidatole dal Parlamento nel luglio 2011. Alla Commissione Giovannini erano state affidate due funzioni: realizzare un'attenta ricognizione dei trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di cariche e incarichi pubblici nei sei principali Stati dell'Area Euro; e, sulla base dei risultati ottenuti, calcolarne la media ponderata rispetto al PIL. Il rapporto – che segue e completa il primo rapporto, pubblicato a dicembre 2011 – ha tuttavia posto in evidenza le criticità che, secondo la Commissione, hanno impedito di portare a compimento la ricognizione determinando la sua decisione di rimettere il mandato ricevuto. Il Governo prende atto del lavoro svolto dalla Commissione e proseguirà la propria azione nell'obiettivo di giungere ad una razionalizzazione dei trattamenti retributivi in carico alle amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'indisponibilità dei dati di riferimento negli altri paesi europei. Il Governo è consapevole della necessità di completare nel più breve tempo possibile il percorso avviato nel luglio 2011 e proseguito con l'attuazione delle norme contenute nel decreto Salva Italia per il contenimento delle retribuzioni dell'alta dirigenza nei limiti del tetto previsto».

Infine è utile ricordare che la materia dei limiti dei trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche è oggetto delle proposte di legge C. 4901 e C. 5035, all'esame delle Commissioni I e XI, limitatamente ai trattamenti inerenti rapporti di lavoro autonomo e dipendente.

Roberto ZACCARIA (PD) nel prendere atto favorevolmente della decisione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione di dare seguito alle richieste di iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del provvedimento in titolo, evidenzia preliminarmente come, a suo avviso, le proposte di legge di iniziativa popolare pon-

gano in capo ai parlamentari una responsabilità particolare per cui, a prescindere dal numero dei cittadini che le ha sottoscritte, è il principio che è alla base che conta ed occorre farsene carico.

È quindi importante esaminare con attenzione il tema posto dalla proposta di legge di iniziativa popolare, a prescindere dalla necessità di modifiche alla formulazione del testo che sarà necessario apportare.

Ricorda che la Costituzione stabilisce espressamente, all'articolo 69, che «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge». Vi è quindi l'esigenza di rispondere al dettato costituzionale definendo una legge quanto più possibile chiara e trasparente in materia, anziché prevedere rinvii a delibere dell'Ufficio di presidenza o ad altro. La Costituzione chiede infatti che i rappresentanti dei cittadini ricevano un'indennità fondata su una previsione legislativa facilmente «leggibile».

Ritiene tuttavia, come evidenziato anche dai relatori, che la proposta di legge in discussione «metta insieme» troppi soggetti distinti tra loro, con il rischio di vanificarne l'obiettivo di fondo: in primo luogo, il testo fa riferimento a coloro che ricevono indennità in base a cariche elettive; più complesso è invece riferirsi agli organi rappresentativi delle autonomie locali dove la giurisprudenza costituzionale richiede più cautele al legislatore statale e ancora più complesso applicare le norme in questione a funzionari e dipendenti pubblici, riguardo ai quali il Parlamento ha comunque di recente discusso specifiche disposizioni.

Evidenzia pertanto l'opportunità, in primo luogo, di delimitare il parametro dei destinatari ai rappresentanti della Camera, del Senato e ai membri del Governo, prevedendo eventualmente l'applicazione del principio di fondo anche alle autonomie locali.

In secondo luogo, è opportuno giungere all'unicità della fonte regolatrice della materia e ritiene che l'attuale fase di fine

legislatura possa paradossalmente essere la migliore condizione per intervenire con « neutralità » sulla materia.

Infine, è a suo avviso importante definire come parametro di riferimento un elemento oggettivo che possa risultare effettivamente praticabile, nel momento in cui si riscontrasse effettivamente l'impossibilità di assumere come riferimento la media europea. Ricorda come l'importante sia raggiungere la necessaria chiarezza e trasparenza su questa materia.

Invita quindi tutti ad un serio lavoro rispetto ad una proposta di legge di iniziativa popolare.

Daniela SBROLLINI (PD) avverte di aver presentato una proposta di legge di contenuto identico a quella in esame, la quale si limita ad aggiungere i ministri all'elenco dei destinatari della norma, i quali, nel testo della proposta di iniziativa popolare, certo per una dimenticanza, non sono menzionati.

A parte questo, ritiene che il tema affrontato dalla proposta in esame sia importante e che debba essere discusso senza demagogia, nell'ottica di una battaglia di civiltà finalizzata a riavvicinare la politica ai cittadini. Il provvedimento offre l'occasione per fare chiarezza sul ruolo dei parlamentari e degli amministratori locali, il cui lavoro non è forse sempre ben conosciuto da tutti, e per far capire all'opinione pubblica che forse le retribuzioni della classe politica italiana sono già equiparate alla media europea, tenendo conto non solo del dato degli emolumenti, ma del complesso dei servizi, che in alcuni Paesi sono erogati ai parlamentari direttamente dal Parlamento e in altri, come l'Italia, sono a carico del parlamentare, che vi provvede con le speciali indennità erogategli a questo scopo. In definitiva, la discussione della proposta di legge può offrire al Parlamento l'occasione per mostrare al Paese che la politica riflette seriamente sui costi delle istituzioni e di una democrazia, che deve comunque essere il più trasparente possibile.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che la proposta di legge della quale la Com-

missione inizia oggi l'esame affronti una materia sulla quale il Parlamento avrebbe dovuto da tempo intervenire di propria iniziativa, senza attendere lo stimolo della richiesta popolare.

Premesso che il suo ragionamento si concentrerà, per le ragioni che avrà modo di chiarire, soprattutto sul capitolo delle retribuzioni dei parlamentari, sottolinea come il difetto principale di queste ultime stia nel fatto che derivano non da una chiara norma di legge, come prescrive la Costituzione, ma dalla combinazione di una pluralità di fonti, non sempre rese pubbliche o adottate con trasparenza, e per di più difformi nei due rami del Parlamento, nonostante le funzioni svolte da deputati e senatori siano identiche.

Rileva come la proposta di legge in esame abbia il merito di richiamare l'attenzione sul fatto che la disciplina in materia di indennità dei parlamentari deve essere stabilita dalla legge con l'indicazione di parametri certi e trasparenti. Teme tuttavia che la norma proposta rischi di restare inattuata come altre norme su questa materia, sia perché, come ha già rilevato il deputato Zaccaria, riguarda una platea di destinatari troppo eterogenea, sia perché individua come parametro di riferimento per la definizione delle retribuzioni un indice che è di fatto indeterminabile, come dimostra l'esperienza della Commissione Giovannini, vale a dire la « media europea degli stipendi, emolumenti e indennità percepiti negli altri Paesi membri dell'Unione per incarichi equivalenti ». Si tratta di un parametro indeterminabile perché le modalità di retribuzione dei parlamentari dei diversi Stati membri dell'Unione europea sono differenti sotto molti profili, compreso il regime di tassazione, e risultano quindi molto difficilmente comparabili.

Esprime quindi l'avviso che la formulazione normativa contenuta nella proposta di legge di iniziativa popolare sia inidonea a raggiungere l'obiettivo che si prefigge, quello del contenimento e della trasparenza delle retribuzioni, e che, per conseguire tale obiettivo, che è senz'altro meritevole di essere conseguito, occorran-

alcuni correttivi. In primo luogo, è necessario circoscrivere la platea dei destinatari del provvedimento: a suo giudizio, un intervento nel campo delle retribuzioni pubbliche dovrebbe prendere le mosse da quelle dei parlamentari. In secondo luogo, occorre prevedere una disciplina che stabilisca con chiarezza e trasparenza non soltanto il « quanto » della retribuzione, ma anche il « come » e il « per cosa »: occorre infatti anche superare le storture dell'attuale sistema, nel quale alcune somme sono corrisposte in modo generalizzato e senza alcun controllo, formalmente a copertura di spese che in effetti sono sostenute soltanto dai parlamentari che svolgono fino in fondo la loro funzione, con il risultato paradossale che questi ultimi, al netto delle spese di lavoro, guadagnano meno di altri colleghi, pur essendo al pari di loro oggetto della generalizzata riprovazione dell'opinione pubblica, che accusa tutti i parlamentari indistintamente di guadagnare troppo. Questo meccanismo consente allo stesso tempo ad altri di incamerare come reddito personale risorse che dovrebbero essere utilizzate per l'esercizio del mandato parlamentare, e tollera dunque una forma di evasione fiscale legalizzata oltre alla istituzione di rapporti di lavoro illegali in quanto non coperti da regolari contratti: tutte pratiche che andrebbero apertamente combattute.

In terzo luogo, è necessario assumere un diverso parametro di riferimento, che potrebbe essere quello dei parlamentari europei. Il regime previsto per i parlamentari europei può fungere da modello riguardo alla rigorosa disciplina prevista per la trasparenza e il controllo sulle spese sostenute per l'esercizio dell'attività parlamentare, prevedendo una decurtazione proporzionale degli importi, che risulterebbero altrimenti troppo alti. Infine, è necessario che la disciplina in questione sia adottata nella forma della legge.

Conclude preannunciando la presentazione, da parte sua e di altri colleghi, di una proposta di legge su questa materia a cui aveva già lavorato in passato e che aveva poi deciso di non depositare avendo

constatato con rammarico che il tema non sarebbe entrato nell'agenda dei lavori parlamentari. Considera dunque meritoria l'iniziativa dei cittadini che hanno depositato la proposta di legge in esame stimolando il Parlamento a riaprire la discussione sull'argomento.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), ricorda di essere tra coloro che hanno richiesto di inserire nel calendario dei lavori della Commissione l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare all'ordine del giorno.

E questo non per motivi di soggezione di fronte al numero di cittadini che hanno firmato la proposta di legge, in quanto non ritiene che il Parlamento debba giustificarsi e spiegare il motivo delle indennità dei parlamentari. Se esiste questa richiesta formulata da una buona parte dell'opinione pubblica, è perché il Parlamento attuale non svolge la propria iniziativa politica. Quando sussisteva tale iniziativa, non veniva posto il problema di cosa facessero i parlamentari e di quanto fossero retribuiti. È la politica che deve riprendere la propria iniziativa e fornire una risposta.

Il motivo per cui a nome del suo gruppo ha chiesto l'inizio dell'esame del provvedimento è un motivo di equità. Concorda infatti col collega Vassallo che esiste una differenza di trattamento tra i parlamentari che spendono l'indennità loro assegnata per svolgere la propria attività e i parlamentari che al contrario non la spendono. È necessaria un'operazione di equità e di trasparenza.

Ritiene quindi urgente un'equiparazione alla media europea, anche se non è detto che da questa nascano necessariamente risparmi, come credono in buona fede molti cittadini che firmano iniziative in tal senso. Si aspettava dalla relazione dei due relatori un maggior cenno critico all'operato e alla mancanza di risultati della Commissione presieduta dal presidente dell'ISTAT. Tale Commissione poteva fare di più e prendere ad esempio come parametro la retribuzione dei parlamentari solo di alcuni Paesi; in tutti i

casi non poteva giungere alla conclusione di non essere in grado di fornire un risultato, lasciando esposta la classe politica di fronte all'opinione pubblica.

L'obiettivo di una legge su questa materia deve essere, quindi, a suo avviso, una diversa modalità di erogazione dei contributi che assicuri criteri di trasparenza ed equità, sostituendo le indennità attuali. Va posta anche la questione dei collaboratori dei parlamentari, spesso più bravi di loro e meritevoli di formarsi una carriera pensionistica e di crearsi un adeguato *curriculum*. L'approvazione di una legge in materia è un importante appuntamento sul piano etico.

Si dichiara infine d'accordo sull'ipotesi di limitare l'applicazione della disciplina ai soli parlamentari.

Mario TASSONE (UdCpTP) rileva come il dibattito finora svolto e l'analisi dei relatori dimostrino come l'argomento in discussione non sia di carattere prettamente tecnico ma coinvolga in primo luogo un dato di fondo: il procedimento in atto di sfiducia verso i rappresentanti del popolo nelle istituzioni. Ritiene, infatti, che di fronte ad un ipotetico *referendum* sul mantenimento del Parlamento e degli organi di rappresentanza vi sarebbe una risposta netta da parte dei cittadini, come avvenuto nel 1993 quando, seppure con riferimento al sistema elettorale, il giudizio fu fondamentalmente nei confronti dei partiti politici.

Rileva come, in questi anni, il Parlamento abbia perso la sua vigoria e sia sempre più considerato un elemento « estraneo ». Ricorda inoltre come in passato l'indennità parlamentare fosse di entità più contenuta ed era agganciata a quella del primo presidente della Corte di Cassazione. Nel 2006 l'indennità dei parlamentari fu poi ridotta del 10 per cento; a questa seguirono poi ulteriori misure.

Sottolinea, in proposito, come sia stata sottolineata da più parti la disponibilità ad una riduzione dell'indennità a fronte però di un aumento dei servizi.

Per quanto riguarda le autonomie territoriali, evidenzia come i rilevanti « bu-

chi » nei bilanci regionali non vengano rappresentati con la necessaria chiarezza nonostante questi abbiano una forte ripercussione sul bilancio pubblico complessivo.

Ricorda come la previsione costituzionale in base alla quale « i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge » sia stata introdotta per consentire a tutti di svolgere tale funzione.

Rileva, peraltro, come vi sia un'attenzione nei confronti del Parlamento pari a nessun altro settore del paese, nella convinzione che sia un ente inutile nei confronti del quale non si vede per quale motivo prevedere il pagamento di un'indennità. Di fatto non vi è più la centralità del Parlamento quanto piuttosto di grandi poteri che si sono sostituiti nel tempo agli organi di democrazia rappresentativa. Questo è a suo avviso il cuore della questione, anche perché altrimenti non si spiegherebbe per quale ragione tutte le polemiche sono concentrate sui membri del Parlamento quando vi sono *grand commis* dello Stato, come avviene per Finmeccanica, che ricevono remunerazioni molto elevate e nessuno obietta nulla.

Esprime, quindi, la piena disponibilità ad approfondire i contenuti della proposta di legge in titolo e delle altre che saranno abbinata, valutando in particolare la possibilità di prevedere, a fronte di una riduzione dell'indennità, servizi almeno pari a quelli che ricevono i consiglieri regionali, che dispongono ad esempio di quattro collaboratori e del rimborso delle spese di viaggio in macchina in base al chilometraggio.

Ribadisce pertanto come la questione attenga in primo luogo al tema della centralità del Parlamento e su questo una riflessione è quanto mai necessaria, da parte di tutti.

David FAVIA (IdV), esprime soddisfazione per l'avvio della discussione di una proposta di legge che nasce da un'iniziativa popolare; ricorda che, a nome del suo gruppo, ne ha sollecitato l'inserimento nel calendario di lavori della Commissione. Avrebbe auspicato che questo fosse avve-

nuto anche per la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare in materia di soppressione della province, la cui approvazione avrebbe risolto, a suo avviso, le contraddizioni della situazione delineata con l'approvazione dei provvedimenti del Governo in materia.

Ricorda che dal prossimo mese di ottobre l'Italia dei Valori inizierà la raccolta delle firme per promuovere un *referendum* per l'abrogazione delle indennità dei parlamentari. Ritiene molto proficuo il dibattito odierno e sensati tutti gli interventi svolti dai colleghi, che dimostrano la necessità di agire in tempi rapidi. Per avere quindi un quadro completo al fine di equiparare i contributi dei parlamentari italiani alla media europea, chiede che la Commissione acquisisca, per quanto possibile, in tempi rapidi i dati degli altri paesi europei, perlomeno i più significativi.

Probabilmente da un'indagine in tal senso si ricaverà che le retribuzioni dei parlamentari italiani sono al di sotto della media europea, ma il dato più significativo che ne risulterà è la carenza di servizi. Mette infatti ad esempio a confronto la sua esperienza di consigliere regionale delle Marche con quella attuale di deputato: come consigliere regionale svolgeva un'attività nettamente maggiore, ma aveva la possibilità di attingere in modo adeguato alle risorse e all'ufficio legislativo del proprio gruppo e disponeva di un'assistente pagato dalla Regione Marche, oltre a potere usufruire di servizi postali e telefonici. Per un deputato non sussistono tutti questi servizi. La sua proposta è quindi di azzerare le indennità, adeguare le contribuzioni alla media europea, fornendo servizi, ridisegnando un quadro funzionale analogo a quello delle regioni più virtuose.

Ribadisce l'importanza di accelerare l'esame del provvedimento per poterlo portare in poche settimane all'esame dell'Assemblea. Solo in questo modo si potrà fornire una risposta a quei cittadini che in perfetta buona fede ritengono che in Parlamento predomini una casta.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto) rileva che la proposta di legge in esame sostanzialmente ribadisce, ma in termini meno precisi, quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 98 del 2011, che, al comma 3, ha disposto l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una Commissione composta da quattro esperti presieduta dal Presidente dell'ISTAT che, entro il 1° luglio di ciascun anno e con provvedimento pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, deve provvedere alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici onnicomprensivi annualmente corrisposti ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o ai componenti degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, elencati nell'allegato A del provvedimento, negli altri sei principali Stati dell'area euro. Come ha già ricordato la relatrice Bertolini, la Commissione Giovannini ha rimesso il proprio mandato affermando di non essere in condizione di eseguirlo.

A suo avviso, in un Paese normale, se una norma non è applicata dal Governo, il Parlamento non decide di ribadirla un'altra volta, e per di più in una formulazione meno precisa, ma chiama il Governo a rispondere della mancata attuazione della norma stessa. Fa presente che la mancata attuazione della norma richiamata del decreto-legge n. 98 ricade nella responsabilità del Governo, e non in quella del Parlamento. È il Governo infatti a nominare la commissione di esperti, a parte il presidente dell'ISTAT, che presiede l'organo in ragione delle sue competenze tecniche.

Si aggiunga che la disposizione del decreto citato non prevede che la commissione definisca una sola volta la media delle retribuzioni, ma che lo faccia con cadenza periodica. È quindi ancor più inaccettabile che il Governo, quando la commissione Giovannini ha rimesso il proprio incarico, non abbia provveduto a ricostituirla, con altri componenti, ed abbia di fatto mandato in desuetudine una norma del Parlamento.

Ricorda che dal 2005 le retribuzioni dei parlamentari sono diminuite, per effetto di vari tagli, del 20 per cento circa in valore nominale, ossia senza tenere conto della perdita di potere di acquisto. In questa situazione, è assurdo che il Parlamento, anziché chiamare il Governo a rispondere della mancata attuazione di una disposizione che già esiste nell'ordinamento, discuta di approvarla un'altra volta, con una formulazione più generica, solo per compiacere una parte dell'opinione pubblica.

Conclude chiedendo che nella prossima seduta il Governo riferisca dettagliatamente sulle ragioni della mancata attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Maurizio TURCO (PD), premesso che non è sua intenzione semplificare un quadro che appare complesso, osserva però che esiste già un parametro di riferimento a livello europeo: si tratta delle retribuzioni dei parlamentari europei, elaborate dal Parlamento europeo dopo cinque anni di lavoro. Era un'esigenza nata dalla presenza di forti sperequazioni, come quella che vedeva i parlamentari spagnoli percepire dal proprio Paese una retribuzione inferiore a quella del proprio assistente al Parlamento europeo.

Sono sicuramente retribuzioni più alte, anche perché comprendono già i servizi forniti ai parlamentari europei.

È un parametro inoltre che potrebbe essere applicato anche per gli alti funzio-

nari dello stato, alla stregua di quanto stabilito dalla Commissione europea per i propri dirigenti.

Naturalmente, nell'applicare tale parametro retributivo a parlamentari ed alti funzionari statali italiani, non andrebbero prese in considerazione le indennità di viaggio e di trasferimento, queste ultime talaltro non più attuali e legate a un momento storico passato.

I risultati di tale equiparazione potrebbero portare a suo avviso ad interessanti risultati come una notevole riduzione della retribuzione di alcuni alti funzionari.

Esiste quindi un punto di riferimento che potrebbe permettere un rapido esame del provvedimento. Infatti, pur condividendo l'analisi svolta dal collega Tassone, ritiene necessario trovare un momento di sintesi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ALLEGATO

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto (C. 5423 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge 5423 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto »,

considerato che le disposizioni del decreto sono riconducibili prevalentemente alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s),

della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che rileva, inoltre, la materia « governo del territorio » che rientra negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	55
Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	56
Disciplina del settore della tutela del credito. C. 4583 Mariarosaria Rossi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Proposta del relatore di un nuovo testo della proposta di legge C. 4583</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
INTERROGAZIONI:	
5-06711 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino	56
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-06712 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Buoncammino di Cagliari ...	57
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-06713 Bernardini: Sull'incendio provocato da un detenuto nel carcere di Sanremo	57
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	68

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 agosto 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che ieri è intervenuta l'onorevole Donatella Ferranti, correlatrice del provvedimento insieme all'onorevole Enrico Costa, per svolgere alcune considerazioni

in tema di messa alla prova riservandosi di intervenire oggi relativamente alla materia della contumacia.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ribadisce quanto già dichiarato nella seduta di circa la natura meramente personale delle osservazioni che si accinge a fare, essendo ancora oggetto di confronto con il correlatore, onorevole Costa. Nel caso delle modifiche alla disciplina della contumacia tale precisazione è ancora più doverosa in quanto alcune scelte da effettuare coinvolgono considerazioni extragiuridiche relative ad una sfera di politica giudiziaria.

A suo vedere, tenendo conto anche delle audizioni svolte in materia dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'esame dei progetti di legge abbinati, la disciplina della contumacia si dovrebbe articolare essenzialmente attorno a tre ipotesi: conoscenza certa dell'udienza del processo (udienza preliminare o udienza dibattimentale); conoscenza presunta dell'udienza per conoscenza certa del procedimento, non conoscenza dell'udienza e del procedimento. A queste tre ipotesi dovrebbero poi corrispondere tre situazioni: a) processo in assenza; b) processo in assenza, ma con rimedi ripristinatori per l'imputato che dimostri la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; c) sospensione del processo.

In caso di conoscenza certa da parte dell'imputato della celebrazione del processo (per avere ricevuto a mani la notifica dell'avviso di udienza o per altri indici da cui si evinca « con certezza » tale conoscenza), il processo dovrebbe proseguire in assenza dell'imputato che è rappresentato dal difensore.

In caso di conoscenza presunta del processo per conoscenza certa del procedimento (per avere eletto domicilio, essere stato arrestato o fermato, o per avere nominato un difensore di fiducia), il processo dovrebbe proseguire in assenza dell'imputato, ammettendo questo a provare di non avere avuto conoscenza della celebrazione del processo (pur avendo avuto conoscenza del procedimento) e in tal caso

all'imputato viene comunque garantito il diritto ad un giudizio di primo o di secondo grado (con eventuale rimessione in termini per la richiesta di riti speciali consensuali, se la mancata conoscenza dell'avviso di udienza era riferibile anche all'udienza preliminare). Qualora sia stata pronunciata condanna passata in giudicato, il giudicato potrebbe essere rescisso e il processo riprendere col dibattimento di primo grado.

In caso di incertezza sulla conoscenza da parte dell'imputato del procedimento si dovrebbe prevedere la sospensione del processo.

In caso di sospensione, il giudice dovrebbe disporre nuove ricerche almeno allo scadere di ogni anno. La sospensione sospenderebbe il corso della prescrizione, ma non potrebbe protrarsi per un periodo superiore ai termini massimi di prescrizione, decorsi i quali riprenderebbe a decorrere il termine di prescrizione.

Si devono poi prevedere rimedi ripristinatori nel caso di processo svolto in assenza, ove si dimostri la incolpevole mancata conoscenza. In questi casi se l'imputato compare nel corso dell'udienza preliminare l'udienza dovrebbe essere rinviata e nel caso (infrequente) in cui siano state assunte prove (con incidente probatorio o prove *ex* articolo 422 che si siano poi rivelate all'atto dell'assunzione sfavorevoli all'imputato) avrebbe diritto alla rinnovazione delle prove assunte in udienza preliminare e comunque all'acquisizione di prove. Se l'imputato si presenta all'inizio del dibattimento, essendo stato assente nel corso dell'udienza preliminare, deve poter rendere dichiarazioni spontanee ed essere riammesso nel termine per richiedere i riti speciali consensuali. Se l'imputato compare nel corso del dibattimento, si deve rinviare l'udienza, l'imputato essere riammesso nel termine per richiedere i riti speciali e può chiedere l'acquisizione di prove rilevanti e la riassunzione delle prove già assunte, ferma restando la validità degli atti (prove incluse) già compiuti. Se l'imputato viene a conoscenza di una sentenza di condanna in primo grado deve poter presentare

appello, chiedendo l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (anche in questo caso è rimesso in termini per presentare richiesta di riti speciali). Se l'imputato viene a conoscenza di una condanna in appello, deve poter presentare ricorso per cassazione per l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Se l'imputato viene a conoscenza di una condanna passata in giudicato, deve poter chiedere alla Corte di cassazione la rescissione del giudicato (un istituto in cui si potranno poi innestare anche per i casi di processo dichiarato ingiusto dalla Corte europea dei diritti umani) e la ripartenza del processo dal giudizio di primo grado.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, dichiara di condividere molte delle osservazioni fatte dall'onorevole Ferranti nel corso dei due interventi effettuati ieri ed oggi. Ritiene comunque che sia importante che il governo chiarisca il suo orientamento rispetto sia ai diversi interventi che si stanno svolgendo sul testo presentato sia agli stessi principi e criteri direttivi delle diverse deleghe, che in vari casi si prestano a diverse soluzioni applicative concrete. Tale apporto del Governo si dimostra ancora più necessario una volta che si dovesse intraprendere la via di trasformare le deleghe in norme direttamente precettive, considerate anche tutte le diverse questioni emerse nel corso delle audizioni. Auspica pertanto che si possa arrivare quanto prima all'adozione di un testo base sul quale il Governo assuma un atteggiamento di apertura nei confronti del Parlamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nel ricordare che nel corso della riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che si è svolta il 7 agosto scorso il Presidente della Camera aveva indicato anche il provvedimento in esame tra quelli che senza dubbio si sarebbero dovuti inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre, invita i relatori a presentare quanto prima una proposta di

testo base affinché la Commissione avere tempi adeguati per esaminare gli emendamenti e quindi concludere l'esame del provvedimento in tempi utili per rispettare la programmazione dell'Assemblea.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, assicura la presidenza che i relatori, dopo un approfondito lavoro di confronto dei vari testi anche all'esito delle audizioni, saranno presto in grado di formulare una proposta di testo base, la quale dovrà essere anche previamente confrontata con il Governo per evitare che si riproduca quanto appena avvenuto con la proposta di riforma dell'ordinamento forense approvata pressoché all'unanimità dalla Commissione, quando su alcuni punti essenziali della stessa si sono registrate in questi giorni sostanziali contrarietà da parte del Governo. Considerato che da tale contrarietà deriva di fatto l'impossibilità dell'esame della proposta in sede legislativa e che ancora non si è trovata una condivisione sul disegno di legge oggi in esame, ritiene che qualora la Commissione non riuscisse a concluderne l'esame secondo quanto auspicato dal Presidente, si possa inserire nel calendario dell'Assemblea la riforma dell'ordinamento forense.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che oggi alle ore 15 è convocata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi per predisporre il calendario dei lavori per il mese di settembre e che in quella sede dovranno essere espresse dai diversi rappresentanti dei gruppi le considerazioni circa i tempi di esame in Commissione dei provvedimenti. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 2 agosto 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere ricordato che si è in attesa dell'espressione del parere della V Commissione per concludere l'esame in sede referente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, invita i commissari che vi abbiano interesse ad intervenire sul merito dei provvedimenti in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del settore della tutela del credito.

C. 4583 Mariarosaria Rossi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 24 aprile 2012.

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di nuovo testo dalla proposta di legge n. 4583, che tiene conto di quanto emerso nel corso delle audizioni (*vedi allegato 1*). Esprime quindi l'auspicio che il testo in questione possa raccogliere un ampio consenso in Commissione e che possa quindi essere adottato come testo base.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che la proposta della relatrice di adottare come testo base il nuovo testo da lei formulato possa essere posta in votazione la prossima settimana, consentendo così ai deputati di approfondirne l'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 14.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.

5-06711 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, dichiara di apprendere dalla risposta del Governo come il detenuto in questione, sottoposto a regime di massima sorveglianza ed a visite psichiatriche, si sia tolto la vita mentre era in stato di isolamento e che si sia ritenuto di porlo in stato di isolamento poiché affetto da sindrome influenzale. Esprime quindi forti perplessità su questo aspetto della risposta e dubita che tutti i detenuti affetti da sindrome influenzale siano posti in stato di isolamento.

Sottolinea come dalla risposta emerga anche l'inadeguatezza delle misure adottate nel nostro Paese per far fronte al grave problema del sovraffollamento delle carceri, ricordando come invece in altri Paesi, quali la Germania e la California, sia stato disposto lo sfollamento delle carceri quando è stata superata la capienza regolamentare.

Rileva inoltre come nella risposta vi sia l'ammissione che i fondi disponibili sono insufficienti a garantire un'adeguata assistenza psicologica ai detenuti e ritiene

preoccupante che l'amministrazione confidi sull'apporto che potrà essere dato dai nuovi educatori assunti, atteso che non è in alcun modo possibile equiparare questi ultimi agli psicologi.

Osserva infine come il DAP abbia reso noti i dati aggiornati circa la capienza regolamentare delle carceri che, rispetto al 2011, si è ridotta di 60 posti. Sottolinea quindi come se, da un lato, sono in corso di predisposizione nuovi padiglioni, dall'altro la mancanza di fondi adeguati non consente la manutenzione delle strutture esistenti.

5-06712 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Buoncammino di Cagliari.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, stigmatizza l'uso ripetuto da parte del Governo dell'espressione «capienza tollerabile», posto che si tratta di un concetto non previsto in alcuna legge. Invita anzi il Governo a chiarire quali siano i criteri utilizzati per definire «tollerabile» la ca-

pienza di un carcere superiore a quella regolamentare, tenuto conto della generale situazione di grave e intollerabile sovrappollamento delle carceri italiane.

5-06713 Bernardini: Sull'incendio provocato da un detenuto nel carcere di Sanremo.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, rileva come il detenuto sia un caso psichiatrico dal quale era possibile attendersi quei comportamenti provocatori che, come si legge nella risposta del Governo, hanno costretto l'amministrazione a porlo in isolamento per dieci giorni. Lo stato di isolamento ha quindi spinto il soggetto a compiere il gesto incendiario. Risulta inoltre che il detenuto non sia stato prontamente curato per una frattura riportata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

**Disciplina del settore della tutela del credito.
C. 4583 Mariarosaria Rossi.**

**PROPOSTA DEL RELATORE DI UN NUOVO TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 4583**

ART. 1.

(Definizione).

1. I servizi per la tutela del credito consistono nella consulenza, nella gestione, nell'incasso, nel sollecito e nel recupero in via epistolare, telematica, telefonica e domiciliare per conto di terzi di crediti insoluti; essi si concretizzano nel contatto e, ove occorra, nella ricerca del debitore anche con la consultazione dei pubblici registri, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché nell'espletamento delle attività connesse e strumentali, ivi compresi il ritiro dei beni, la consulenza per la valutazione della recuperabilità e la redazione delle relazioni negative in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero..

2. I servizi di cui al comma 1 si concretizzano anche mediante l'acquisto *pro soluto*, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, esclusivamente con mezzi propri ovvero senza ricorrere al credito.

Non costituisce, pertanto, attività di concessione di crediti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 2009 l'acquisto di crediti commerciali o finanziari se esso avviene: allo scopo di realizzarne il recupero e la riscossione; attraverso l'individuazione e la formazione di un patrimonio separato in cui i fondi necessari siano costituiti esclusivamente da mezzi propri.

3. Le dichiarazioni di inesigibilità del credito emesse in favore dei creditori dalle

imprese per la tutela del credito assumono efficacia probatoria qualora siano rispondenti ai principi individuati dall'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Regime giuridico dell'attività dei servizi per la tutela del credito).

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione all'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, che rilascia apposita autorizzazione. L'iscrizione all'organismo di controllo abilita allo svolgimento delle attività.

2. In ordine alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, gli addetti alla tutela del credito che operano in forma autonoma, in regime di mandato con rappresentanza, sono equiparati fiscalmente agli agenti di commercio.

ART. 3.

(Addetti alla tutela del credito: attività, formazione e qualifica professionale).

1. I soggetti o le imprese muniti dell'autorizzazione dell'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, anche per il tramite di propri addetti, in qualità di lavoratori autonomi, parasubor-

dinati dipendenti, svolgono le seguenti attività:

a) ricerche presso banche dati pubbliche, accessibili al pubblico o accessibili in regime di convenzione, e rintraccio telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato;

b) attività di sollecito e recupero dei crediti che comporti qualsiasi rapporto, telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro, con l'obbligato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

c) delega transattiva e incasso per conto del creditore mandante ovvero per conto proprio nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 1;

d) redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile, anche per fini di deducibilità fiscale.

2. I soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 e i loro addetti, in qualsiasi forma contrattualizzati, sono tenuti a seguire periodici corsi di aggiornamento e qualificazione professionali sulla base di percorsi formativi definiti dall'organismo bilaterale di controllo e regolazione, al fine di garantire la conoscenza il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di tutela del credito, in particolare della normativa antiriciclaggio e della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla *privacy* e tutela del debitore.

ART. 4.

(Organismo bilaterale di controllo e regolazione: definizione e funzioni).

1. È istituito un organismo bilaterale di controllo e regolazione, di seguito denominato « organismo », avente personalità giuridica e ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statu-

taria e finanziaria con compiti di controllo e di regolazione dell'attività degli associati e competente in materia di gestione degli elenchi delle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2. I componenti dell'organismo sono otto e sono nominati per tre anni, non rinnovabili, con decreto del Ministro della giustizia, secondo le seguenti modalità: due su proposta del Ministero della giustizia, due su proposta delle associazioni di imprese operanti nel settore della tutela del credito di cui all'articolo 1 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, due su proposta delle associazioni riconosciute dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e due su proposta delle associazioni di imprese di parte creditrice comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I componenti dell'organismo svolgono la propria attività a titolo gratuito.

3. In sede di prima attuazione, l'organismo, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti, delibera il proprio statuto ed elegge tra i suoi membri un presidente e gli altri organi che lo statuto prevede. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della giustizia, che può proporre eventuali modifiche.

4. L'organismo è finanziato dalle quote associative previste dallo statuto e poste a carico degli iscritti.

5. L'organismo di propria iniziativa o su istanza degli associati, detta norme regolatorie relative all'attività di recupero del credito, nonché all'attività di cui all'articolo 1260 del codice civile. Provvede altresì al sollecito adeguamento dei propri regolamenti alle disposizioni nazionali o comunitarie.

6. L'organismo provvede alla stipula di convenzioni con singoli istituti finanziari, creditizi o assicurativi, ovvero con le loro associazioni di rappresentanza, nonché con i fornitori di servizi pubblici e privati, per lo scambio di dati utili alle rispettive attività, nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali dei soggetti terzi coinvolti.

7. Al fine di assicurare la piena operatività dei propri iscritti nell'ambito dell'Unione europea, l'organismo provvede, secondo criteri di reciprocità, al loro accreditamento presso analoghi organismi o presso le autorità preposte al controllo dell'attività di recupero del credito esistenti negli Stati membri dell'Unione.

8. L'organismo verifica la congruità dei requisiti dei richiedenti l'iscrizione, provvede alla loro iscrizione in appositi elenchi e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovuti per l'iscrizione negli elenchi e individua le regole di dettaglio per l'esercizio delle attività.

9. L'organismo definisce i requisiti formativi che devono essere acquisiti dagli addetti delle imprese iscritte e definisce la struttura dei programmi di formazione che non possono essere comunque inferiori a 40 ore annuali.

10. L'organismo verifica il rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini.

11. Per il mancato pagamento dei contributi o delle altre somme dovuti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, per la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito e per la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o di documenti richiesti l'organismo applica nei confronti degli iscritti le seguenti sanzioni:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi.

12. Per le violazioni previste dal comma 11, l'organismo di controllo, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, ap-

plica con delibera motivata una delle sanzioni di cui al medesimo comma 11, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione della sanzione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del soggetto sanzionato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

13. L'organismo dispone altresì la cancellazione dagli elenchi nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

b) inattività protratta per oltre un biennio;

c) cessazione dell'attività.

14. I soggetti cancellati dagli elenchi possono richiedere una nuova iscrizione decorsi tre anni dalla pubblicazione della cancellazione.

15. In casi di necessità e di urgenza l'organismo di controllo può disporre in via cautelare la sospensione dagli elenchi per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito.

ART. 5.

(Vigilanza del Ministero della giustizia).

1. La vigilanza sull'organismo è esercitata dal Ministero della giustizia secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità e di economicità dell'azione di controllo e regolazione e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dal medesimo organismo per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia può:

a) accedere al sistema informativo dell'organismo che gestisce gli elenchi in forma elettronica;

b) richiedere all'organismo la comunicazione periodica di dati e di notizie;

c) richiedere all'organismo la trasmissione di atti e di documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

d) effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo, nonché convocare i componenti dell'organismo stesso.

3. L'organismo informa tempestivamente il Ministero della giustizia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette al medesimo Ministero, entro il 31

gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

ART. 6.

(Esclusioni).

1. Ai soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano gli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06711 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, con la quale l'onorevole Bernardini ha chiesto notizie in ordine al suicidio del detenuto Aurel Condrea, avvenuto in data 31 dicembre 2011 presso la C.C. di Torino Le Vallette, si rappresenta quanto segue.

Il Condrea veniva arrestato a Verona in data 8 febbraio 2011 e condotto nel locale istituto penitenziario a disposizione della Procura della Repubblica di Bergamo. Su richiesta della predetta Autorità, motivata da esigenze investigative, si disponeva indi il trasferimento del Condrea presso la struttura di Torino, ove lo stesso faceva ingresso in data 16 aprile 2011.

Il detenuto Condrea, ristretto per i reati di omicidio aggravato in concorso, rapina, lesioni personali e violazione legge sulle armi, veniva dapprima sottoposto al regime di massima sorveglianza e poi, dopo la prima visita psichiatrica del 17 aprile, a quello di grande sorveglianza.

Le visite psichiatriche successive delineavano un quadro in fase di progressivo miglioramento, tanto che l'ultima visita del 24 novembre 2011 (la più vicina all'evento tragico) conclusivamente riportava « buon compenso ed umore in asse ».

In data 2 dicembre 2011 il detenuto chiedeva ed otteneva di far parte della squadra di rugby, rivelando interesse ad intraprendere un percorso positivo, in un ambiente fortemente motivato e caratterizzato da un alto impegno trattamentale. Veniva, al riguardo, trasferito al padiglione Arcobaleno (struttura a custodia attenuata), all'interno del quale si trova la sezione rugby.

In data 31 dicembre 2011, presso quella struttura si teneva una festa di fine anno, alla quale il Condrea non poteva partecipare perché affetto da sindrome influenzale, certificata in cartella clinica.

Verso le 21.00 circa della stessa serata un Assistente di Polizia penitenziaria si recava presso la cella del medesimo, portandogli il vassoio con la cena di capodanno preparata dai compagni; verso le ore 21.30 un altro Assistente di polizia penitenziaria si recava dal detenuto per verificare se avesse bisogno di qualcosa, e non vedendolo in cella cominciava a chiamarlo; egli, non ricevendo risposta apriva immediatamente la porta del bagno e rinveniva il Condrea impiccato alle sbarre della finestra con un lenzuolo stretto intorno al collo. Immediatamente lo slegava e chiamava i medici in servizio, che cercavano di rianimarlo: le operazioni proseguivano fino alle ore 22.15, allorché veniva constatato il decesso.

La competente Direzione Generale di questo Dipartimento ha disposto una indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per il Piemonte al fine di appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto.

Relativamente agli altri quesiti posti dall'interrogante, si rappresenta che:

a) il detenuto era stato visitato più volte dal momento dell'ingresso in istituto, considerato anche che egli svolgeva attività sportiva come componente della squadra di rugby;

b) il detenuto condivideva una cella di mq. 28,2 con annesso bagno di mq. 10,2 insieme ad altre tre persone, connazionali,

ed anche questi componenti della squadra di rugby;

c) la Direzione dell'istituto di Torino da anni verifica le condizioni del disagio detentivo attraverso i «gruppi di attenzione», ed ultimamente ha avviato, con il volontario contributo degli stessi ristretti, un'attività di sostegno nell'ambito della quale gli stessi detenuti, debitamente formati, svolgono attività di supporto nei confronti dei compagni più fragili.

Riguardo al fenomeno dei suicidi, preme osservare come costante e accorta sia l'attenzione verso tali situazioni prestata dall'Amministrazione nel corso degli anni, durante i quali si è più volte intervenuto per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché siano sempre più incisivi gli interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi. In particolare:

nell'anno 2000 è stata emanata una lettera circolare concernente le linee guida operative ai fini di una riduzione dei suicidi nelle carceri;

nel 2007, sempre con lettera circolare, sono state fornite le linee di indirizzo per istruire o potenziare il «servizio di accoglienza per le persone detenute provenienti dalla libertà»;

nel 2008, con analogo provvedimento è stato esteso tale servizio a qualsiasi altro detenuto o internato a rischio auto-etero-lesivo o suicidario;

La necessità di intervenire con apposite linee guida – volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza dell'«accoglienza» e sulla necessità di agevolare per quanto possibile i rapporti con i familiari – è stata particolarmente sentita in questi ultimi anni, proprio in considerazione della situazione di sovraffollamento da cui è afflitta la quasi totalità degli istituti penitenziari del Paese. Va in particolare ricordato che:

nel gennaio del 2010 con lettera circolare è stata prevista la costituzione di

«unità di ascolto di polizia penitenziaria» quale strumento per arginare l'emergenza suicidi nell'ambito della popolazione detenuta;

con lettera circolare del mese di aprile del 2010 sono stati delineati nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto-aggressivi;

nel mese di luglio del 2011 è stata diramata una nota con la quale si è provveduto a sensibilizzare ulteriormente i Provveditori regionali perché incentivino e sostengano le direzioni nell'adozione di tutte le iniziative possibili per migliorare la dignità detentiva. A tal riguardo, è stata evidenziata l'importanza di una maggiore presenza del volontariato e dei contatti con la comunità esterna, segnalando che tali ingressi possono essere legittimamente contenuti o ridotti solo in presenza di particolare carenza di personale, di ragioni di giustizia, di pericolosità, di sicurezza, di ordine e di disciplina o di appartenenza a specifici regimi e circuiti detentivi;

nel successivo mese di novembre 2011 è stata diramata una circolare, avente ad oggetto «Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione» i cui contenuti sono stati elaborati proprio con l'obiettivo di superare la dicotomia tra sicurezza e trattamento.

Non solo: a fronte degli episodi di suicidio verificatisi nel corrente anno (1), si è avvertita la necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione. È stata così ricostituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio (2), con il compito di verificare

(1) Dal 1° gennaio alla data del 2 settembre si sono verificati n. 36 episodi di suicidio tra la popolazione detenuta.

(2) U.M.E.S., già istituita con ordine di servizio del 22 agosto 2000.

la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi all'interno degli istituti penitenziari, anche attraverso la conoscenza dei dati biografici e penali della persona nonché delle condizioni di detenzione, al fine di ottenere ogni utile informazione per una sempre più incisiva azione di contrasto delle situazioni che determinano o contribuiscono a creare i presupposti di eventi auto lesivi.

Relativamente, infine, all'assistenza psicologica ai detenuti, si fa presente che le risorse attualmente disponibili sono del tutto insufficienti ed inadeguate rispetto alle reali esigenze del servizio, ma si confida nell'apporto che sarà prestato dai nuovi educatori che hanno assunto servizio nel corso di quest'anno: un maggior numero di operatori consentirà infatti un'attività di osservazione a più ampio raggio, che abbia come obiettivo non solo la redazione degli atti in vista dell'ammissione alle misure alternative, ma anche la definizione, per ciascun detenuto, di un progetto di recupero personale che renda costruttivo anche il tempo passato in carcere.

Ancora, va ricordato che il 19 gennaio è stato siglato uno specifico Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2012. Tale documento prevede la costituzione, presso gli Osservatori Permanenti sulla Sanità Penitenziaria presenti nelle Regioni, di un gruppo di lavoro composto da operatori penitenziari e sanitari, con l'incarico di predisporre un programma condiviso di prevenzione del suicidio sulla base delle linee guida già esistenti, tenendo altresì conto del documento in tema di prevenzione del suicidio in carcere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del parere del 25 giugno 2010 del Comitato Nazionale di Bioetica.

Sul piano delle iniziative legislative dirette a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica nei confronti dei detenuti malati, in modo da garantire loro opportune mi-

sure di supporto psicologico (preventive e di sostegno), va segnalato anzitutto che dal 14 giugno 2008 è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che ha trasferito al Servizio Sanitario Nazionale tutte le competenze sanitarie della medicina generale e di quella specialistica in precedenza a carico del Ministero della giustizia. Secondo il provvedimento, tutte le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria vengono trasferite al Servizio Sanitario Nazionale, trovando così applicazione il principio che riconosce alle persone detenute, alla pari dei cittadini liberi, il diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, con la possibilità di accesso alle risorse tecnologiche già disponibili per la comunità esterna.

Trattandosi, poi, di questioni strettamente legate alle condizioni di vita all'interno delle strutture penitenziarie, fortemente penalizzate dal sovraffollamento che esse attualmente patiscono, possono ricordarsi le iniziative legislative assunte dal Governo per contrastare la tensione detentiva nelle carceri italiane.

A questo proposito possono dunque sinteticamente ricordarsi:

1) il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9), contenente misure volte a ridurre il fenomeno delle cosiddette « porte girevoli » attraverso la modifica della disciplina del giudizio direttissimo conseguente all'arresto per reati di competenza del giudice monocratico e della custodia degli arrestati prima della loro presentazione al giudice, nonché misure in materia di detenzione domiciliare;

2) il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato),

che favorirà una maggiore consapevolezza individuale dei diritti e delle regole che informano la vita del detenuto e dell'internato;

3) il disegno di legge delega A.C. n. 5019 (« Delega al Governo in materia di depenalizzazione, introduzione nel codice di procedura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova e della sospensione del processo per assenza dell'imputato, nonché per l'introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carcerarie », presentato il 29 febbraio 2012 e di cui è in corso l'esame in Commissione), che prevede: la trasformazione in illeciti amministrativi di alcuni delitti minori, per i quali è prevista la pena della multa o dell'ammenda, nonché delle contravven-

zioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (articolo 2); la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (articolo 3); la sospensione del processo per assenza incolpevole dell'imputato (articolo 4); l'introduzione delle pene detentive non carcerarie (articolo 5).

Si tratta di interventi tutti tesi a ridurre in termini strutturali – e non più solo emergenziali – il fenomeno del sovraffollamento carcerario, a contrastare la tensione detentiva ad esso conseguente ed in definitiva a restituire l'esecuzione della pena alle funzioni risocializzanti assegnate dalla Costituzione, escludendovi ogni afflizione che non sia inscindibilmente connessa alla privazione della libertà personale.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06712 Bernardini: Sul suicidio
di un detenuto nel carcere Buoncammino di Cagliari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, relativo al suicidio di Bellafiore Monia, detenuta nella casa circondariale di Buoncammino, si rappresenta quanto segue.

La Direzione della Casa Circondariale di Cagliari comunicava che alle ore 6.50 circa del 4 dicembre 2011 veniva riscontrato l'avvenuto decesso per suicidio della detenuta Bellafiore.

Dalla documentazione agli atti risulta che la donna aveva compiuto il gesto autosoppressivo mediante impiccagione, utilizzando una rudimentale corda che aveva annodato e legato a forma di cappio alla finestra del bagno della propria cella.

La detenuta veniva tempestivamente soccorsa dal personale di custodia e da quello medico che, dopo aver praticato gli interventi rianimatori di rito, unitamente al personale del 118 nel frattempo sopraggiunto ne constatava il decesso.

La detenuta in argomento era stata tratta in arresto in data 4 novembre 2011 e si trovava in stato di custodia cautelare per i reati di omicidio e soppressione di cadavere, giusta ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari.

Il giorno seguente al suo ingresso in carcere la detenuta aveva effettuato un colloquio con l'esperto psicologo, che riscontrava un livello di rischio suicidio medio-alto.

Pertanto, visto che alla stessa era stato anche diagnosticato un disturbo di personalità *borderline*, nei suoi confronti veniva disposta la grande sorveglianza per prevenire atti autolesivi, l'intensificazione dei controlli sanitari, maggiore attenzione da

parte degli operatori dell'area educativa e più assidui controlli da parte del personale di polizia penitenziaria.

Si rappresenta poi che in relazione al decesso della Bellafiore sono ancora in corso le indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari: non risulta però che sia stata ancora depositata la relazione del consulente tecnico medico legale che ha eseguito l'esame autoptico sul cadavere della detenuta.

Le dichiarazioni delle compagne di cella indicherebbero che la Bellafiore si suicidò, impiccandosi alla doccia del bagno con un laccio rudimentale, poco dopo le ore 6 del mattino del 4 dicembre 2011.

Sarebbe stata inoltre sequestrata una missiva, datata 3 dicembre 2012, scritta dalla detenuta a sua figlia Federica Salis, nella quale la donna aveva manifestato disperazione per la propria situazione e per non aver ricevuto la visita della ragazza.

Dall'indagine ispettiva svolta dal Provveditore Regionale della Sardegna non sono state riscontrate responsabilità da parte degli operatori penitenziari né da parte degli operatori sanitari.

Quanto al tema del sovraffollamento carcerario, alla data del 3 settembre 2012 la Casa Circondariale di Cagliari risulta ospitare n. 550 detenuti, di cui 24 donne e 526 uomini, a fronte di una capienza tollerabile di 472 ristretti e di una capienza regolamentare di 324.

Nel corso dell'anno 2011 sono stati disposti, di concerto con il locale Provveditorato Regionale, numerosi provvedi-

menti di sfollamento che hanno riguardato i detenuti del circuito di media sicurezza.

Si evidenzia, altresì, che al fine di ovviare alle condizioni di sovraffollamento degli istituti della Regione Sardegna, il nuovo Piano Carceri del Governo ha previsto la realizzazione di due nuove strutture penitenziarie a Cagliari e Sassari, e che i lavori di realizzazione delle due strutture sono in fase di completamento.

Inoltre, già nel corso del 2009 è stato dato inizio ai lavori per la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo presso la Casa Circondariale di Nuoro.

La realizzazione di tali opere consentirà senz'altro una migliore distribuzione della presenza detentiva negli istituti, rendendo gli stessi più efficienti e rispondenti al dettato costituzionale in materia di trattamento penitenziario.

Relativamente alle segnalate carenze nell'organico del personale di polizia penitenziaria, si rappresenta che in previsione dell'apertura dei nuovi istituti penitenziari di Cagliari, Oristano, Sassari e Tempio Pausania, nello scorso mese di luglio sono state assegnate complessivamente agli Istituti della regione Sardegna n. 188 unità di agenti, a seguito delle

assegnazioni del personale proveniente dal 164° corso di formazione e delle procedure di mobilità legate all'interpello ordinario nazionale.

Si rappresenta altresì che per l'anno in corso la Legge di bilancio ha previsto uno stanziamento di 41 milioni di euro ripartito sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia - C.d. R. Amministrazione penitenziaria, da destinare all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a della legge 26 novembre 2010, n. 199. Tale disponibilità finanziaria consentirà di dare corso all'assunzione di un contingente aggiuntivo di circa 1.080 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti.

L'eventuale completamento delle dotazioni organiche degli istituti in questione si presume possa avvenire entro il mese di gennaio 2013, allorquando potranno essere disponibili le ulteriori unità che stanno frequentando il 165° corso di formazione, di durata semestrale, il cui termine è previsto per la fine dell'anno in corso.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06713 Bernardini: Sull'incendio provocato da un detenuto nel carcere di Sanremo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che il detenuto Alessio Esposito, proveniente dalla libertà, è stato condotto nell'istituto di Sanremo il 22 novembre 2011.

In data 19 dicembre 2011 veniva redatto rapporto disciplinare nei confronti dell'Esposito, per aver egli assunto atteggiamenti polemici, provocatori e violenti nei confronti degli operatori penitenziari; per tali fatti, il successivo 22 dicembre veniva convocato il consiglio di disciplina, all'esito del quale veniva comminata al detenuto la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per la durata di 10 giorni.

A seguito della notifica della punizione inflitta, avvenuta nella medesima giornata, e previo nulla osta del sanitario al regime di isolamento, l'Esposito veniva allocato in una cella della sezione isolamento-protetta al fine di scontare la predetta sanzione.

Il 23 dicembre 2011, nel corso della prima notte che il detenuto trascorreva nella sezione protetta, lo stesso si rendeva protagonista dell'episodio oggetto d'interrogazione, che veniva denunciato alla locale Procura della Repubblica.

A seguito di tali fatti, nella stessa mattinata del 23 dicembre 2011, previa visita psichiatrica, l'Esposito veniva inviato in Pronto Soccorso dove, effettuate le visite, veniva disposto il ricovero in reparto psichiatrico.

Allo stato nulla si può riferire in merito alle motivazioni del gesto segnalato; non è stato infatti possibile sentire il detenuto, essendo egli stato immediatamente ricoverato presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Bordighera.

In data 30 dicembre 2011, a seguito di ordinanza emessa in pari data dall'Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Imperia, l'Esposito veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Sanremo, ove attualmente si trova.

L'Amministrazione penitenziaria ha infine comunicato che l'Esposito è stato sottoposto a visite psichiatriche nelle seguenti date: 23 novembre 2011, 28 novembre 2011, 2 dicembre 2011, 5 dicembre 2011, 12 dicembre 2011, 16 dicembre 2011, 19 dicembre 2011 e 23 dicembre 2011.

In ordine, infine, alla segnalata mancanza di una visita ortopedica di controllo sulle condizioni del detenuto, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha precisato che la visita era stata regolarmente prenotata dall'Amministrazione in data 5 dicembre 2011 – con appuntamento fissato per il successivo 19 dicembre 2011 ore 11,30 presso l'Ospedale di Bordighera – per poi essere annullata lo stesso 19 dicembre 2011 per il concomitante sciopero nazionale dei medici.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.30 alle 10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 11 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio</i>)	70
Istituzione di un sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	74
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 13.10

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 2011.

C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.

C. 5325 Governo.

Tabella n. 11.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato dall'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per lunedì 10 settembre alle ore 16.

Ricorda che per quanto concerne l'emendabilità del disegno di legge di approvazione del rendiconto, sono ammissibili soltanto emendamenti volti ad apportare modifiche di carattere meramente tecnico o formale. Per quanto concerne il disegno di legge di assestamento, invece, si

applicano le consuete regole di ammissibilità concernenti gli emendamenti al disegno di legge di bilancio.

In particolare, gli emendamenti tendenti a introdurre variazioni compensative all'interno del medesimo stato di previsione devono essere presentati presso la Commissione di merito. In via di prassi, peraltro, tali emendamenti possono essere anche presentati direttamente presso la Commissione bilancio. Gli emendamenti tendenti a introdurre variazioni compensative fra diversi stati di previsione ovvero, nei limiti di ammissibilità, variazioni non compensative, possono essere invece presentati presso la Commissione bilancio. Gli eventuali emendamenti approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio e si intenderanno presentati a nome dell'intera Commissione. Gli emendamenti respinti dovranno invece essere ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo fine di consentirne a quest'ultima la reiezione ai fini della rappresentazione in Assemblea. Fanno eccezione a questa regola gli emendamenti compensativi all'interno dello stato di previsione di competenza della Commissione di merito che, ove respinti dalla Commissione, potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea.

Americo PORFIDIA (Misto), *relatore*, osserva che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, realizza l'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Ricorda, quindi, che gli articoli da 35 a 38 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica prevedono che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.

Come noto, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del

bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

Evidenzia, quindi, che il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 – attuando per la prima volta la nuova legge di contabilità – reca due novità.

In primo luogo, il conto consuntivo viene articolato per missioni e programmi di spesa. In particolare, per ciascun programma di spesa vengono esposti i risultati relativi alla gestione di competenza (ovvero l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa), alla gestione di cassa (ovvero le somme effettivamente riscosse dallo Stato e i pagamenti effettivamente compiuti), ed alla gestione dei residui (ovvero le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui attivi e passivi).

Inoltre al Rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa – anch'essa articolata per missioni e programmi – che illustra i risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse impiegate con l'indicazione dei residui accertati, nonché gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.

Il disegno di legge recante il Rendiconto per il 2011 è, infine, corredato del Rendiconto economico, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato.

La relazione illustrativa evidenzia come la missione « Difesa e sicurezza del territorio » figuri tra quelle che assorbono la maggior parte della spesa complessiva sia in termini di competenza (22.656 milioni di euro pari al 3,2 per cento) sia in termini

di cassa (23.066 milioni di euro, pari al 3,3 per cento). Si tratta, come noto di risorse destinate ai programmi concernenti l'approntamento e impiego delle Forze armate terrestri, navali, aeree e dei Carabinieri e la pianificazione generale delle Forze armate e degli approvvigionamenti militari. Inoltre, si assiste a una riduzione nel 2011 di spese per acquisto di armamenti e mezzi militari. Infatti, dai dati indicati nel Rendiconto economico emerge che la riduzione è pari a 820 milioni di euro per il Ministero della difesa e 70 milioni per la Guardia di finanza.

Venendo ai dati contabili, segnala che il conto consuntivo del Ministero della difesa per il 2011 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 22.963,75 milioni di euro. Il Rendiconto presenta quindi un incremento di circa 2.406 milioni rispetto alle previsioni iniziali per il 2011 e di circa 1.649 milioni rispetto alle previsioni assestate. Tali risorse sono suddivise in 4 missioni (difesa e sicurezza, ricerca e innovazione, servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e fondi da ripartire) a loro volta articolate in 11 programmi.

L'incidenza percentuale delle risorse per la difesa sul bilancio dello Stato è stata pari al 4,4 per cento (con un incremento dello 0,1 per cento rispetto al precedente esercizio finanziario).

Gli impegni totali ammontano a 22.947,79 milioni e rappresentano il 99,93 per cento delle previsioni definitive di competenza. L'importo relativo alle autorizzazioni definitive di cassa è di 24.126,60 milioni, mentre nel bilancio di previsione risultava pari a 20.665,95 milioni. I pagamenti, che assommano a 23.210,30 milioni, rappresentano il 96,2 per cento delle autorizzazioni di cassa.

Infine, i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2011 erano pari a 5,776,44 milioni di euro, al 31 dicembre 2011 ammontano a 4.885,10 milioni, di cui 1.660,27 milioni relativi alle spese correnti e 3.224,82 milioni in conto capitale.

Le spese correnti, nel bilancio di competenza, presentano un incremento di 2.368,77 milioni di euro (dai 17.066,63

milioni di euro del bilancio di previsione ai 19.435,40 milioni del rendiconto). Le spese in conto capitale, originariamente previste in 3.490,21 milioni, hanno raggiunto, nel Rendiconto, i 3.528,35 milioni di euro, con un incremento di 38,13 milioni.

Osserva, poi, che la citata Nota integrativa al Rendiconto, con riguardo al conto consuntivo del Ministero della Difesa, evidenzia un dato critico. Infatti, nel 2011, come anche negli anni precedenti, vi è stata un'ulteriore erosione della disponibilità nel settore dell'operatività («Consumi intermedi») pari a di 545 milioni di euro. Trattandosi della categoria di spesa che assicura la pronta disponibilità di personale e mezzi, la formazione e l'addestramento, e la manutenzione di mezzi ed equipaggiamenti, La Nota integrativa esplicitamente afferma che la suddetta contrazione sta avendo ripercussioni sempre più critiche sulle capacità esprimibili dello strumento militare nel suo complesso e che tale situazione, se protratta nel tempo, porterebbe al *default* funzionale dello strumento militare.

Ricorda, altresì, che unitamente al giudizio di parificazione, viene trasmessa al Parlamento anche un'apposita relazione predisposta dalla Corte dei conti che, per la parte riferita al Ministero della difesa, reca aspetti meritevoli di attenzione.

In particolare, circa le misure di riorganizzazione dello strumento militare in corso di esame presso il Senato, la Corte segnala le difficoltà di conseguire l'obiettivo di riduzione del personale nella misura perseguita dal Governo (ovvero giungere ad un totale di 150.000 militari e 20.000 civili, con una riduzione rispettivamente di 33.000 militari e 10.000 civili). Ciò in quanto il tempo stimato è di circa 20 anni se non intervengono altri strumenti. La Corte, infatti, rileva che anche «*il prepensionamento, peraltro reso ulteriormente problematico dalle riforme previdenziali, dovrà comunque essere affiancato da altri strumenti, quali la mobilità verso altre amministrazioni centrali e locali e con programmi di assistenza al reinserimento nel mondo del lavoro anche esterno*

non escludendo a priori, ove fattibile e conveniente, l'incentivazione a forme di part-time per talune funzioni e categorie di personale». Per quanto attiene al ricorso all'aspettativa per riduzione quadri (ARQ) la Corte esprime perplessità sul ricorso a tale istituto in quanto esso « solo apparentemente realizza la fine del rapporto di servizio ed in termini di costo, sia pure con allocazioni diverse, non determina effetti finali ».

Circa la riorganizzazione dell'area tecnico amministrativa, nella medesima relazione la Corte dei conti fa presente che il riordino recentemente operato con il decreto ministeriale 22 giugno 2011 tende essenzialmente a concentrare sul centro di responsabilità « Segretario generale » la decisionalità di tutta l'area tecnico-amministrativa (dal *procurement* all'alta tecnologia), il che « non appare coerente con il sistema generale delle amministrazioni statali... e pone problemi in ordine alla titolarità delle Direzioni e dei rapporti del Direttore con gli altri dirigenti ».

Quanto agli enti vigilati dal Ministero della difesa, la Corte analizza i progressi gestionali dell'Agenzia Industrie Difesa e le prime attività svolte da Difesa Servizi S.p.A, per adesso limitate a una serie di convenzioni con le Direzioni e gli Stati maggiori, in attesa dell'emanazione di una specifica direttiva, recante « Modalità e procedure per l'attribuzione a Difesa Servizi S.p.A. dell'attività di valorizzazione economica di beni e servizi resi dall'Amministrazione della difesa e relativa gestione », che tracci le linee di azione della società.

Da ultimo, sono presi in esame gli stati di avanzamento di alcuni dei più rilevanti programmi d'arma, quali il JSF (*Joint Strike Fighter*), il programma per gli elicotteri NH-90 – per il quale si è reso necessario una ripianificazione dei programmi di spesa originari, di fatto slittati al periodo 2014-2019 –, nonché il programma FREMM. Sui costi di quest'ultimo la Corte fa presente che « gli attuali stanziamenti, non consentirebbero il prosieguo del programma secondo le tempistiche di

produzione previste. Saranno quindi necessarie ulteriori risorse, a partire dal 2013, per i restanti 1.008,1 milioni ».

Per quanto concerne il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato, precisa che esso contiene sia per lo stato di previsione dell'entrata, sia – per ciascuno degli stati di previsione dei ministeri di spesa – le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni possono riguardare sia modifiche già apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia variazioni proposte direttamente con il disegno di legge di assestamento medesimo. Queste ultime possono essere determinate, sul fronte delle entrate, dall'eventuale revisione delle stime del gettito e, sul fronte delle spese, dall'esigenza di adeguare le spese aventi carattere discrezionale ad esigenze sopravvenute. Per quanto riguarda le previsioni di cassa, poi, l'assestamento provvede alla rimodulazione di tali previsioni in funzione dell'effettiva consistenza dei residui attivi e passivi – ossia dei crediti e dei debiti iscritti in bilancio e provenienti da precedenti esercizi finanziari – quali effettivamente accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Lo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012, approvato con la legge n. 184 del 2011, reca stanziamenti in termini di competenza pari a 19.962,13 milioni di euro (17.517,19 milioni per spese correnti e 2.444,93 milioni in conto capitale) e pari a 20.324,78 milioni in termini di cassa (17.868,83 milioni per spese correnti e 2.455,95 milioni in conto capitale). La consistenza presunta dei residui al 1° gennaio 2012 era valutata in 4.445,20 milioni di euro; conseguentemente la massa spendibile ammonta a 24.407,33 milioni e il coefficiente di realizzazione si attesta sull'83,27 per cento.

Il disegno di legge di assestamento del bilancio, come detto, interviene sulle previsioni iniziali sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2012, che hanno già pro-

dotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nel disegno di legge in esame.

Per effetto sia delle variazioni intervenute in dipendenza di atti amministrativi, sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame le previsioni assestate di competenza risultano pari a 20.844,81 milioni di euro. Le autorizzazioni di cassa, dopo l'assestamento di bilancio, ammontano a 21.628,87 milioni. Essendo i residui al 31 dicembre pari a 4.885,10 milioni di euro, la massa spendibile corrisponde quindi a 25.729,91 milioni, e conseguentemente il coefficiente di realizzazione passa dall'83,27 per cento all'84,06 per cento.

Le variazioni complessive ammontano, quindi, a +882,68 milioni di euro per le previsioni di competenza (di cui 806,68 milioni per atto amministrativo e 76 milioni di euro per variazioni proposte dal disegno di legge) e a +1.304,09 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa (di cui 943,20 milioni di euro per atto amministrativo e 360,89 milioni di euro per variazioni proposte dal disegno di legge).

Entrando più nel dettaglio, osserva che le variazioni per atto amministrativo hanno riguardato principalmente il fondo per le missioni internazionali (+600 milioni di euro) e la ripartizione di spettanza del Ministero della difesa del fondo destinato al potenziamento e finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, di cui all'articolo 33, comma 8 della legge di stabilità 2012 (+200 milioni di euro), oltre che l'integrazione delle dotazioni di capitoli deficitari con storno dall'apposito fondi di riserva (+136,52 milioni). Peraltro, le variazioni di competenza per atto amministrativo hanno riguardato quasi interamente le spese di parte corrente (+778,78 milioni di euro).

Quanto alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, la manovra proposta con il disegno di legge di assestamento 2012 prevede, per lo stato di previsione del Ministero della Difesa, un aumento di circa 76 milioni di euro delle previsioni in termini di competenza e di circa 360,89 milioni in termini di autoriz-

zazioni di cassa. Rileva, altresì, che tra le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, vi è anche quella relativa allo stanziamento, in misura identica alle risorse erogate lo scorso anno ovvero pari a 674.000 euro, di contributi a favore delle associazioni combattentistiche, come auspicato dalla nostra Commissione durante l'esame dello schema di decreto ministeriale concernente il riparto di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 482). Le somme sono recuperate dalla riduzione dello stanziamento per la cosiddetta « mini naja ».

Il complesso delle variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento incrementa il volume dei residui di 439,89 milioni di euro rispetto alla valutazione iniziale, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di +257,25 milioni e di +182,64 milioni.

In conclusione, si riserva di presentare le prescritte relazioni sulla base dei chiarimenti del Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere durante il dibattito.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di un sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, osserva che il provvedimento in oggetto reca norme volte a istituire un nuovo sistema nazionale delle agenzie di protezione ambientale, ad introdurre livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta) e a far chia-

rezza sul meccanismo di finanziamento al medesimo sistema delle agenzie, sia per le risorse pubbliche che per la definizione di criteri e limiti di afflusso dei contributi provenienti dai privati.

Rileva, quindi, che il testo unificato si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento che, come anticipato, istituisce e disciplina il Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale « ISPRA » e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.

L'articolo 2 contiene le definizioni del testo normativo, mentre l'articolo 3 elenca le funzioni del citato sistema nazionale che, in sintesi, riguardano azioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente e delle risorse ambientali, di controllo dei fattori di inquinamento di produzione delle informazioni e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente, di supporto tecnico-scientifico in materia ambientale; di formazione e di aggiornamento del personale sui temi ambientali.

Gli articoli 4 e 5 riguardano la personalità giuridica, nonché i compiti e le funzioni che svolge l'ISPRA. L'articolo 6 si occupa, invece, delle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. L'articolo 7 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (lepta), ai sensi del Titolo V della Costituzione. L'articolo 8 prevede la predisposizione di un programma triennale delle attività del Sistema nazionale che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività redatti dalle singole Agenzie. L'articolo 9 regola la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale (SINA), mentre l'articolo 10 stabilisce che il sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete laboratoristica nazionale. L'articolo 11

istituisce – al fine di esprimere il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo e/o di coordinamento per il governo del sistema – il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente e dal direttore generale dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie. L'articolo 12 reca disposizioni sul personale ispettivo, mentre l'articolo 13 disciplina le modalità di finanziamento delle funzioni di ISPRA e delle Agenzie. Infine, gli articoli 14 e 15 recano, rispettivamente, disposizioni transitorie e finali e l'abrogazioni di norme.

Evidenzia, quindi, che con riguardo ai profili di competenza della Commissione difesa, assume rilievo l'articolo 12 del provvedimento che disciplina l'attività ispettiva. In particolare, al comma 1, è previsto che un apposito regolamento ministeriale stabilisca le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, le competenze del suddetto personale e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività.

Al riguardo, osserva che il decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009 disciplina le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. In questo ambito, l'articolo 7 del citato decreto esplicitamente prevede che, all'interno delle aree militari, sia l'Amministrazione della difesa a provvedere direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli. In modo ancora più esplicito, l'articolo 9 del medesimo decreto prevede che – sempre nell'ambito dell'Amministrazione della difesa – l'attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti e l'accertamento degli illeciti, possa essere svolta esclusivamente dal Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente e dal Corpo delle Capitanerie di Porto ai sensi dell'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Sarebbe pertanto necessario precisare nel testo del provvedimento che tale disciplina dovrà essere salvaguardata anche dall'emanando regolamento.

Inoltre, suscita perplessità la formulazione del comma 5 dell'articolo 12, secondo cui « *il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie, possono individuare e nominare, tra il citato personale, quanti nell'esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria* ». Infatti, dovrebbe essere precisato che il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti svolgono solo una mera attività ricognitiva tra coloro i quali già rivestono la qualifica di ufficiale di

polizia giudiziaria, mentre, non dovrebbe invece essere consentito conferire *ex novo* la suddetta qualifica.

Conclusivamente, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Istituzione di un sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 55 Realacci e n. 3271 Bratti, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

evidenziato che l'articolo 12 disciplina l'attività ispettiva demandando ad un apposito regolamento ministeriale le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, nonché le competenze del suddetto personale e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività;

ricordato che il Decreto del Ministro della Difesa 22 ottobre 2009, all'articolo 7, stabilisce che, all'interno delle aree militari, sia l'Amministrazione della difesa a provvedere direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli e, all'articolo 9, prevede che, sempre nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, l'attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti e l'accertamento degli illeciti, possa essere svolta esclusivamente dal Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente e dal Corpo delle Capitanerie di Porto;

segnalato, inoltre, che la formulazione del comma 5 dell'articolo 12, non chiarisce esplicitamente se il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle

Agenzie svolgano solo una mera attività ricognitiva tra coloro i quali già rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, o se invece possano conferire *ex novo* la suddetta qualifica al personale ispettivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di precisare che l'emanando regolamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 dovrà salvaguardare l'attuale disciplina dettata dal citato decreto del Ministero della Difesa 22 ottobre 2009, concernente le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, con particolare riguardo ai contenuti degli articoli 7 e 9, richiamati in premessa;

al medesimo articolo 12, si verifichi l'esigenza di riformulare il comma 5, al fine di precisare che il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono svolgere solo una mera attività ricognitiva tra coloro i quali già rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mentre non dovrebbe essere consentito conferire *ex novo* la suddetta qualifica.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione del Comitato centrale del partito comunista della Repubblica socialista del Vietnam	79
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	79
-----------------------------------	----

5-07743 Commercio e Zeller: Ammontare delle risorse dovute dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria	79
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	85
--	----

5-07744 Ceroni e Gioacchino Alfano: Attuazione degli interventi previsti dalla risoluzione n. 8-00143, in materia di edilizia scolastica	79
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87
--	----

5-07745 Bitonci e Chiappori: Iniziative in ordine alla possibilità di escludere la rilevanza ai fini del Patto di stabilità interno di spese finanziate con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione	79
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 499 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, <i>comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	80
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	81
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).	
---	--

Audizione dei dirigenti della Ragioneria generale dello Stato responsabili dei Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 196 del 2009 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
--	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Giovedì 6 settembre 2012.

Incontro con una delegazione del Comitato centrale del partito comunista della Repubblica socialista del Vietnam.

L'incontro informale si è svolto dalle 9 alle 10.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07743 Commercio e Zeller: Ammontare delle risorse dovute dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), quanto all'illustrazione della sua interrogazione, rinvia al testo pubblicato.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), replicando, si dichiara insoddisfatto, ed esprime imbarazzo, ricordando la risposta fornita dal Governo all'interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06513 del 29 marzo 2012, nella quale si stimava in 16 milioni di euro la quota del gettito IMU che i comuni della provincia autonoma di Bolzano erano tenuti a retrocedere allo Stato per il 2012. Evidenzia come la cifra comunicata oggi è invece pari a oltre 40 milioni di euro, con riflessi molto gravi per i bilanci dei comuni interessati che hanno legittimamente effettuato le proprie scelte allocative sulla base della prima stima. Sottolineando come sia incomprensibile una simile discrasia tra le stime dello scorso marzo ed i dati odierni, rileva come l'atteggiamento dello Stato sia, a suo avviso, censurabile dalla Corte costituzionale, cui la provincia autonoma non potrà non presentare ricorso.

5-07744 Ceroni e Gioacchino Alfano: Attuazione degli interventi previsti dalla risoluzione n. 8-00143, in materia di edilizia scolastica.

Remigio CERONI (PdL), quanto all'illustrazione della sua interrogazione, rinvia al testo pubblicato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Remigio CERONI (PdL) prende atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Polillo, esprimendo l'auspicio che si possa arrivare finalmente alla definizione dell'*iter* attuativo della risoluzione n. 8-00143, almeno per quanto riguarda gli edifici pubblici, dal momento che i ritardi finora accumulati sono assolutamente insostenibili.

5-07745 Bitonci e Chiappori: Iniziative in ordine alla possibilità di escludere la rilevanza ai fini del Patto di stabilità interno di spese finanziate con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in

titolo, sottolineando come sia, a suo avviso, incomprensibile per i cittadini l'impossibilità per i comuni interessati di spendere, per la realizzazione di un'infrastruttura importante come quella oggetto dell'interrogazione, le proprie risorse. Chiede in proposito al Governo se sia possibile una deroga al patto di stabilità interno per consentire il collettamento reflui da Diano Marina al depuratore di Imperia, al fine di permettere al comune di Diano Marina di ottenere la bandiera blu per le sue acque costiere.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giacomo CHIAPPORI (LNP), replicando, si dichiara insoddisfatto, evidenziando come la posizione espressa dal sottosegretario sia per lui insostenibile in quanto sindaco. Rileva come sia assurdo che non si consenta ad un comune dotato di adeguate risorse, eventualmente disponibile anche a finanziare la spesa mediante tariffe a carico dei cittadini, di utilizzare un'opera già esistente con notevoli benefici sia per l'ambiente che in termini economici. Ribadisce quindi la necessità di prevedere una deroga al patto di stabilità per fattispecie come quella rappresentata nell'interrogazione in discussione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Atto n. 499.

(Rilievi alla II Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, illustra il contenuto dello schema in esame, evidenziando come si tratti di un provvedimento integrativo e correttivo del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante norme che norme presentano un contenuto prevalentemente ordinamentale. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, non ha quindi osservazioni da formulare, nel presupposto che anche gli adempimenti relativi alla pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa di atti in materia di contenzioso elettorale possano essere assolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Formula, pertanto, la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (atto n. 499);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che è nuovamente all'esame della Commissione il testo unificato dei progetti di legge relativi all'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, approvato dal Senato della Repubblica e modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla I Commissione della Camera dei deputati. In proposito, ricorda che la Commissione aveva già esaminato un precedente testo unificato nella seduta del 21 dicembre 2011 e, al termine di un ampio dibattito, aveva convenuto sull'opportunità di inviare una lettera al presidente della Commissione di merito per due ordini di ragioni. Sotto un profilo procedurale, ricorda che, al fine di valutare le implicazioni delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione aveva invitato il presidente della Commissione affari costituzionali a voler acquisire

l'aggiornamento della relazione tecnica richiesto ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, all'atto del passaggio dell'esame dei disegni di legge tra i due rami del Parlamento. Quanto al contenuto del provvedimento, invece, osserva che la Commissione aveva altresì ritenuto opportuno sollecitare una riflessione complessiva sull'impianto dell'intervento normativo proposto, evidenziando l'esigenza di valutare nuovamente la struttura dell'istituenda Commissione e in particolare le spese di funzionamento e quelle per il personale, anche alla luce delle disposizioni volte alla riduzione degli organismi e delle strutture pubbliche, contenute nei più recenti provvedimenti in materia economica e finanziaria. Sottolinea come, sempre nell'ottica del contenimento dei costi, fosse stata altresì segnalata l'opportunità di verificare eventuali duplicazioni o sovrapposizioni tra le attività della nuova Commissione e quelle esercitate da organismi esistenti, con particolare riferimento all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR). Con riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, osserva che la riduzione dei compensi per il presidente e per ciascuno dei due componenti della Commissione, rispettivamente, da 237.232,18 e 158.154 euro lordi annui a 200.000 e a 133.300 euro lordi annui, non sembrano comunque, a suo avviso essere in linea con la politica di riduzione dei costi degli apparati amministrativi perseguita dal Governo e rimangono comunque eccessivamente elevati. Ritiene quindi che anche le modifiche introdotte al fine di regolare i rapporti della istituendo Commissione con altre strutture ministeriali non siano sufficienti per evitare duplicazioni e sprechi. Con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, sottolinea come l'istituzione della Commissione costerebbe nel complesso oltre 1,3 milioni di euro che, a suo avviso, nell'attuale momento di crisi non sono sostenibili. Rileva inoltre come tali fondi verrebbero sottratti al Ministero

degli affari esteri per l'importante attività a sostegno degli italiani nel mondo e pertanto ritiene che la Commissione dovrebbe esprimersi in senso contrario sul provvedimento.

Marina SERENI (PD) ritiene che le considerazioni del relatore spingano nuovamente ad interrogarsi sui confini tra le valutazioni rimesse alla Commissione bilancio e quelle di competenza delle Commissioni competenti per il merito dei provvedimenti. Ritiene, infatti, che il giudizio in ordine all'utilità della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani o alla presenza di eventuali duplicazioni con organismi già esistenti spetti alla Commissione affari costituzionali, non essendo ipotizzabile che sia la Commissione bilancio a decidere se debba istituirsi la Commissione nazionale, qualora tale istituzione non rechi oneri privi di copertura finanziaria. Anche nel merito, ritiene, peraltro, non condivisibili le valutazioni del relatore, dal momento che la struttura che si intende costituire non sarebbe una mera riproduzione di organismi già esistenti, ma risponderebbe ad esigenze evidenziate anche a livello sovranazionale.

Alfredo MANTOVANO (Pdl), richiamando le considerazioni svolte dal relatore, evidenzia come la Commissione sia chiamata a valutare eventuali sprechi derivanti dalla sovrapposizione delle competenze dell'istituendo organismo con quelle di altre strutture ministeriali, ma anche parlamentari, già esistenti. Con riferimento ai compensi del presidente e dei componenti della Commissione, osserva come, anche in relazione a posizioni che implicano una gravosa assunzione di responsabilità, si tenda a prevedere compensi ben inferiori e ricorda come il decreto-legge n. 129 del 2012 disciplina la nomina di un commissario per l'emergenza ambientale nella provincia di Taranto, senza riconoscere a tale soggetto alcun compenso, malgrado le delicate responsabilità che dovrà assumere.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare come con l'istituzione della Commissione di cui si discute il nostro Paese dà attuazione ad un impegno assunto da tempo dal Governo italiano nell'ambito delle Nazioni Unite, evidenzia l'esigenza di onorarlo, ricordando come in molti casi la Camera si sia trovata a ratificare accordi internazionali stipulati anche anni prima, senza sindacare l'opportunità della scelta a suo tempo compiuta. Osserva, del resto, che in sede di Nazioni Unite le strutture attualmente operanti non vengono ritenute sufficienti a garantire una piena indipendenza dal potere politico, rilevando quindi che, al fine di contenere i costi, si potrebbe ipotizzare la loro soppressione o il loro assorbimento nell'istituenda Commissione.

Pur concordando sul fatto che le considerazioni in ordine all'opportunità di costituire la Commissione siano essenzialmente di competenza della Commissione affari costituzionali, ritiene comunque che la Commissione possa formulare una valutazione di merito sui costi derivanti dalla costituzione del nuovo organismo, eventualmente invitando ad una loro ulteriore riduzione. Osserva, tuttavia, che la Commissione affari costituzionali ha recepito parzialmente l'invito formulato a suo tempo dalla Commissione riducendo la spesa derivante dal provvedimento e, a suo giudizio, nell'esame si potrebbe ripartire da questo primo risultato, dichiarandosi comunque favorevole ad un'osservazione che sollecitasse un ulteriore ridimensionamento degli oneri.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come l'esame di molte proposte di legge sia sospeso per la mancanza delle relative risorse e per i tagli che hanno interessato ogni settore della pubblica amministrazione. Osserva come, tra i doveri della Commissione, vi sia anche quello di valutare le priorità nella spesa del denaro pubblico, tenendo conto del fatto che l'obiettivo politico è oggi quello di ridurre la spesa e non di contenerne la crescita. Propone quindi di sospendere l'esame del provvedimento per riportarlo all'attenzione della Commissione ove le condizioni

dell'economia lo consentissero, sottolineando come, in un momento così difficile per il Paese, la istituzione di una Commissione, peraltro con oneri non trascurabili, potrebbe risultare incomprensibile.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che, per quanto attiene alla mera copertura finanziaria degli oneri, il provvedimento non presenta profili problematici. Prende, tuttavia, atto degli orientamenti emersi nell'ambito del dibattito, nel corso del quale si è segnalata l'esigenza di una verifica puntuale dell'opportunità della spesa da sostenere, nell'ottica propria della *spending review*, e si rimette al riguardo alla valutazione della Commissione.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, nell'osservare come sarebbe paradossale, data l'esistenza di organismi parlamentari già deputati alla salvaguardia dei diritti umani, ipotizzare una nomina parlamentare della Commissione di cui al disegno di legge in esame, ribadisce la sua intenzione di esprimere un parere contrario sul provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che, ove la Commissione concordi, si potrebbe inviare una nuova lettera alla Commissione affari costituzionali, al fine di segnalare l'opportunità di un'ulteriore riflessione in ordine all'istituzione della Commissione, anche in considerazione dell'attuale contesto economico e finanziario, nonché alla possibilità di procedere ad un ulteriore riduzione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), concordando con il percorso procedurale proposto dal presidente, auspica tuttavia che il Governo, anche nella Commissione di merito, si esprima con maggiore chiarezza in ordine ai propri intendimenti con riferimento al provvedimento in discussione. Ritiene, infatti, poco comprensibile che il rappresentante del Governo nella Commissione bilancio, da un lato escluda che il provvedimento comporti oneri privi di

adeguata copertura e, dall'altro, si rimetta alla valutazione della Commissione in ordine al parere da esprimere.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel fare presente che il suo gruppo avrebbe lasciato libertà di voto ai deputati, fa presente che, dalle informazioni in suo possesso, non vi sarebbero difficoltà per la Commissione di merito nel recepire gli elementi emersi nel dibattito odierno e pertanto condivide la posizione del presidente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa di essersi rimesso alla valutazione della Commissione a seguito del dibattito svoltosi, nel quale sono state manifestate perplessità in ordine alla scelta di sostenere nuovi oneri per la costituzione di un nuovo organismo. Si impegna, comunque, a verificare se vi siano i margini, nell'ambito dell'esame in sede referente, per riconsiderare la portata del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) concorda con la proposta del presidente e auspica che la Commissione di merito voglia intervenire in maniera più incisiva sul testo del provvedimento con riferimento ai profili finanziari.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, preso atto di quanto da ultimo rappresentato dal sottosegretario Polillo, dichiara di concordare con la proposta del presidente. Sottolinea, comunque, che, a suo avviso, per soddisfare le richieste dell'ONU non si rende necessario costituire la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani nei termini indicati dal progetto di legge, potendosi invece ipotizzare la costituzione di una Commissione eletta dal Parlamento, che garantirebbe l'indipendenza richiesta in sede internazionale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce degli esiti del dibattito, fa presente che provvederà ad informare il presidente della Commissione affari costituzionali dell'orientamento manifestato dalla Com-

missione, affinché promuova ulteriori approfondimenti al riguardo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).

Audizione dei dirigenti della Ragioneria generale dello Stato responsabili dei Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 196 del 2009.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rolando NANNICINI (PD), Lino DUILIO (PD) e Massimo POLLEDRI (LNP), ai quali replicano Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, Guido NANNARIELLO, *Dirigente della Ragioneria generale dello Stato*, e Aline PENNISI, *Dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-07743 Commercio, Zeller e Brugger: Ammontare delle risorse dovute dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono se il Ministro dell'Economia e delle Finanze sia a conoscenza di un'effettiva variazione della quota della stima del gettito IMU che i comuni della Provincia autonoma di Bolzano devono assicurare al bilancio statale per il 2012, indicandone eventualmente l'ammontare e il disposto normativo in base al quale è stata operata la revisione in questione, rispetto a quanto già riferito presso la VI Commissione della Camera dei Deputati, nella seduta del 29 marzo 2012, dal Sottosegretario di Stato per l'economia in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-06513.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha rappresentato che il combinato disposto dei commi 11, che prevede la riserva statale del 50 per cento del gettito ad aliquota base dell'IMU relativo agli immobili diversi dall'abitazione principale, e 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura sostanzialmente la neutralità per i bilanci locali dell'anticipazione dell'IMU al 2012, nel senso che l'eventuale maggior gettito IMU rispetto al vecchio gettito ICI viene integralmente incamerato dal bilancio statale attraverso la riserva statale e, per la parte restante, nel caso di specie, per mezzo dell'accantonamento nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. È di tutta evidenza

che l'accantonamento da operare nei confronti della predetta Provincia tiene anche conto delle integrazioni che si rendono necessarie nei confronti dei comuni per i quali il vecchio gettito ICI risulta superiore al gettito IMU incassato dal Comune stesso.

Tale principio, unitamente all'Accordo tra ANCI e Governo sottoscritto nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° marzo 2012 e richiamato dal comma 12-*bis* dell'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, assicurerebbe la legittimità della revisione delle stime del gettito IMU operata dal Dipartimento delle finanze.

Tra l'altro, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che, con lettera del 23 luglio 2012 inviata a tutte le Autonomie speciali in merito agli accantonamenti derivanti a carico di ciascun Ente dalla normativa vigente, aveva già comunicato, nella nota a margine della tabella «riepilogo accantonamenti Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano», che l'importo relativo al comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 ivi indicato potesse essere oggetto di rettifica a seguito delle variazioni di gettito dell'IMU derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, nonché dalle informazioni sui versamenti effettuati dai cittadini a titolo di IMU.

In merito alla variazione della quota del gettito IMU in argomento, il Diparti-

mento delle Finanze ha comunicato che, sulla base della nuova distribuzione comunale del maggior gettito IMU che tiene conto di quanto effettivamente versato a giugno 2012, la variazione dell'IMU che sarà oggetto di accantonamento in attesa della conclusione delle procedure di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009 riferibile ai comuni della Provincia di Bolzano che deve essere assicurata al bilancio dello

Stato per l'anno 2012, è stimata in circa 40,8 milioni di euro.

L'importo definitivo sarà calcolato solo in occasione della contabilizzazione del saldo a dicembre. A tal proposito l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° marzo 2012 sopra richiamato prevede che la verifica dell'effettivo gettito IMU si effettui entro il mese di febbraio 2013.

ALLEGATO 2

5-07744 Ceroni e Gioacchino Alfano: Attuazione degli interventi previsti dalla risoluzione n. 8-00143, in materia di edilizia scolastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Ceroni ed altri sollecitano il Governo ad adottare tempestivamente il decreto interministeriale attuativo della risoluzione n. 8-00143 degli onorevoli Gioacchino Alfano ed altri, in materia di edilizia scolastica, stralciando gli interventi in favore delle scuole paritarie non statali e riservandosi di inserirli in un successivo decreto da adottare successivamente al parere del Consiglio di Stato in ordine alla finanziabilità degli interventi sugli edifici scolastici privati.

Al riguardo, occorre premettere che la questione oggetto dell'interrogazione è di specifica competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel richiamare quanto riferito in data 26 luglio presso l'Aula della Camera dei Deputati in occasione dello svolgimento dell'interpellanza n. 2-01589 dell'onorevole Ceroni ed altri, ha comunicato che la richiesta di parere in merito agli

edifici di proprietà non pubblica è stata inoltrata al Consiglio di Stato nel mese di agosto.

Inoltre, il citato Ministero, avendo valutato l'opportunità di attuare nel più breve tempo possibile il programma di attuazione della citata risoluzione parlamentare, ha predisposto la bozza di decreto interministeriale che prevede di intervenire sugli edifici pubblici compresi nella predetta risoluzione.

Il provvedimento, avendo ottenuto il positivo parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed essendo in fase di definizione, consentirà di dare corso ai finanziamenti previsti.

Per quanto attiene gli edifici di proprietà non pubblica è stata invece predisposta, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, una richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti in questione l'Amministrazione inviterà gli enti locali interessati ad inviare delle comunicazioni di interesse contenenti le informazioni preliminari necessarie all'avvio delle procedure amministrative.

ALLEGATO 3

5-07745 Bitonci e Chiappori: Iniziative in ordine alla possibilità di escludere la rilevanza ai fini del Patto di stabilità interno di spese finanziate con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Bitonci ed altri, chiedono se non si ritenga opportuno, almeno per le opere che vengono finanziate anche con fondi europei, in ragione della loro strategica importanza, di valutare la possibilità di escludere dal saldo utile, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, le risorse che i comuni di Diano Marina e del Golfo Dianese hanno stanziato per il completamento dell'opera inerente il collettamento reflui da Diano Marina al depuratore di Imperia. A tal proposito, viene segnalato che a causa dei vincoli posti dal patto di stabilità interno, tali enti non possono impiegare totalmente le risorse proprie già stanziate, rischiando di non rispettare i tempi di realizzazione

dell'opera e conseguentemente la revoca dei fondi FAS ottenuti.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 31, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, già prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, delle spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dagli enti locali, a valere sulle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea.

Pertanto, pur comprendendo le ragioni esposte, si ritiene che la richiesta di escludere dai vincoli del patto di stabilità interno anche le spese sostenute dai comuni a valere sulle risorse proprie per il completamento dell'opera in questione possa essere assentita purché siano rinvenute le risorse necessarie a garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, sulle tematiche relative al settore assicurativo, con particolare riferimento all'attuazione delle norme del decreto-legge n. 1 del 2012 volte al contrasto delle frodi nel comparto delle assicurazioni RC auto (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*) 89

AUDIZIONI

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, sulle tematiche relative al settore assicurativo, con particolare riferimento all'attuazione delle norme del decreto-legge n. 1 del 2012 volte al contrasto delle frodi nel comparto delle assicurazioni RC auto.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Corrado PASSERA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Francesco BARBATO (IdV), Bruno CESARIO (PT), Cosimo VENTUCCI (PdL), Alessandro PAGANO (PdL), Maurizio FUGATTI (LNP) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde il Ministro Corrado PASSERA.

Pone un ulteriore quesito Francesco BARBATO (IdV), al quale replica il Ministro Corrado PASSERA.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Ministro Passera e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2012.

Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 90

AVVERTENZA 93

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.10.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2012.

Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2011 e del disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012, per le parti di competenza. Ricorda, quindi, che l'esame dei provvedimenti si conclude con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore incaricato di rife-

rire alla medesima Commissione. In proposito, comunica che oggi avrà luogo la relazione introduttiva e si avvierà il dibattito sui provvedimenti in titolo, che proseguirà la prossima settimana, nella seduta di martedì 11 settembre.

In sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, i disegni di legge recanti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e l'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2012.

Illustra i dati più significativi e le informazioni più rilevanti con riguardo ai due provvedimenti, rinviando per i dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto riguarda il rendiconto, fa presente che l'analisi del rendiconto relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per l'anno 2011 viene svolta, come di consueto, con riferimento alle sole missioni di competenza della VIII Commissione (Ambiente). In particolare, le missioni che interessano la VIII Commissione sono le missioni n. 14 e n. 19.

Per quanto riguarda la missione n. 14 Infrastrutture pubbliche e logistica, lo stanziamento di competenza definitivo è pari a 2.842,77 Meuro (quello iniziale era pari a 2.570,66 Meuro), al cui interno si segnalano, per la loro rilevanza, i programmi 14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (2.469,9 Meuro) e 14.11 Sistemi stradali e autostradali (308,9 Meuro). Come evidenziato nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, la missione 14 presenta una significativa flessione degli stanziamenti definitivi superiore al 25 per cento rispetto al 2010 passando da 3,8 a 2,8 miliardi (anche se nel 2010 si era registrata una crescita del 23 per cento). Il programma 14.10 assorbe, da solo, gran parte dello stanziamento del MIT per la missione (87 per cento) e reca un valore significativo dei residui con un indice di smaltimento basso il che, come evidenziato

dalla Corte, sarebbe attribuibile, ad avviso dell'Amministrazione, alle complesse procedure vigenti. Segnala, inoltre, nell'ambito della missione 14, il programma 14.8 Opere pubbliche e infrastrutture, collocato nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che reca uno stanziamento definitivo di competenza pari a 732,8 Meuro e che assorbe il 20 per cento dell'intera missione 14.

Con riferimento invece alla missione n. 19 Casa e assetto urbanistico fa presente che lo stanziamento di competenza definitivo è pari a 302,23 Meuro (quello iniziale era pari a 237,99 Meuro) con il programma 19.2 Politiche abitative del MIT. Relativamente alla missione 19 la Corte dei conti evidenzia, con riferimento al programma 19.2 del MIT, che il relativo stanziamento scende da 770 a 302,2 milioni rispetto al 2010. Il programma 19.1 Politiche abitative del MEF, invece, reca una dotazione di 177 milioni di euro.

L'analisi del rendiconto relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATM) evidenzia uno stanziamento definitivo di competenza per l'anno 2011 di 876,07 milioni. E, come sottolineato dalla Corte dei conti, nonostante vi sia stata una consistente variazione in aumento rispetto allo stanziamento iniziale pari a 321,90 milioni (+58 per cento), rispetto al 2008 e al 2010 lo stanziamento definitivo risulta in netta diminuzione. Tali diminuzioni hanno inciso in particolare sulla missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), il cui stanziamento definitivo di competenza del Ministero dell'ambiente è pari a 750,86 Meuro (quello iniziale era 426,69 Meuro), che assorbe l'86 per cento del totale del Ministero con residui al 31 dicembre 2011 di 886,43 Meuro la cui velocità di smaltimento, secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, continua ad essere al di sotto del 50 per cento. Il programma 18.12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche reca uno stanziamento definitivo di 408,01 Meuro, che assorbe oltre la metà delle risorse della missione 18 assegnate al

Ministero dell'ambiente. Nell'ambito della missione 18, inoltre, insistono risorse allocate nei programmi di altri ministeri tra cui quelle del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Corpo Forestale dello Stato), cui sono state assegnate 245,99 Meuro.

Con il Rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio finanziario 2011, per la seconda volta in allegato sono esposte le risultanze delle spese ambientali, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni (cd. eco rendiconto). Tale relazione (pre-disposta in attuazione dell'articolo 36, comma 6, della L. 196/2009) sottolinea che le risorse finanziarie destinate dallo Stato alla spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali – calcolate in termini di massa spendibile – ammontano nel 2011 a circa 6 miliardi di euro, pari all'1,1 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda la protezione civile, segnala che le risorse del programma 8.5 sono tutte concentrate nel rendiconto del MEF per un importo di 2.966,5 Meuro, quasi interamente ascrivibili a stanziamenti in c/capitale. Rispetto al consuntivo 2010 si registra, per l'intero programma, un aumento del 9 per cento.

Segnala, infine, per la rilevanza che assumono nelle politiche di competenza della VIII Commissione, gli stanziamenti relativi all'ANAS che insistono nel rendiconto del MEF (all'interno della missione 13 Diritto alla mobilità) in cui è iscritta una dotazione di competenza di 651,39 Meuro e un volume di residui a fine anno pari a 785,25 Meuro.

Passando al disegno di legge di assestamento, segnala che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per l'esercizio 2012, approvato con la legge n. 184/2011, reca spese iniziali per complessivi 7.855,1 Meuro in conto competenza e 8.210,1 Meuro in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate dal testo iniziale del disegno di legge in esame, rispettivamente, a 7.859,5 e 9.159,1 Meuro. Relati-

vamente ai residui, la previsione iniziale di 6.996,1 Meuro viene assestata a 7.446,8 Meuro.

Il programma 14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità è quello che assorbe la maggior parte (66 per cento) dello stanziamento di competenza della missione. All'interno di tale programma le risorse sono principalmente concentrate nel capitolo 7060 Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche avente una dotazione di 1.697,7 Meuro. Relativamente alla missione 14, ricorda lo stanziamento di competenza di 391,15 Meuro iscritto nello stato di previsione del MEF, nel programma 14.8 Opere pubbliche e infrastrutture, e afferente quasi interamente al cap. 7464 Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica.

Nell'ambito della missione 19, fa presente che è intervenuta una variazione nello stanziamento di competenza, mentre oscillazioni più nette si registrano per la cassa derivanti pressoché interamente dal capitolo 7440 Fondo per l'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa, che contiene le risorse del cd. Piano casa. Lo stanziamento assestato di competenza di tale capitolo è pari solamente a 4,03 Meuro, mentre per la cassa si hanno 44 Meuro e l'ammontare dei residui, in seguito all'assestamento, risulta (nel testo iniziale del ddl) pari a 431,7 Meuro. Relativamente alla missione 19, ricorda inoltre lo stanziamento di competenza iscritto nello stato di previsione del MEF, nel programma 19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (277,16 Meuro).

Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per l'esercizio 2012, approvato con la L. 184/2011, reca spese iniziali per complessivi 434,54 Meuro in conto competenza e 524,17 Meuro in conto cassa. Per le medesime previsioni gli importi assestati risultano pari, rispettivamente, a 544,98 e 886,97 Meuro. Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 873,19 Meuro viene assestata a 900,8 Meuro.

Gran parte delle risorse (78 per cento), in termini di stanziamenti assestati di competenza, è concentrata nella missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (424,16 Meuro).

Per quanto riguarda i singoli programmi, segnala che il programma 18.12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, rappresenta il programma principale della missione 18 con una dotazione assestata di competenza pari a 196,43 milioni di euro. L'altro programma rilevante è il programma 18.13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, che, invece, reca una dotazione assestata di competenza di 121,80 milioni di euro.

All'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono allocate le risorse del programma 8.5 Protezione civile, concentrate principalmente nei capitoli 7443, 7446, 7447 (mutui regioni, ricorrenti emergenze e fondo investimenti) e 7459 Fondo per la prevenzione del rischio sismico per un importo definitivo di competenza assestato di 1.797,4 milioni di euro. Per tali risorse si evidenzia una variazione contenuta nel volume dei residui e nella competenza, mentre per le autorizzazioni di cassa la variazione è più consistente (+27 per cento). Segnala che nello stato di previsione del MEF è presente anche il programma 8.4 Interventi per pubbliche calamità, con una dotazione assestata di competenza di 124,2 Meuro.

All'interno dello stato di previsione del MEF sono inoltre allocate le principali risorse afferenti l'attività dell'Anas. L'analisi complessiva di tali risorse (allocate nei capitoli 1870, 1872, 7365, 7372 e 7374 all'interno della missione 13 Diritto alla mobilità) evidenzia, in particolare, l'accentuata variazione nei residui (-222,6 Meuro) e l'incremento dello stanziamento di cassa (in particolare nel capitolo 7372 si ha una variazione assestata di 150 Meuro). Ricorda infine che stanziamenti relativi all'Anas sono contenuti anche nel programma 14.11 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali del MIT.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di martedì 11 settembre, ricordando che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 è fissato alle ore 17 di martedì 11 settembre.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvia VELO, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che la Commissione è

chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive sul decreto-legge n. 129 del 2012, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. La relazione illustrativa e le premesse del decreto sottolineano che il provvedimento è volto a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto.

A tal riguardo, ricorda che il sito di Taranto è stato inserito tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998. Con successivo decreto ministeriale del 10 gennaio 2000 ne è stata disposta la perimetrazione che copre una superficie complessiva pari a circa 115.000 metri quadrati, di cui 83.000 metri quadrati di superficie marina che interessa l'intera area portuale. Tale sito, ai sensi del de-

creto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante l'approvazione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, comprende anche il comparto siderurgico ILVA ed è destinatario di risorse pari a 38,8 miliardi di lire (circa 20 milioni di euro).

L'articolo 1, comma 1, del decreto in esame demanda a un DPCM la nomina di un Commissario straordinario, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di intesa del 26 luglio 2012 stipulato per la realizzazione di interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero per la coesione territoriale, dalla regione Puglia, dalla provincia di Taranto, dal comune di Taranto e dal Commissario straordinario del Porto di Taranto competente alla soluzione di tutte le problematiche che insistono sull'area portuale. In particolare, gli obiettivi del Protocollo riguardano:

la revisione delle complessive strategie di bonifica del sito di Taranto;

lo sviluppo di interventi infrastrutturali complementari alla bonifica;

l'individuazione di misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali;

l'individuazione di incentivi per le imprese insediate che intendano utilizzare tecnologie dotate di migliori caratteristiche ambientali;

l'individuazione di incentivi per l'attrazione di investimenti anche nell'ottica della riqualificazione dell'area;

la realizzazione e/o il completamento di studi e analisi relativi agli impatti su ambiente e salute al fine di individuare e realizzare interventi di mitigazione.

Il Protocollo reca un quadro complessivo degli interventi pari a 336,7 milioni di euro, di cui 329,5 milioni di parte pubblica

e 7,2 milioni di parte privata (TCT SpA – Taranto Container Terminal). In particolare, dei complessivi 336,7 milioni considerati, 119 milioni sono destinati alle bonifiche, 187 milioni agli interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale. All'autorità portuale di Taranto fanno carico complessivamente risorse pari a euro 92.158.587.

Sempre il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto autorizza il Commissario ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67. In particolare, si ricorda che, ai sensi del comma 4-*bis* del citato articolo 13 il Commissario può provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento.

L'articolo 1, comma 2, precisa che restano fermi gli interventi previsti nel citato Protocollo di intesa con oneri a carico dell'Autorità portuale di Taranto e che, a tal fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 ed il Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.

L'articolo 1, comma 3, prevede che all'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo siano altresì finalizzate risorse disponibili (anche in conto residui) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro.

L'articolo 1, comma 4, disciplina gli aspetti procedurali e contabili concernenti le risorse destinate al Commissario straordinario.

L'articolo 1, comma 5, individua il citato Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse per un importo pari a 30 milioni di euro del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività, nonché delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e

Mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del Porto di Taranto.

L'articolo 1, comma 6, prevede che il Commissario possa avvalersi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 3 e per quelli ad essi connessi, di un soggetto attuatore, previa delega delle funzioni, e degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali.

L'articolo 1, comma 7, disciplina i profili amministrativi concernenti i provvedimenti commissariali, con particolare riguardo ai controlli della Corte dei conti e alla rendicontazione delle spese.

L'articolo 1, comma 8, prevede che i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cosiddetto Fondo Kyoto siano estesi anche agli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto. Per tale finalità, nell'ambito del citato Fondo è destinata una quota di risorse fino a un importo massimo di 70 milioni di euro.

L'articolo 2 riconosce l'area industriale di Taranto quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che consentono di attivare progetti di riconversione e riqualificazione industriale finalizzati ad agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e la riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

In conclusione, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Trasporti, propongo di esprimere parere favorevole sul provvedimento medesimo.

Carlo MONAI (IdV) ricorda preliminarmente come il provvedimento in oggetto sia stato adottato dal Governo a seguito delle iniziative assunte dalla magistratura che ha accertato il pericolo incombente sulla salute dei cittadini dell'area del porto di Taranto. Osserva come il provvedimento

risulti sbilanciato dal punto di vista dell'imputazione degli oneri che ne derivano, dal momento che la gran parte del costo degli interventi previsti viene posta a carico della pubblica amministrazione, anziché dei privati. Si tratta, a suo avviso, della classica ipotesi in cui si assiste alla privatizzazione degli utili derivanti dalle iniziative economiche e alla pubblicizzazione delle perdite, nel senso che le imprese private che gestiscono attività economiche, pur acquisendo gli utili da esse derivanti, non si fanno poi carico degli effetti negativi che discendono da tali attività. Infine, chiede chiarimenti in merito alle fonti di finanziamento degli oneri imputati alla pubblica amministrazione e, in particolare, chiede se le risorse utilizzate siano state in precedenza stanziare o se vengano reperite mediante il provvedimento in oggetto attraverso il definanziamento di altri interventi.

Marco DESIDERATI (LNP), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, evidenzia come il provvedimento in oggetto, analogamente ad altri interventi realizzati dal Governo in carica, segue una logica emergenziale priva di carattere programmatico. In particolare, osserva come sul territorio nazionale, oltre al porto di Taranto, vi siano altri siti inquinati che richiederebbero analoghi interventi di risanamento, come, ad esempio, l'area del fiume Lambro – nel quale sono stati sversati cospicui rifiuti inquinanti – che interessa un vasto territorio comprendente Milano e il suo *interland*. Infine, nel concordare con le osservazioni del deputato Monai in merito alla ripartizione delle risorse tra pubblico e privato, sottolinea come i dati epidemiologici rilevati nella città di Taranto non siano dissimili da quelli registrati in analoghe realtà territoriali.

Sandra ZAMPA (PD), nel manifestare il proprio stupore per le osservazioni del deputato Desiderati in merito ai dati epidemiologici rilevati nella città di Taranto, sottolinea come nel corso della legislatura,

con il precedente Governo sostenuto anche dalla Lega Nord, l'allora Ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo si era opposta all'adozione di alcuni atti di indirizzo da parte della Commissione Affari sociali della Camera tendenti al disinquinamento del territorio della città di Taranto e che, analogamente, presso la Commissione Infanzia, nonostante i rilievi formulati dai Comitati di cittadini della città di Taranto in merito ai danni all'infanzia prodotti dalle cokerie, non si era potuti giungere alla votazione di un documento condiviso proprio a causa dell'opposizione dei deputati della Lega Nord, che avevano rilevato come non si potessero contrapporre le problematiche della salute a quelle del lavoro. Ritieni pertanto che gli interventi urgenti di oggi siano stati determinati dall'inerzia del precedente Governo.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, esprime soddisfazione per il provvedimento in oggetto che, oltre a prevedere interventi di risanamento ambientale, si preoccupa anche del mantenimento dei livelli occupazionali dell'area interessata dalle operazioni di bonifica. Auspica pertanto che il provvedimento in oggetto possa essere il primo di una serie successiva finalizzata al mantenimento e allo sviluppo dei livelli occupazionali soprattutto nelle aree di maggiori criticità come ad esempio la Sardegna.

Silvia VELO, *presidente e relatore*, rispondendo alle richieste di chiarimento, fa presente che le fonti di copertura degli oneri del provvedimento in esame sono analiticamente individuate per ciascun intervento dal Protocollo di intesa del 26 luglio 2012 espressamente richiamato dal decreto-legge in oggetto.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

C. 5361 Valducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2012.

Silvia VELO, *presidente e relatore*, avverte che sono state presentate proposte emendative riferite alla proposta di legge in oggetto (*vedi allegato*). Formula, quindi, un invito al ritiro sulla proposta emendativa Desiderati 01.01, al fine di non introdurre ulteriori disposizioni nel testo del provvedimento, anche in considerazione del fatto che la disciplina delle targhe sostitutive dei motoveicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive è già oggetto del nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti delega al Governo per la riforma del codice della strada (C. 4662 e abbinate), elaborato dalla Commissione che, al comma 3 dell'articolo 2, autorizza il Governo ad emanare regolamenti su alcune materie tra cui quella di cui alla lettera g), ossia la «disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni

sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali ».

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con l'invito al ritiro formulato dal relatore.

Marco DESIDERATI (LNP), pur concordando con le osservazioni formulate dal relatore, ritiene tuttavia che l'inserimento della disposizione in esame nella proposta di legge in oggetto ne assicurerebbe una più rapida attuazione.

Silvia VELO, *presidente e relatore*, osserva che la citata disposizione, anche se inserita nella proposta di legge in esame, richiederebbe comunque una successiva attuazione amministrativa, ai fini della determinazione delle caratteristiche delle targhe dei motoveicoli che partecipano a competizioni sportive. Nel ribadire pertanto il suo invito al ritiro, si riserva comunque di affrontare la questione dopo l'eventuale trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Marco DESIDERATI (LNP), alla luce delle considerazioni testé svolte dal relatore, ritira la proposta emendativa 01.01 a propria firma.

Silvia VELO, *presidente e relatore*, formula parere favorevole sull'emendamento Garofalo 1.1, posto che esso interviene sulla disciplina dei mezzi elettrici con bilanciamento assistito equiparati ai velocipedi, ai sensi del provvedimento in esame, includendovi anche quelli con più di due ruote.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con il parere favorevole del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 1.1.

Silvia VELO, *presidente e relatore*, nel dichiarare decaduto per assenza del presentatore l'articolo aggiuntivo Froner 1.01, ritiene comunque che la questione posta dalla proposta emendativa concernente la

classificazione delle motoslitte meriti un approfondimento nel prosieguo dell'iter legislativo.

Riguardo all'emendamento 2.1 a sua firma, fa presente che esso è volto a sostituire la disciplina contenuta all'articolo 2 della proposta di legge in oggetto in materia di calcolo della massa limite degli autocaravan, prevedendo che i veicoli categoria M1 ad uso speciale autocaravan conformi alle norme sulle emissioni inquinanti « Euro 5 » e successive, e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o Metano e pannelli solari, possano circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Inoltre, l'emendamento in esame eleva da 80 a 100 Km all'ora la velocità massima in autostrada dei convogli autovettura-rimorchio leggero, come ad esempio nel caso delle vetture che trainano caravan. Prima di raccomandare l'approvazione dell'emendamento in esame, chiede comunque l'avviso del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1. del relatore.

Marco DESIDERATI (LNP) chiede chiarimenti in merito agli effetti che potrebbero derivare dalla disposizione contenuta nell'emendamento in esame, che consente ad alcuni veicoli di circolare con una massa complessiva a pieno carico non superiore del 15 per cento a quella indicata nella carta di circolazione.

Vincenzo GAROFALO (Pdl), nel concordare con la richiesta di chiarimenti formulata dal deputato Desiderati, ritiene che la questione concernente la possibile deroga alla massa complessiva indicata nella carta di circolazione necessiti di un adeguato approfondimento.

Angelo COMPAGNON (UdCpTP), nel concordare con le osservazioni del deputato Garofalo, ritiene che lo stesso approfondimento meritino anche numerose pro-

poste emendative all'esame della Commissione. Chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame delle proposte emendative alla prossima settimana.

Carlo MONAI (IdV), nell'associarsi alla proposta di rinvio dell'esame formulata dal deputato Compagnon, sottolinea come gli articoli aggiuntivi Compagnon 2.03 e 2.04 in materia di confisca del veicolo siano volti a recepire il contenuto di appositi ordini del giorno, formulati sulla base di recenti orientamenti della Corte costituzionale, accolti dal Governo nel corso della presente legislatura.

Silvia VELO, *presidente*, tenuto conto degli esiti della discussione, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ALLEGATO

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente
(C. 5361 Valducci).**

PROPOSTE EMENDATIVE

Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Targhe sostitutive per motoveicoli che partecipano a competizioni sportive).

Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

« 4-*ter*. I motoveicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive, in strada o su altri percorsi alternativi, possono utilizzare, limitatamente alla durata delle competizioni e al tempo strettamente necessario agli spostamenti legati alle competizioni medesime, targhe sostitutive per prevenire il danneggiamento e la perdita delle stesse ».

01. 01. Desiderati.

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: ovvero dotati di inserire la seguente: almeno.

1. 1. Garofalo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Classificazione delle motoslitte).

1. Le motoslitte rientrano nella classificazione di veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Per motoslitta si intende un veicolo a motore destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due compreso il conducente, il cui contatto con il suolo innevato si realizza mediante pattini (o pattino) direzionali anteriori ed uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione. Detto veicolo può essere munito di dispositivo di attacco per il traino di un rimorchio a slitta per il trasporto merci, oggetti ed attrezzature da neve.

3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono stabiliti gli obblighi relativi all'immatricolazione e registrazione delle motoslitte, i requisiti per l'idoneità alla conduzione, le disposizioni per l'assicurazione, le modalità di circolazione, i criteri per la sicurezza e le sanzioni amministrative.

1. 01. Froner.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Velocità massima in autostrada, massa limite degli autocaravan).

1. Al comma 3, lettera *e*), dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « 80 km/h sulle autostrade » è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso di treni, appartenenti alla lettera *h*) dell'articolo 54, comma 1, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio della categoria O1 o O2, come definiti all'articolo 47 comma 1, lettere *c*) e *d*), la velocità massima sulle autostrade è pari a 100 km/h ».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « 3-*ter*. I veicoli categoria M1 ad uso speciale autocaravan di cui al comma 3, se conformi alle norme sulle emissioni inquinanti "Euro 5" e successive, e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o Metano e pannelli solari, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3 »;

2. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di sagoma limite dei veicoli).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « nuovo codice della

strada », e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: « *b-bis*) in deroga a quanto previsto dalla lettera *b*) e fermo restando quanto prescritto all'articolo 167, l'altezza del carico di veicoli isolati o complessi di veicoli destinati al trasporto di cose, caratterizzati da carrozzeria aperta superiormente o ad altezza variabile, può raggiungere i 4,20 m. Chi esegue il trasporto verifica che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4. »;

b) all'articolo 167, comma 4, dopo le parole « lettere *e*) e *g*), » sono aggiunte le seguenti: « ed i veicoli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera *b-bis*) ».

2. 07. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Revisioni).

Al comma 8 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Nella provincia autonoma di Bolzano la concessione prevista nel primo periodo del presente comma, in via sperimentale può essere estesa anche ai veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 tonnellate ».

2. 01. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Massa limite dei veicoli destinati alla locazione senza conducente).

1. Al comma 4 dell'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la lettera *a*) è sostituita con la seguente:

« *a*) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 25 tonnellate; ».

2. 02. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Targhe ciclomotori).

1. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: « che può affidarle con le modalità previste dal regolamento » sono sostituite con le seguenti: « nonché affidate, con specifiche modalità previste dal regolamento, ».

2. 05. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Introduzione delle targhe automobilistiche personalizzate).

1. All'articolo 100 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui al comma 3-bis, una specifica combinazione alfanumerica. Tali targhe sono fabbricate, in conformità alle prescrizioni di cui al comma 9, lettera *c*), dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei

mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinato l'importo della quota di maggiorazione da applicare al prezzo di vendita e destinato alle finalità di cui all'articolo 208, comma 2. La fabbricazione e la vendita delle targhe, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. Le targhe prodotte dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non possono recare il marchio ufficiale della Repubblica italiana. ».

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma « 11-bis. A chiunque abusivamente produce o distribuisce le targhe di cui al comma 8 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che viola le disposizioni previste al comma 8 è soggetto, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546; si applicano altresì le sanzioni amministrative della diffida, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione previste dall'articolo 9 della medesima legge. ».

2. All'articolo 101 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « La produzione » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 100, comma 8, la produzione »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Le targhe » sono aggiunte le seguenti: « di cui al comma 1 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « Le targhe del veicolo » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione di quelle previste dall'articolo 100, comma 8, »;

3. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dell'articolo 100, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo; con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti che le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, devono possedere per la fabbricazione e la vendita delle targhe di cui al medesimo articolo 100, comma 8, nonché i requisiti e le procedure di omologazione delle apparecchiature per la fabbricazione delle predette targhe.

2. 06. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool).

1. All'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera c), le parole da: « con la sentenza di condanna » fino alla fine della medesima lettera sono soppresse;

2) al comma 7, secondo periodo, le parole da: « e della confisca » fino a : « violazione » sono soppresse;

3) al comma 9-bis, quarto periodo, le parole; « e revoca la confisca del veicolo sequestrato » sono soppresse;

4) al comma 9-bis, settimo periodo, le parole: « e della confisca » sono soppresse.

2. 03. Compagnon, Mereu.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).

1. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 186-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: « e della confisca » fino a: « estranea al reato » sono soppresse.

2. 04. Compagnon, Mereu.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al Titolo sopprimere le seguenti parole: di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

3. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) al comma 1, le parole da: « con la sentenza di condanna » fino alla fine, sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: « e revoca la confisca del veicolo sequestrato » sono soppresse;

f) al comma 8-bis, settimo periodo, le parole: « e della confisca » sono soppresse.

3. 4. Compagnon, Mereu.

Al comma 1, lettera a), al capoverso 2-bis, le parole da: ovvero fino a: psicotrope sono soppresse.

3. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, la lettera d) è sostituita con la seguente:

d) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la revisione della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 128. Il prefetto non può disporre la revisione della patente di guida quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ma non è stato possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica correlato alla recente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

3. 3. Zeller, Brugger.

ART. 4.

Al comma 2, dopo la parola: banche inserire le seguenti: , Poste Italiane Spa.

4. 1. Valducci.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

« 3-ter. 1. Con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, per fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, il giudice applica la misura di sicurezza del divieto di conseguire una nuova patente di guida per un

periodo di cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.

3-ter. 2. Con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il giudice applica la misura di sicurezza del divieto di conseguire una nuova patente di guida per un periodo di dieci anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.

5. 2. Monai.

Al comma 1, capoverso 3-ter. 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: salvo il caso in cui il fatto sia stato commesso in violazione dell'articolo 189, comma 1, del presente codice. In tal caso, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.

5. 3. Valducci.

Al comma 1, capoverso 3-ter. 1. sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: un anno.

5. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso 3-ter. 2. sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: cinque anni.

5. 5. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Destinazione delle sanzioni).

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 208 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è aggiunto, infine, il seguente periodo: « A questi ultimi interventi, nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, in ogni caso, sono destinate risorse non inferiori al 10

per cento dei proventi di cui al presente comma »

Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: di pagamento delle sanzioni, aggiungere le seguenti parole: di destinazione di proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie.

5. 01. Meta.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di piantumazione e abbattimento di specie arboree sulle strade extra-urbane e urbane).

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (Rego-

lamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) si intendono applicate a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

2. È facoltà degli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'abbattimento delle sole piante ritenute instabili e pericolose, a seguito di perizia redatta da tecnico specializzato, per l'incolumità degli utenti, entro una distanza inferiore a 6 metri dalla strada extra-urbana, anche senza autorizzazione degli enti direttamente interessati.

3. Quanto previsto dal secondo comma si intende applicato, ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, anche alle strade urbane e in deroga alle distanze di cui all'articolo 892 del codice civile.

5. 02. Compagnon, Mereu.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (<i>limitatamente alle parti di competenza</i>).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<i>limitatamente alle parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	108
SEDE REFERENTE:	
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola (<i>Esame e rinvio</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa BELLANOVA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. Sottolinea, innanzitutto, che il provvedimento in esame ha lo scopo di fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria del territorio della città di Taranto e di dare attuazione agli interventi di bonifica e di riqualificazione previsti dal Protocollo

d'intesa del 26 luglio 2012, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto. Rileva che proprio al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal richiamato Protocollo – che prevede, oltre all'obiettivo della revisione della complessiva strategia di bonifica del sito di Taranto e dello sviluppo di interventi infrastrutturali complementari a tale bonifica, anche l'individuazione di misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali – il provvedimento prevede la nomina di un Commissario straordinario, che viene demandata ad uno specifico DPCM. Fa notare che, in sostanza, il decreto-legge in esame cerca di dare attuazione concreta al predetto Protocollo d'intesa, contemperando le sue due finalità principali, ossia l'urgenza di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale e sanitaria del territorio in questione, nell'ambito di una più complessiva azione tesa a salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali di un'area di rilevante valenza strategica per il Paese: come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, il Governo ritiene prioritaria, anche per fronteggiare le connesse ricadute sociali e occupazionali, la realizzazione degli interventi presi in considerazione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 3 agosto 2012; si tratta, quindi, di misure finalizzate a favorire la competitività di sistemi di imprese e a riqualificare aree strategiche per il Paese, attraverso interventi volti ad integrare lo sviluppo sperimentale e l'innovazione con la sostenibilità ambientale.

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione inclusi nell'articolato del provvedimento, segnala, in primo luogo, l'articolo 1, comma 1, che, nel disciplinare la nomina del Commissario straordinario (che resta

in carica per la durata di un anno prorogabile con un ulteriore DPCM), stabilisce che la sua nomina non dà diritto ad alcun compenso e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si sofferma poi sull'articolo 1, comma 6, che prevede che il Commissario possa avvalersi di un soggetto attuatore, previa delega delle funzioni, e degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che la norma, nel precisare che al soggetto attuatore non spetterà alcun compenso, prevede che il Commissario possa avvalersi inoltre degli organismi partecipati nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, del Protocollo che fa riferimento alla società *in house* «Puglia sviluppo».

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel manifestare una decisa contrarietà nei confronti del provvedimento in esame, giudica inaccettabile prevedere un intervento legislativo di tale portata limitandolo a una sola zona del territorio nazionale e ignorando, in tal modo, tutte le altre situazioni analoghe di crisi – produttive ed occupazionali – presenti nel resto del territorio (cita, a titolo di esempio, il caso di Trieste). Fatto notare che il provvedimento in esame introduce, pertanto, forti discriminazioni tra imprese e lavoratori, a seconda della zona territoriale presa a riferimento, si dichiara sorpreso che nessun deputato eletto in circoscrizioni diverse dalla Puglia faccia sentire la propria voce in rappresentanza degli interessi di altri territori coinvolti dalla crisi in atto, rivendicando lo stanziamento di adeguate risorse economiche anche per altre emergenze produttive. In conclusione, preannunciando il voto contrario del suo gruppo rispetto alla proposta di parere favorevole formulata

dal relatore, dichiara che sarà condotta una battaglia di principio contro il provvedimento in esame, sia in Commissione di merito sia in Assemblea, per rivendicare che siano assicurate le medesime condizioni di trattamento alle imprese e ai lavoratori su tutto il territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.

C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.

C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 18 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 7 agosto scorso, ha convenuto di concludere nella seduta odierna l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, attesa anche l'esigenza di riferire alla V Commissione in tempi coerenti con il loro inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Giulio SANTAGATA (PD), soffermandosi anzitutto sul disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato, ritiene necessario approfondire la questione rela-

tiva all'incremento dei residui di competenza e di cassa, registratasi in maniera preoccupante e costante negli ultimi anni (anche sotto la responsabilità di Governi diversi), osservando che tale fenomeno, seppur in leggero miglioramento nel corrente esercizio, appare anomalo e produce effetti negativi anche sul piano della gestione concreta della spesa (incidendo, ad esempio, sul ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni). Giudicato l'importo di tali residui sovradimensionato rispetto alle effettive capacità di spesa dell'amministrazione pubblica, anche in relazione allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (dicastero che ha richiesto, peraltro, lo stanziamento di ingenti risorse per il finanziamento di interventi straordinari), auspica un sollecito intervento del Governo per fare chiarezza su tale questione, in vista di un significativo snellimento delle voci di bilancio.

Osserva, infine, che nell'ambito dell'assestamento di bilancio si registrano risparmi di spesa che appaiono valutati in modo non corretto e probabilmente sottostimati, soprattutto alla luce delle recenti riforme previdenziali che hanno prodotto – secondo stime dell'INPS – elevate economie di spesa, dalle quali, a suo avviso, si potrebbe invece attingere per il finanziamento di importanti interventi normativi correttivi (come, ad esempio, quello a sostegno dei cosiddetti esodati).

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Comunica, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, per le parti di competenza, al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012 (C. 5325) – secondo quanto concordato nell'ambito dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – è fissato per le ore 16 di lunedì 10 settembre.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.25.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle abbinare proposte di legge.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che le proposte di legge C. 2438 e C. 5382 recano disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari: si tratta di provvedimenti — di cui la Commissione inizia oggi l'esame anche a seguito di una forte sollecitazione provenuta in tal senso dall'Ufficio di presidenza della Camera — che sono volti a regolamentare alcuni aspetti peculiari del rapporto di lavoro tra deputati e loro collaboratori, nonché a consentire il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte della Camera di appartenenza del singolo parlamentare. Più in generale, rileva che i provvedimenti intendono introdurre nell'ordinamento alcune limitate norme di rango legislativo necessarie a garantire il corretto svolgimento del rapporto di collaborazione, evitando incertezze interpretative circa la titolarità del contratto e la giurisdizione competente. In proposito, peraltro, ricorda che il tema è affrontato anche da una proposta di legge a sua prima firma (C. 4889), recante lo « Statuto dei componenti del Parlamento », che è

ovviamente assegnata — vista la sua portata generale — alla I Commissione (Affari costituzionali), ma che contiene uno specifico articolo (articolo 6) che riconosce ai componenti del Parlamento il diritto a essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti, prevedendo che le Camere assicurino la copertura delle spese effettivamente sostenute per l'impiego di tali assistenti.

Passando, quindi, al contenuto delle due proposte di legge abbinare, osserva che esse presentano numerosi aspetti in comune; in particolare, entrambe le proposte prevedono: che il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore abbia natura fiduciaria e, salvo diverso accordo delle parti, abbia una durata commisurata a quella della legislatura; che il rapporto cessa di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura; che la disciplina privatistica applicabile può essere quella del lavoro subordinato, della collaborazione di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003 o del lavoro autonomo; che il rapporto di lavoro si instaura unicamente tra parlamentare e collaboratore, con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo tra quest'ultimo e le amministrazioni delle Camere; che gli Uffici di presidenza definiscono l'ammontare del contributo spettante ai parlamentari per la retribuzione dei collaboratori e disciplinano il pagamento diretto da parte dell'Amministrazione e l'assolvimento dei relativi oneri amministrativi, fiscali e previdenziali.

Fa notare che la proposta di legge C. 2438 detta, poi, alcune disposizioni ulteriori (non rinvenibili nell'altra proposta di legge abbinata), volte a prevedere l'introduzione di una incompatibilità, per cui non possono svolgere le funzioni di collaboratore parlamentare i congiunti fino al terzo grado del parlamentare; inoltre, si prevede l'istituzione di un albo dei collaboratori parlamentari, a cui sono tenuti a iscriversi gratuitamente tutti i collaboratori, nonché la sottoscrizione da parte dei

collaboratori di un codice etico, approvato d'intesa dagli Uffici di presidenza delle Camere.

In conclusione, considerato che appare molto probabile l'inserimento di tali provvedimenti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il corrente mese di settembre, si riserva di valutare con attenzione gli elementi che emergeranno dal dibattito e di presentare – sin dal termine della seduta di martedì 11 settembre o, al più tardi, in quella che sarà fissata per il 12 settembre – una proposta di testo unificato dei due progetti di legge abbinati (nel cui ambito si potrebbe anche recuperare il principio di cui al progetto di legge C. 4889, citato in precedenza), in modo da procedere con celerità alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il viceministro Michel MARTONE si riserva di svolgere eventuali considerazioni di merito nel prosieguo del dibattito.

Lucia CODURELLI (PD) dichiara di condividere la proposta formulata dal presidente – che ringrazia per la costruttiva relazione svolta – in ordine all'organizzazione dell'esame dei progetti di legge abbinati, giudicando utile procedere speditamente lungo l'iter di approvazione di un intervento normativo atteso da tempo, che si propone di affrontare con serietà un problema delicato, sul quale appare necessario agire al più presto.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun alto chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ALLEGATO

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. (C. 5423 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 129 del 2012, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto (C. 5423);

considerato che il provvedimento in esame ha lo scopo di fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria del territorio della città di Taranto e di dare attuazione agli interventi di bonifica e di riqualificazione previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto;

rilevato che il decreto-legge in esame cerca di assicurare la concreta esecuzione

degli impegni del predetto Protocollo d'intesa, temperando le sue due finalità principali, ossia l'urgenza di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale e sanitaria del territorio in questione, nell'ambito di una più complessiva azione tesa a salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali di un'area di rilevante valenza strategica per il Paese;

segnalata l'esigenza che la gestione della crisi ambientale e sanitaria connessa alle attività produttive svolte nel sito di Taranto, nel presupposto della tutela dei profili occupazionali dell'area, possa avvenire senza pregiudicare nessuna delle finalità di cui in premessa e, in particolare, senza determinare inutili e dannosi conflitti tra i diversi soggetti istituzionali ai quali competono precise e distinte responsabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ..	113

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Commissario permanente della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491)	117
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 settembre 2012.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente si è svolta la relazione sul provvedimento in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole predisposta (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sulla proposta di parere, ritiene

che sarebbe più opportuno formulare sotto forma di osservazione quanto rilevato in premessa.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, replicando all'onorevole Miotto, fa notare che non ha senso tradurre il rilievo formulato nelle premesse in un'osservazione, dal momento che esso attiene al mancato coinvolgimento del Ministro della salute nella fase della predisposizione del decreto-legge in oggetto.

Lucio BARANI (PdL) fa presente che nell'eventuale osservazione da inserire nel parere si potrebbe evidenziare alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute ogni volta che nel testo del decreto-legge si prevede il compimento di atti da parte del Ministro dell'ambiente o del Ministro dello sviluppo economico.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, fa notare che, dato il contenuto del decreto-legge, non è possibile prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute, ciò che sarebbe dovuto accadere, a suo avviso, in fase di adozione del decreto stesso nonché, ancor prima, del Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

Ciò premesso, ritiene che, al fine di rafforzare il disappunto espresso da più parti a causa del mancato coinvolgimento del Ministro della salute, al secondo capoverso della premessa della proposta di parere la parola: « rilevata » potrebbe essere sostituita dalle seguenti: « pur rilevando ».

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.

C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.

C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Carlo CICCIONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, dei disegni di legge nn. 5324 e 5325, riguardanti rispettivamente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza. Al termine dell'esame preliminare, l'*iter* proseguirà distintamente e si concluderà con l'approvazione delle relazioni che dovranno essere trasmesse alla Commissione bilancio entro la giornata di martedì 11 settembre 2012.

Fa altresì presente che, nel corso dell'esame, la Commissione può presentare emendamenti al disegno di legge di assestamento che rechino variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione ovvero delle parti degli stati di previsione di propria competenza, nonché emendamenti che determinino variazioni la cui compensazione non è effettuata all'interno degli stati di previsione o delle parti di competenza.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione saranno allegati alle relazioni

trasmesse alla Commissione bilancio, che li esamina. Gli emendamenti respinti dalla Commissione devono essere, in ogni caso, presentati anche presso la Commissione bilancio, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ricorda che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. Il rendiconto generale dello Stato è articolato per missioni e programmi ed è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento e risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Per quanto concerne la competenza della XII Commissione, fa presente che nel 2011 gli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero della salute sono stati pari a 1.499 milioni (2.496,7 milioni nel 2010), con i residui finali al 31 dicembre 2011 pari a 772 milioni (1.233 milioni nel 2010). Nelle risorse del bilancio 2010, presso il fondo per interventi relativi al settore sanitario sono presenti 800 milioni che successivamente sono stati riassegnati, per il triennio 2010-2012, alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, la differenza tra gli stanziamenti definitivi 2011-2010 è di 197,7 milioni in diminuzione.

Nel 2011 il Ministero della salute si è posto due macro-obiettivi: l'economicità della *governance* del sistema e il rispetto dei principi di appropriatezza ed efficacia degli interventi sui cittadini. A tal fine sono cinque le macro-aree di intervento individuate nell'Atto di indirizzo per il 2011: i costi e i fabbisogni *standard*, le attività di prevenzione; le cure primarie, i

servizi sanitari e la ricerca sanitaria. Queste linee di attività prioritarie sono state attuate attraverso i programmi delle due missioni principali del Ministero: la Tutela della salute e la Ricerca e innovazione.

Andando ad esaminare le principali missioni rileva, in particolare, che la Missione 20, Tutela della salute, e la Missione 17, Ricerca e innovazione, hanno assorbito 1.425,9 milioni del totale (1.499 milioni) delle risorse del Ministero. La Missione 20, suddivisa in cinque programmi, conta 739,3 milioni di stanziamenti iniziali di competenza e 904,7 milioni di stanziamenti definitivi (63 milioni in meno dei 967,3 milioni del 2010). Rispetto al bilancio 2010, diversi capitoli registrano una diminuzione di risorse: in particolare, nel 2011, diminuiscono gli stanziamenti per vaccini e malattie infettive e diffuse, trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, somme per le regioni per le attività di trapianto, rimborso spese per l'assistenza sanitaria all'estero, spese attività centro nazionale prevenzione e controllo malattie, somme alle regioni per il randagismo, indennizzi per danni da vaccinazioni obbligatorie, somme alle regioni per la procreazione medicalmente assistita. Aumentano, invece, le risorse 2011, per il centro nazionale malattie animali, sorveglianza malattie animali trasmissibili, transazioni per danni da trasfusioni o emoderivati.

Nel 2011, la Missione 17 presenta stanziamenti iniziali di competenza pari a 473 milioni e stanziamenti definitivi pari a 521,1 milioni di euro (-131 milioni dei 652,3 milioni del 2010), di cui 498,3 milioni sono destinati al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica 17.20.

Fa notare poi che le risorse 2011 della Missione 20, sono in gran parte assorbite dal programma 20.3 Programmazione sanitaria dei LEA e assistenza in materia sanitaria umana, dal programma 20.1.

Osserva, inoltre, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono altresì stanziati risorse destinate al finanziamento della Sanità. Nella Missione 3 Relazioni finanziarie con

le autonomie territoriali (Programma 3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore, Programma 3.4 Federalismo, Programma 3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria) sono presenti in particolare le somme della compartecipazione all'IVA delle regioni, del Fondo sanitario nazionale per la sola regione Sicilia, del finanziamento in relazione alle minori entrate IRAP e delle anticipazioni da corrispondere alle regioni in attuazione dei piani di rientro. Nella Missione 14 Infrastrutture pubbliche e logistica (Programma 14.8 Opere pubbliche e infrastrutture) sono presenti le dotazioni per il finanziamento dell'edilizia sanitaria. In particolare, riguardo alla compartecipazione all'IVA delle regioni del programma 3.4, gli stanziamenti definitivi di competenza per il 2011 sono pari a 54.539 milioni (54.506 milioni nel 2010). Per il programma 3.6, Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, gli stanziamenti definitivi in competenza sono risultati nel 2011 pari a 11.968 milioni, rispetto ai 7.008 milioni del 2010. Tale variazione è stata determinata dal Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate dell'Irap (cap. 2701) che nel 2011 presenta 5.923 milioni rispetto ai 1.054 milioni del 2010. Per il programma 14.8 Opere pubbliche e infrastrutture lo stanziamento definitivo in competenza nel 2011 per l'edilizia sanitaria è di 721,8 milioni (2.125 milioni nel 2010).

Rileva, altresì, che gli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – riorganizzato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144, svolge tra l'altro un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo sulle politiche sociali, di assistenza, e dell'immigrazione – nel 2011 ammontano a 82.750 milioni (85.144 milioni nel 2010), quelli iniziali a 82.022 milioni (81.623 milioni nel 2010), mentre i residui al 31 dicembre sono 18.253 milioni. In particolare, si evidenzia la Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, costituita dai programmi 24.2 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali, e 24.12,

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, presenta uno stanziamento definitivo di competenza per il 2011 di 25.400 milioni. La Missione 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti presenta uno stanziamento definitivo di competenza per il 2011 pari a 17,7 milioni, in calo del 52 per cento rispetto ai 36,9 milioni del 2010, a causa della diminuzione di risorse del Fondo per le politiche migratorie, che da 34 milioni del 2010 scende a 12,8 milioni nel 2011. In tale ambito, è da rilevare, invece, l'aumento delle risorse per il 2011, a disposizione del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, che da 730 mila euro nel 2010 passa a 2,9 milioni nel 2011.

Infine, nel Ministero dell'economia e delle finanze, per le due Missioni 24, Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia e 30, Giovani e sport, sono presenti, rispettivamente, i programmi, 24.4 lotta alle dipendenze, 24.7 sostegno alla famiglia, 24.8 promozione dei diritti e delle pari opportunità, e 30.2 incentivazione e sostegno alla gioventù, con le risorse assegnate ai relativi dipartimenti della Presidenza del Consiglio. Nel 2011, gli stanziamenti definitivi di competenza dei suddetti programmi della missione 24, ammontano a 49,4 milioni in diminuzione del 74,8 per cento rispetto ai 196,2 milioni del 2010. Nel 2011 gli stanziamenti definitivi di competenza del programma 30.2 della missione 30, ammontano a 4,7 milioni i diminuzione del 94 per cento rispetto ai 92,4 milioni del 2010.

Per quanto concerne il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, ricorda che esso ha lo scopo di consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Il disegno di legge in esame, come sottolineato dalla relazione, contiene, per lo stato di previsione dell'entrata e per gli stati di previsione della

spesa, le variazioni in termini di competenza e di cassa, con riferimento ai programmi, quali unità di voto.

Per quanto d'interesse della Commissione XII, dal lato delle spese in conto capitale evidenziano quale categoria di spesa i contributi agli investimenti attribuibili al Ministero dell'economia e delle finanze per l'edilizia sanitaria e ospedaliera pari a 3 miliardi circa.

Relativamente ai residui passivi rileva che i residui in conto capitale (o di investimento) presentano una flessione dovuta in parte anche alle anticipazioni concesse alle regioni in attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria (-1.201 milioni).

Per quanto riguarda i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, i residui passivi di nuova formazione hanno fra l'altro interessato le somme da destinare al Fondo sanitario nazionale (3.748 milioni). Per quanto concerne i nuovi residui di conto capitale si rileva che essi riguardano contributi agli investimenti ad amministrazioni locali, con particolare riferimento all'edilizia sanitaria e ospedaliera (750 milioni circa).

Fa presente, poi, che lo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2012, approvato con legge 12 novembre 2011, n. 184, reca spese iniziali per complessivi 1.231,3 milioni di euro in conto competenza e 1.238,9 milioni di euro in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate dal ddl in esame, rispettivamente, a 1.257,8 milioni di euro e 1.413,0 milioni di euro. Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 738,2 milioni di euro viene assestate a 826,4 milioni di euro. Le variazioni per atto amministrativo risultano pari a milioni di euro 22,8 in conto competenza e milioni di euro 150,1 in conto cassa. In ultimo, le variazioni proposte con il presente provvedimento ammontano per i residui a milioni di euro 88,2, a milioni di euro 3,6 in conto competenza e a milioni di euro 23,9 in conto cassa. Gran parte delle risorse, in termini di stanziamenti assestate di competenza, sono concentrate nella missione 1 Tutela della salute (753,0 mi-

lioni di euro) e nella missione 2 Ricerca e Innovazione (438,9 milioni di euro). Le risorse relative al concorso dello Stato alla spesa sanitaria sono allocate nello stato di previsione del MEF, in particolare nella missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali. All'interno della missione 2 rilevano i programmi 2.2 Federalismo e il programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria.

Nello stato di previsione del MEF si rinvia in ultimo alla missione 10 Infrastrutture pubbliche e logistiche, ed in particolare al programma 10.1 Opere pubbliche ed infrastrutture (14,8), il cui cap. 7464 Edilizia sanitaria pubblica presenta una variazione in diminuzione proposta dal provvedimento in esame a livello dei residui pari a -569,3 milioni di euro, pertanto la previsione iniziale di 3.407,1 è assestate al 2012 a 2.837,7 milioni di euro.

Osserva inoltre che lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2012, approvato con legge 12 novembre 2011, n. 184, reca spese iniziali per complessivi 100.271,6 Meuro in conto competenza e 100.456,7 milioni di euro in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate dal ddl in esame, rispettivamente, a 98.887,8 milioni di euro e 101.193,8 milioni di euro. La consistenza dei residui pari a 14.059,6 milioni di euro viene assestate a 18.506,9 milioni di euro.

Le principali missioni, in termini di stanziamenti assestate di competenza, che interessano la XII Commissione, sono la missione 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (25.558,5 milioni di euro) – al cui interno si segnala, per la rilevanza dell'investimento, il programma 4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi che, con i suoi 25.555,5 milioni di euro, assorbe quasi completamente le risorse della missione – e la missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (2,1 milioni di euro), con l'unico programma 5.1 Flussi migratori per motivi

di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate, al cui interno il capitolo 3694 Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, a fronte di una previsione iniziale nulla presenta un rifinanziamento pari a 1,6 milioni di euro.

Nello stato di previsione del MEF sono allocate le risorse della Missione 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia con una variazione in diminuzione in conto residui proposta dal ddl in esame. La Missione contiene i programmi 17.1 Protezione sociale per particolari categorie e il programma 17.3 Sostegno alla famiglia.

Analizzando nello specifico il programma 17.1, rileva una variazione sensibile nel volume dei residui con una variazione in diminuzione proposta dal provvedimento in esame (-140,1 milioni di euro). All'interno del programma si segnala il capitolo 1639 Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (*Social card*) con una dotazione di competenza pari a 9,1 milioni di euro, mentre a livello di residui la dotazione è pari a 6,3 milioni di euro. Infine, il programma 17.3, coincidente con il capitolo 2102 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, reca la dotazione di competenza del Fondo per le politiche della Famiglia, pari a 31,9 milioni di euro.

Rileva, inoltre, che nello stato di previsione del MEF sono allocate anche le risorse per l'attuazione delle politiche antidroga. Le risorse, individuabili nel programma 17.5 Lotta alle dipendenze, sono allocate nel capitolo 2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga con una dotazione di competenza pari a 6,2 milioni di euro.

Infine, nello stato di previsione del MEF sono allocate le risorse della Missione 22 Giovani e sport, contenente il programma 22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, con una dotazione di competenza pari a 9,4 milioni di euro.

Carlo CICCIONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone infine di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento per le ore 15 di lunedì 10 settembre.

La Commissione concorda.

Carlo CICCIONI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 settembre 2012.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Commissario permanente della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 15.30.

ALLEGATO 1

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5423 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto »;

rilevata l'assenza, nel predetto decreto-legge, di riferimenti precisi ai profili sanitari connessi alla grave situazione ve-

nutasi a creare in relazione al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, nonché il mancato coinvolgimento del Ministro della salute, essendo stato il predetto decreto presentato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5423 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto »;

pur rilevando l'assenza, nel predetto decreto-legge, di riferimenti precisi ai profili sanitari connessi alla grave situazione

venutasi a creare in relazione al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, nonché il mancato coinvolgimento del Ministro della salute, essendo stato il predetto decreto presentato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	121
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
AVVERTENZA	122

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato, rinviato il 23 maggio 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 maggio scorso la Commissione aveva elaborato un nuovo testo unificato, che teneva conto dei rilievi espressi nella relazione tecnica predisposta dal Governo su richiesta della Commis-

sione Bilancio, e verificata negativamente dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei pareri già espressi dalle altre Commissioni competenti.

Allo stato, su tale nuovo testo sono stati espressi i pareri delle Commissioni I, II, VII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre devono ancora esprimersi le Commissioni III, V, VIII e X.

Per quanto riguarda la Commissione Bilancio, ricorda che la stessa ha chiesto al Governo la trasmissione di una relazione tecnica anche sul nuovo testo. In data 6 giugno 2012 è stata trasmessa la nuova relazione tecnica, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anch'essa verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Con lettera in data 12 giugno 2012, il Presidente Giorgetti ha quindi rappresentato alla Commissione Agricoltura, a nome della Commissione Bilancio, l'opportunità di una verifica del provvedimento,

auspicabilmente d'intesa con il Ministero competente, al fine di affrontare i nodi fondamentali, sotto il profilo economico-finanziario, che appaiono irrisolti.

Desidero infine ricordare che nell'audizione del 25 luglio scorso, dedicata tra l'altro anche al tema in discussione, il Ministro Catania ha confermato la sua valutazione favorevole del testo e la disponibilità a lavorare ulteriormente per arrivare a un testo che la Ragioneria possa condividere.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, ritiene che sia la Commissione sia il Ministero dovranno attivarsi per una ulteriore interlocuzione con la Ragioneria generale dello Stato, anche perché il nuovo testo non comporta in realtà nuovi oneri finanziari rispetto a quanto già previsto in base alla legislazione vigente. Fa presente pertanto che chiederà al Presidente della Commissione di attivarsi per una sollecitazione in tal senso.

Susanna CENNI (PD), sottolineando che la Commissione ha già sollecitato il Ministro Catania ad attivarsi con il Ministero dell'economia, ritiene che si dovrebbero chiedere al Ministro informazioni sull'attuazione data agli impegni assunti.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avvertendo che si adopererà per una ulteriore sollecitazione al Ministro, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 18 luglio 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricordo che nella seduta del 18 luglio scorso il Presidente Russo, in qualità di relatore, si era

riservato di formulare una proposta per la definizione di un testo unificato. Osserva in proposito che il recente decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica contiene anche norme che interessano il settore, secondo gli orientamenti illustrati dal Ministro Catania durante la sua audizione del 25 luglio scorso.

Considerata l'assenza del relatore e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 31 luglio 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella seduta del 31 luglio scorso, il relatore, onorevole Fiorio, ha trasmesso informalmente uno schema di testo unificato ai gruppi, per acquisirne le valutazioni.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ricordando che le proposte di legge presentano numerosi punti in comune, ritiene che la definitiva stesura del testo unificato potrebbe essere demandata ad un Comitato ristretto. Ne propone pertanto la nomina.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto per l'ulteriore seguito dell'esame.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, sollecitando i gruppi alle designazioni dei componenti del Comitato, sulla base delle quali si procederà alla nomina, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

COMITATO RISTRETTO

Interventi per il settore ittico.

C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	123
DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	123

SEDE CONSULTIVA:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Ezio Zani mentre cessa di farne parte l'onorevole Marilena Parenti.

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, che reca misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. La relazione illustrativa e le premesse del decreto sottolineano che il provvedimento è volto a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto.

Ricorda che in data 26 luglio 2012 un Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto è stato stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di Taranto.

Gli obiettivi del Protocollo elencati nell'articolo 2 sono i seguenti: revisione delle complessive strategie di bonifica del sito di Taranto; sviluppo di interventi infrastrutturali complementari alla bonifica; indivi-

duazione di misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali; individuazione di incentivi per le imprese insediate che intendano utilizzare tecnologie dotate di migliori caratteristiche ambientali; individuazione di incentivi per l'attrazione di investimenti anche nell'ottica della riqualificazione dell'area; realizzazione e/o completamento di studi e analisi relativi agli impatti su ambiente e salute al fine di individuare e realizzare interventi di mitigazione.

Il Protocollo indica – all'articolo 5 – un quadro complessivo degli interventi pari a 336,7 milioni, di cui 329,5 milioni di parte pubblica e 7,2 milioni di parte privata (TCT SpA – Taranto Container Terminal). In particolare, dei complessivi 336,7 milioni considerati, 119 milioni sono destinati alle bonifiche, 187 milioni agli interventi portuali e 30 milioni al rilancio e alla riqualificazione industriale.

L'articolo 7 del Protocollo prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna, per quanto di competenza, a garantire l'accelerazione per la definizione del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) dello stabilimento ILVA; in proposito, rammento che è in fase di aggiornamento l'autorizzazione rilasciata il 4 agosto 2011.

Il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di intesa del 26 luglio 2012, compresi quelli che fanno riferimento alle risorse stanziare con le delibere CIPE del 3 agosto 2012, per un importo specificato nella norma pari a euro 110.167.413 a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

completamento oneri finanziari Accordo del 5/11/2009 per la realizzazione di interventi di dragaggio dei sedimenti nel molo polisettoriale di Taranto (euro 17.167.413);

messa in sicurezza e bonifica area SIN Taranto: primi interventi (euro 37.000.000);

interventi del MISE per la rimozione dei sedimenti contaminati da PCB nel Primo seno del Mar Piccolo in corrispondenza delle aree di viticoltura (euro 21.000.000);

riconfigurazione della banchina del molo polisettoriale del porto di Taranto (Accordo 24/4/2012) (euro 35.000.000).

Segnala che il Protocollo di intesa del 26 luglio 2012, all'articolo 5 (Ricognizione degli interventi ed investimenti) evidenzia che relativamente al precedente Protocollo del 5 novembre 2011 su 79,5 milioni di investimenti, 62,3 risultano già finanziati, di cui 10,4 milioni a valere sul FAS Puglia 2000-2006, 40,1 a carico dell'Autorità portuale e 11,7 a carico del Ministero dell'ambiente. Il Commissario, la cui nomina non dà diritto ad alcun compenso e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma autorizza, inoltre, il Commissario ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67. In particolare, il comma 4-*bis* dell'articolo 13 consente espressamente ai Commissari di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento.

L'articolo 1, comma 2, precisa che restano fermi gli interventi previsti nel Protocollo di intesa con oneri a carico dell'Autorità portuale di Taranto e che, a tal fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto. Il Protocollo, all'articolo 6, imputa all'Autorità portuale di Taranto risorse proprie pari a 52 milioni di euro. Alla medesima Autorità sono, altresì, imputate

risorse pari a euro 40.158.587 derivanti dal Protocollo di intesa del 5 novembre 2009 ed evidenziate nel prospetto delle fonti di finanziamento di cui al citato articolo 6 del Protocollo. Ricorda, inoltre, che ai fini del superamento di tutte le problematiche che insistono sull'area portuale di Taranto è stato nominato un Commissario straordinario con i poteri di cui al decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e al sopra citato articolo 13 del decreto-legge n. 135 del 1997. L'*hub* portuale di Taranto è inserito tra le opere del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001, cd. legge obiettivo e della successiva delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001.

L'articolo 1, comma 3, prevede che all'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate risorse disponibili (anche in conto residui) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Si tratta, in particolare, dei capitoli 7085 e 8532, entrambi relativi all'attuazione del federalismo amministrativo. La norma specifica che si tratta di risorse destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il rischio idrogeologico ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il disegno di legge di assestamento 2012 (A.C. 5325) propone aumenti in cassa di 8 milioni per il cap. 7085 e di 6,7 milioni per il cap. 8532. Il Protocollo di intesa del 26 luglio 2012, all'articolo 6, pone a carico delle risorse del Ministero dell'ambiente (MATTM) parte degli interventi per il completamento dell'Accordo del 5 novembre 2009 (dragaggio dei sedimenti nel molo polisettoriale di Taranto) per 11.674.000 euro (quota già finanziata) e per la messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del quartiere Tamburri per 8 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali contabili, il comma 4 prevede che le risorse di cui ai commi 1 e 3 sono

trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario al quale è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Sulla base di quanto disposto dal comma 7, per quanto concerne invece i controlli e la rendicontazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge n. 225/2010.

L'articolo 1, comma 6, prevede che il Commissario possa avvalersi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 3 e per quelli ad essi connessi, di un soggetto attuatore, previa delega delle funzioni, e degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma, nel precisare che al soggetto attuatore non spetterà alcun compenso, prevede che il Commissario possa avvalersi inoltre degli organismi partecipati nei termini di cui all'articolo 4 comma 2 del protocollo che fa riferimento alla società in house Puglia sviluppo. Si precisa infine che al funzionamento delle strutture di attuazione del Protocollo elencate al comma 1 dell'articolo 4 (Comitato dei sottoscrittori e cabina di regia coordinata dalla regione Puglia) del Protocollo medesimo si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie delle amministrazioni sottoscrittrici del Protocollo già disponibili a legislazione vigente.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, il Commissario è individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse per un importo pari a 30 milioni di euro del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità, per un importo pari ad euro

14 milioni per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del Porto di Taranto.

Il comma 8 prevede che i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cd. Fondo Kyoto – di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 – possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità definiti dal medesimo articolo 57, anche per gli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto. Per tale finalità, nell'ambito del Fondo rotativo è destinata una quota di risorse fino a un importo massimo di 70 milioni di euro.

L'articolo 2 riconosce l'area industriale di Taranto area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Per quanto riguarda l'articolo 2, la relazione tecnica precisa che si prevede l'utilizzo delle risorse già programmate nell'ambito del PON Ricerca e competitività « asse II – azione integrata sviluppo sostenibile » e che l'accordo di programma definirà la quota di tali risorse (già individuate in 30 milioni di euro nel Protocollo di intesa) destinate all'attuazione degli interventi per l'area di Taranto. Rammenta che l'articolo 27 del decreto-legge 83/2012 prevede che in caso di situazioni di crisi industriali complesse possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e la riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. Le situazioni di crisi industriali complesse si hanno quando specifici territori siano soggetti a recessione economica e perdita occupazionale e riscontrino: la crisi di una o più imprese di media o grande dimensione con effetti sull'indotto; la crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. Qualora la crisi è passibile di risoluzione con le

ordinarie risorse regionali, essa non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 27.

Lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto non risulta al momento interessato da procedure d'infrazione, tuttavia ritiene opportuno segnalare che, secondo contatti informali, nel mese di marzo del 2012 tale stabilimento è stato oggetto di un caso EU Pilot (3268/12/ENVI) con il quale la Commissione europea ha chiesto se l'impianto disponga di un'autorizzazione rilasciata conformemente alla direttiva 2008/1 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Tale direttiva (conosciuta anche come « direttiva IPPC ») impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. Questa autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).

Nelle sue comunicazioni alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive sulla situazione dell'ILVA di Taranto e sulle prospettive di riqualificazione, il 14 agosto 2012, il Governo ha confermato quanto già segnalato alle autorità europee e cioè che l'esercizio del suddetto stabilimento è attualmente autorizzato con autorizzazione integrata ambientale rilasciata il 4 agosto 2011 (decreto del Ministro dell'ambiente DVA-DEC-2011-450).

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame; ritiene tuttavia opportuno acquisire ulteriori informazioni dal Governo sullo scambio di informazioni con la Commissione europea,

al fine di verificare il pieno rispetto delle normative ambientali europee da parte dell'Italia.

Marco MAGGIONI (LNP), nel ringraziare il relatore per la sua illustrazione, osserva come un caso come quello di Taranto si potesse verificare solo in Italia. Analoghe situazioni si sono viste trent'anni fa nelle regioni settentrionali, e si sono talvolta risolte con la chiusura delle aziende, e con il sostegno finanziario delle regioni interessate. A Taranto invece si è andati molto oltre le normali dinamiche produttive, che talvolta richiedono la conciliazione del rispetto delle normative ambientali con la sostenibilità e la tutela del lavoro. Occorre chiedersi come si sia potuti arrivare ad una tale situazione e di chi siano le responsabilità del mancato controllo. Tutto ciò costerà alla collettività 119 milioni di euro, a fronte dei 7 milioni di euro che hanno ricevuto le popolazioni terremotate dell'Emilia e del mantovano.

Sottolinea l'incoerenza del Governo, ricordando che il presidente del Consiglio Monti ha di recente affermato, ad un incontro organizzato dall'ABI, che la distanza tra le parti sociali e il mondo imprenditoriale è stata sempre, in Italia, colmata con le finanze pubbliche: è quanto, ancora una volta, sta avvenendo.

Isidoro GOTTARDO (PdL) sottolinea la necessità che la XIV Commissione si esprima in senso favorevole sul provvedimento, ricordando che la messa in sicurezza degli impianti di Taranto è indispensabile, e non farlo comporterebbe in ogni caso costi ingenti per la collettività.

Rileva inoltre la strategicità dell'ILVA di Taranto, evidenziando come spesso siano localizzati al Sud impianti che al Nord non vengono più ritenuti compatibili con l'attuale qualità della vita, ma dei quali beneficia l'intero Paese.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al

termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nel corso della seduta antimeridiana odierna.

Gianluca PINI (LNP) ritiene opportuno un approfondimento, al quale invita il relatore, in ordine alla compatibilità del provvedimento con la normativa europea. Ritiene infatti che, con lo stanziamento di risorse previsto dal decreto-legge, si stia operando in totale spregio della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato. Si chiede peraltro per quale motivo il Governo intervenga così generosamente nei confronti dell'ILVA di Taranto e non abbia fatto altrettanto rispetto ai numerosi siti industriali del Nord del Paese, che pure necessiterebbero di interventi di bonifica e di sostegno. Osserva come si assista a forme di razzismo nei confronti del settentrione, assai penalizzato benché abbia sempre sostenuto e continui a sostenere il Paese con il proprio sistema produttivo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, precisa che il provvedimento in esame non configura alcuna violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in quanto l'intervento del Governo non

determina uno svantaggio competitivo tra imprese, né altera il funzionamento del mercato interno, ma è invece volto a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto.

Quanto ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Gozi nella seduta antimeridiana della Commissione, in ordine al rispetto delle normative ambientali europee da parte dell'Italia, richiama i contenuti dell'audizione del Ministro dell'Ambiente Clini svolta il 14 agosto scorso dinnanzi alle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera. In quella occasione il Ministro ha precisato che gli impianti siderurgici di Taranto sono stati autorizzati all'esercizio dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA), introdotta a seguito della direttiva europea del 1996 per la prevenzione e il controllo integrato dell'inquinamento, che è stata recepita in Italia in un momento successivo, con il decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. L'autorizzazione integrata ambientale è stata rilasciata il 4 agosto 2011, con decreto del Ministro dell'ambiente, al termine di una lunga istruttoria, che è durata quattro anni e mezzo. L'autorizzazione contiene 462 prescrizioni, quindi una mole importante di regole che ILVA deve rispettare per l'esercizio degli impianti, che fanno riferimento puntualmente agli obiettivi che devono essere conseguiti e alle misure che devono essere adottate per assicurare la compatibilità della produzione con la protezione dell'ambiente. Il Ministro ha quindi ricordato che a seguito di questa autorizzazione e nonostante la lunga procedura concertata, ILVA ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale, osservando che una parte delle prescrizioni prevedevano obiettivi e impegni che vanno oltre quanto stabilito dalla legge italiana e dalle direttive europee e sostenendo, quindi, che l'autorizzazione dava disposizioni troppo restrittive rispetto alle normative attuali. Il tribunale amministrativo regionale di Lecce ha riconosciuto, in

parte, le buone ragioni di ILVA e perciò ha disposto la parziale modifica dell'autorizzazione.

Nel frattempo, l'8 marzo 2012, la Commissione europea ha pubblicato la lista delle migliori tecnologie disponibili che devono essere utilizzate dalle imprese industriali siderurgiche europee per rispettare obiettivi di qualità ambientale. Va precisato, però, che la disposizione della Commissione europea prevede che queste tecnologie debbano essere il riferimento per le nuove procedure di autorizzazione ambientale a partire dal 2016. Perciò, rappresentano uno scenario di riferimento per i nuovi investimenti industriali e per i programmi di riqualificazione degli impianti esistenti, ma, da un punto di vista formale e legale, diventano riferimento vincolante solo a partire dal 2016. Il Governo, ha detto il Ministro, ha quindi ritenuto opportuno riaprire la procedura di autorizzazione, sia tenendo conto della situazione di emergenza presente a Taranto e delle sentenze del TAR che avevano rimesso in discussione alcune delle prescrizioni che erano state date, sia con riferimento alle disposizioni della Commissione europea, ancorché non vincolanti. La linea del Governo, ha infine sottolineato il Ministro, è quella di proseguire nella procedura per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, che dovrebbe concludersi entro il 30 settembre 2012, cioè in tempi molto rapidi.

Anche alla luce di tali dati, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per gli utili chiarimenti forniti, e valuta positivamente il fatto che il Governo intenda tenere conto sin d'ora delle prescrizioni della Commissione europea, che diverranno vincolanti solo a partire dal 2016. Si tratta di un dato senz'altro apprezzabile, anche dal punto di vista dei profili di competenza della XIV Commissione.

Gianluca PINI (LNP), rivolgendosi nuovamente al relatore, ribadisce come l'intervento previsto dal Governo incida sulle

condizioni della libera concorrenza, sia tra imprese nazionali che rispetto alle imprese straniere. Né si può sostenere che poiché l'intervento è destinato al risanamento del sito industriale, ciò non coincida con un aiuto, benché indiretto, all'ILVA. Se si ammette la legittimità dell'intervento proposto, occorre allora procedere anche alla bonifica dei numerosi siti del Nord del Paese che versano in analoghe difficoltà.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che compete alla Commissione europea valutare se l'intervento del Governo si configuri o meno come aiuto di Stato.

Marco MAGGIONI (LNP) non ricorda di aver mai assistito allo stanziamento di risorse statali nazionali per la bonifica di siti industriali settentrionali, sempre assicurata da fondi regionali. Quanto all'affermazione che con il provvedimento in discussione non verrebbe falsata la concorrenza, basta ricordare che senza tali interventi l'ILVA sarebbe obbligata a chiudere. È dunque lo Stato italiano che consente agli stabilimenti in questioni di rimanere sul mercato. Per tali motivi preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene difficile considerare l'ILVA di Taranto uno stabilimento solo pugliese e osserva che gli 8 miliardi di euro di danni che deriverebbero dalla chiusura degli stabilimenti sono

certamente un problema di ordine nazionale.

Isidoro GOTTARDO (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, richiama i numerosi siti industriali del Nord, a partire da Porto Marghera, che sono stati oggetto di analoghi interventi di bonifica, indipendentemente dalla localizzazione e dalla provenienza dell'imprenditore, poiché vi sono casi di imprenditori settentrionali che operano al Sud e viceversa. Sottolinea come lo Stato abbia l'obbligo di tutelare la salute pubblica e i cittadini, salvo poi rivalersi sugli imprenditori che hanno sbagliato.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, ritenendo che il provvedimento non rechi violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, in quanto interviene per la tutela della salute dei cittadini. Non risultano peraltro richieste di chiarimenti sul punto da parte della Commissione europea, che si è invece attivata in tema di rispetto della normativa ambientale, sulla quale aveva a sua volta chiesto informazioni al relatore. Sottolinea infine come non siano vietati gli aiuti di Stato *tout court*, bensì solo gli aiuti di Stato che falsino la concorrenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	130
Modifica agli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 5149 Cost., approvata dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	130
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
DL 129/12: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo (Pareri alla V Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e parere favorevole sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012</i>)	133
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE, indi del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 9.30.

Sull'ordine dei lavori.

Mario PEPE (PD), *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare im-

mediatamente all'esame del provvedimento C. 5149 Cost.

La Commissione concorda.

Modifica agli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

C. 5149 Cost., approvata dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, riferisce che la Commissione è tenuta a rendere, alla I Commissione della Camera, il parere sui profili di competenza del disegno di legge in esame, approvato dal Senato, teso a ridurre il numero dei consiglieri regionali della regione Sardegna da ottanta a sessanta membri. Precisa che il testo apporta ulteriori modifiche allo Statuto: viene modificato l'articolo 15, eliminando il riferimento al principio della parità di genere nell'accesso che viene spostato e riformulato nel nuovo comma 2 dell'articolo 16 in modo da chiarire che la legge regionale è volta a promuovere l'accesso alla carica di consigliere regionale e non, come prevede più genericamente la norma attuale, all'accesso alle consultazioni elettorali; viene modificato il primo periodo del 1 comma dell'articolo 16, specificando che il voto è personale, uguale, libero e segreto; viene introdotto un nuovo comma 2 all'articolo 16, che affida alla legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale l'eventuale compito di provvedere al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Chiarisce che si tratta di una disposizione collegata alla riduzione del numero dei seggi al consiglio regionale, volta ad impedire che a tale riduzione consegua la sottorappresentanza di determinati territori regionali. Segnala che il numero dei membri del consiglio regionale sardo non è fisso; infatti, la regione Sardegna non ha ancora adottato la legge elettorale e ad essa si applicano la legge statale per le elezioni nelle regioni a statuto ordinario e la legge costituzionale n. 2 del 2001. Osserva che entrambe le leggi contengono disposizioni che prevedono la possibilità, in determinati casi, di aumentare il numero dei seggi attribuiti. Ricorda, inoltre, che il 6 maggio 2012 si sono svolti dieci referendum regionali tra cui uno consultivo relativo alla riduzione a cinquanta del numero dei componenti del Consiglio regionale: la maggioranza dei votanti sardi si è espressa a favore della riduzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) sostiene che sarebbe stato preferibile che il numero dei consiglieri regionali venisse ridotto a cinquanta membri, in adesione all'esito del referendum popolare svoltosi in Sardegna su tale materia. Ravvisa, altresì, l'opportunità che le forme di autonomia che caratterizzano gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale siano estese a tutte le regioni.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, fa notare che il referendum sardo citato dal senatore Vaccari aveva carattere consultivo, ovvero di indirizzo, e ritiene apprezzabile la riduzione del numero di consiglieri regionali da ottanta a sessanta, prevista dal testo in esame. Sottolinea che qualsivoglia modifica su tale materia necessita della piena intesa tra Regione e Governo, in conformità alle previsioni costituzionali. Sostiene, quindi, che sussistono differenti e non omogenee forme di autonomia nelle diverse regioni a statuto speciale; occorre pertanto approfondire ulteriormente tale profilo, ma non ritiene che ciò possa avvenire in sede di esame del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 129/12: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

C. 5423 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Mario PEPE (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, volto a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto. Rammenta che il 26 luglio 2012 un Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto è stato stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di Taranto con i seguenti obiettivi: revisione delle complessiva strategia di bonifica del sito di Taranto; sviluppo di interventi infrastrutturali; individuazione di misure volte al mantenimento dei livelli occupazionali; individuazione di incentivi per le imprese insediate che intendano utilizzare tecnologie dotate di migliori caratteristiche ambientali; realizzazione e/o completamento di studi relativi agli impatti su ambiente e salute al fine di individuare e realizzare interventi di mitigazione. Riferisce che l'articolo 1, comma 1, demanda a un D.P.C.M. la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo: la norma autorizza il Commissario ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, volti a far ripartire un numero circoscritto di opere avviate da anni ma bloccate per vari motivi. Chiarisce che il comma 2 precisa che restano fermi gli interventi previsti nel Protocollo di intesa con oneri a carico dell'Autorità portuale di Taranto; il comma 3 prevede che all'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate risorse disponibili dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Osserva che il comma 4 riguarda gli aspetti procedurali contabili e il comma 7 i controlli e la rendicontazione, mentre il comma 6 prevede che il Commissario possa avvalersi di un soggetto attuatore e delle strutture

delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. Rileva che il Commissario, ai sensi del comma 5, è individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività, nonché delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità, per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del Porto di Taranto. Fa notare che il comma 8 prevede finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cosiddetto Fondo Kyoto. Precisa che l'articolo 2 riconosce l'area industriale di Taranto come area in situazione di crisi industriale complessa al fine di agevolare gli investimenti produttivi nonché la riconversione industriale e la riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. Osserva che, nell'esercizio dei poteri conferiti al Commissario straordinario e nell'attuazione del Protocollo di intesa, dovrebbe essere pienamente coinvolta la Regione nelle politiche di bonifica e di risanamento dei siti ove sono ubicati gli impianti dell'ILVA di Taranto e contestualmente nelle azioni di rilancio produttivo, da attuarsi con le opportune profilassi igienico – sanitarie. Ravvisa altresì l'esigenza che, mediante l'azione urgente e straordinaria svolta dal Commissario, l'intesa istituzionale Stato – Regione, sia pienamente attuata con specifico riferimento alle politiche di salvaguardia e di mantenimento dei posti di lavoro, al rilancio dei medesimi impianti ed alla diversificazione delle produzioni. Evidenzia che la Regione dovrebbe essere impegnata nel compito di monitorare costantemente gli effetti della produzione mediante specifiche indagini epidemiologiche e attraverso uno screening assiduo al fine di prevenire gli effetti deleteri dei processi produttivi sulla salute dei lavoratori e dei cittadini, sull'ambiente, sulla morfologia territoriale. Reputa utile, infine, che il Commissario straordinario e la Regione elaborino una Relazione in ordine al piano di interventi programmati da trasmettere al Ministro dell'Ambiente ed alle competenti commissioni parlamentari.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel rilevare che il Protocollo prevede stanziamenti di risorse coperti attraverso l'intervento finanziario di iniziativa privata, sostiene l'esigenza che sia stabilito un maggiore coinvolgimento, nella gestione e attuazione degli interventi di risanamento ambientale, del partenariato privato. Evidenzia, quindi, la mancanza di specifiche penalità e sanzioni per i casi di ritardo o inadempimento dei contenuti del Protocollo. Paventa il rischio che a tale carenza consegua l'inefficacia delle previsioni e l'impossibilità di individuare eventuali profili di responsabilità nel caso di mancata attuazione dei contenuti del Protocollo.

Il deputato Mario PEPE (PD), *relatore*, nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Vaccari, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.

C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.

C. 5325 Governo.

(Pareri alla V Commissione della Camera).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e parere favorevole sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012).

La Commissione avvia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, riferisce che il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è lo strumento con cui il Governo adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria annuale relativa alle amministrazioni dello Stato. Osserva che gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 750.164 milioni di euro), alle spese (con impegni per 706.957 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 43.207 milioni di euro. Precisa che l'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia un disavanzo di 160.585 milioni di euro. Rileva che l'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » nell'esercizio 2011 e l'approvazione dell'Allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa. Evidenzia che l'articolo 6 espone la situazione, al 31 dicembre 2011, del patrimonio dello Stato, da cui risultano attività per un totale di 820,7 miliardi di euro e passività per un totale di 2.343,9 miliardi di euro. Sottolinea che gli articoli da 7 a 10 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome; l'articolo 11 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Passando all'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio, rileva che lo stesso consente un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato. Evidenzia che l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle

previsioni del bilancio dello Stato per il 2012, indicate nelle annesse tabelle. Le tabelle, chiarisce, si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. Precisa che l'articolo 2 dispone alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2011; in particolare: il comma 1 aumenta il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito nella legge di bilancio, da 26.500 milioni a 40.000 milioni di euro; il comma 2 aumenta lo stanziamento del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente da 1.200 a 1.300 milioni di euro; il comma 3 modifica la norma che autorizza il Ministro dell'economia e finanze, in relazione alle necessità gestionali derivanti dall'andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, ad effettuare variazioni compensative in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia allocati nel programma Oneri per il servizio del debito statale, ampliando il numero dei capitoli tra i quali è possibile procedere a variazioni compensative. L'articolo 3, evidenzia, sopprime la norma che, relativamente alle variazioni compensative che il Ministero dell'economia è autorizzato ad effettuare in sede gestionale tra i capitoli allocati nel programma « cooperazione allo sviluppo », in ordine agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo, consente l'impegnabilità nell'esercizio successivo delle somme non impegnate nell'esercizio di compe-

tenza. Rileva che l'articolo 4 autorizza il Ministro dell'economia, al fine di reperire le risorse occorrenti per i programmi di rimpatrio volontario e assistito verso i paesi di origine dei cittadini di paesi terzi, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio allo stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno evidenziare che sussistono non marginali squilibri tra la finanza statale e quella locale in relazione alla pressione fiscale.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, nel condividere l'osservazione del senatore Vaccari, formula una proposta di parere favorevole con osservazione sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e parere favorevole sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva i distinti pareri formulati dal relatore, rispettivamente sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO 1

Modifica agli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale (C. 5149 Cost., approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge costituzionale C. 5149, approvato dal Senato ed in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante « Modifica agli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale »;

rilevato che l'articolo 116 della Costituzione prevede che le Regioni a statuto speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale e che tra le materie di competenza regio-

nale rientrano la disciplina elettorale e gli organi di governo; preso atto che per la modifica degli statuti speciali si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni introdotte dal testo in esame con le norme attualmente vigenti, di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale statutaria n. 1 del 2008, che fissano in ottanta membri la composizione del Consiglio regionale.

ALLEGATO 2

DL 129/12: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto (C. 5423 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, in corso di esame presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera, recante « Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto »

considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il « governo del territorio » è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento risponde alla necessità di contemperare le esigenze di salvaguardia ambientale e conseguente tutela della salute con quelle di mitigazione dell'impatto negativo sui livelli occupazionali dell'area interessata;

rilevata l'esigenza di coinvolgere maggiormente il settore privato nell'attuazione delle politiche di risanamento ambientale e di riqualificazione del territorio della città di Taranto e considerata l'opportunità di contemplare sanzioni per i casi di inadempimento dei contenuti recati dal Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, am-

bientalizzazione e riqualificazione di Taranto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che, nell'esercizio dei poteri conferiti al Commissario straordinario e nell'attuazione del Protocollo di intesa, parte propedeutica ed integrante del testo in esame; sia pienamente coinvolta la Regione, in conformità alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, nelle politiche di bonifica e di risanamento dei siti ove sono ubicati gli impianti dell'ILVA di Taranto e contestualmente nelle azioni di rilancio produttivo, da attuarsi con le opportune profilassi igienico – sanitarie;

2) sia precisato che, mediante l'azione urgente e straordinaria svolta dal Commissario, l'intesa istituzionale Stato – Regione, con la conseguente Conferenza dei servizi, sia pienamente attuata con specifico riferimento alle politiche di salvaguardia e di mantenimento dei posti di lavoro, al rilancio dei medesimi impianti ed alla diversificazione delle produzioni;

3) sia stabilito che la Regione sia impegnata *prima facie* nel compito di monitorare costantemente gli effetti della produzione mediante specifiche indagini epidemiologiche e attraverso uno *screening* assiduo al fine di prevenire gli effetti deleteri dei processi produttivi, quali l'in-

sorgenza di patologie regressive, sulla salute dei lavoratori e dei cittadini, sull'ambiente, sulla morfologia territoriale;

4) sia stabilito che il Commissario straordinario e la Regione, secondo le

rispettive competenze, provvedano ad elaborare una Relazione dettagliata in ordine al piano di interventi programmati da trasmettere, con le risultanze acquisite, al Ministro dell'Ambiente ed alle competenti commissioni parlamentari.

ALLEGATO 3

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324 Governo).**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5324 Governo, che dispone l'approvazione del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e*) della Costituzione, il sistema contabile dello Stato afferisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e preso atto delle previsioni richiamate dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

considerata la fase di transizione che connota la finanza regionale e locale in attesa di una piena attuazione dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale e preso atto del sostanziale squilibrio che sussiste tra finanza centrale e locale in ordine alla pressione fiscale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che si delinei un assetto più equilibrato tra la finanza centrale e quella propria delle autonomie locali.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato altresì il disegno di legge C. 5325 Governo, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, Viviana Del Tedesco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	139
---	-----

Giovedì 6 settembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA, indi del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, Viviana Del Tedesco.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, Viviana Del Tedesco, che ringrazia per la sua presenza.

Viviana DEL TEDESCO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine*, svolge una relazione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Gaetano PECORELLA, *presidente*, e il senatore Vincenzo DE LUCA (PD).

Viviana DEL TEDESCO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Del Tedesco per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. Esame C. 5423 – Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
--	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	25
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	29

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	52

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	39
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. Testo base C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 4664 cost. Palomba e C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	39
Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 5105 d'iniziativa popolare (<i>Esame e rinvio</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	55
Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	56
Disciplina del settore della tutela del credito. C. 4583 Mariarosaria Rossi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Proposta del relatore di un nuovo testo della proposta di legge C. 4583</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

INTERROGAZIONI:

5-06711 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino	56
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-06712 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Buoncammino di Cagliari ...	57
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-06713 Bernardini: Sull'incendio provocato da un detenuto nel carcere di Sanremo	57
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	68

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 11 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio</i>)	70
Istituzione di un sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	74
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74

V Bilancio, tesoro e programmazione

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione del Comitato centrale del partito comunista della Repubblica socialista del Vietnam	79
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	79
-----------------------------------	----

5-07743 Commercio e Zeller: Ammontare delle risorse dovute dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria	79
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	85
--	----

5-07744 Ceroni e Gioacchino Alfano: Attuazione degli interventi previsti dalla risoluzione n. 8-00143, in materia di edilizia scolastica	79
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87
--	----

5-07745 Bitonci e Chiappori: Iniziative in ordine alla possibilità di escludere la rilevanza ai fini del Patto di stabilità interno di spese finanziate con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione	79
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 499 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, <i>comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	80
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	81
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).

Audizione dei dirigenti della Ragioneria generale dello Stato responsabili dei Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 196 del 2009 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
--	----

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, sulle tematiche relative al settore assicurativo, con particolare riferimento all'attuazione delle norme del decreto-legge n. 1 del 2012 volte al contrasto delle frodi nel comparto delle assicurazioni RC auto (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	89
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2012.	
Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	90
AVVERTENZA	93

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<i>limitatamente alle parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	108
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola (<i>Esame e rinvio</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	118
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
--	-----

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ..	113

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Commissario permanente della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491)	117
---	-----

XIII Agricoltura**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	121
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
AVVERTENZA	122

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	123
DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	123

SEDE CONSULTIVA:

DL 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori	130
Modifica agli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 5149 Cost., approvata dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	130
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
DL 129/12: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. C. 5423 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo (Pareri alla V Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 e parere favorevole sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012</i>)	133
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, Viviana Del Tedesco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	139

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 8,20



16SMC0007060